

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Ordinanza sul CO₂)

del 30 novembre 2012 (Stato 1° gennaio 2026)

*Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 23 dicembre 2011¹ sul CO₂ (legge sul CO₂),
ordina:*

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Gas serra

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la riduzione delle emissioni dei seguenti gas serra:

- a. biossido di carbonio (CO₂);
- b. metano (CH₄);
- c. protossido di azoto (N₂O, gas esilarante);
- d. idrofluorocarburi (HFC);
- e. perfluorocarburi (PFC);
- f. esafluoro di zolfo (SF₆);
- g. trifluoruro di azoto (NF₃).

² L'effetto riscaldante dei gas serra sul clima è convertito in CO₂ equivalenti (CO₂eq).
I valori sono elencati nell'allegato 1.

Sezione 2: Definizioni

Art. 2²

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *potenza termica*: energia termica massima che può essere fornita a un impianto per unità di tempo;
- b. *potenza termica totale*: somma delle potenze termiche di tutti gli impianti di un gestore considerati nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE);

RU 2012 7005

¹ RS 641.71

² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

- c. *potenza complessiva*: somma delle potenze elettriche e termiche nominali fornite da una centrale termica a combustibili fossili o da un impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica (impianto ICFC);
- d. *rendimento globale*: rapporto tra potenza complessiva e potenza termica di una centrale termica a combustibili fossili o di un impianto ICFC secondo le indicazioni del costruttore;
- e. *partecipanti al SSQE*: i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili che partecipano al SSQE svizzero;
- f.³ *stato partner*: Stato con il quale la Svizzera ha stipulato un accordo di diritto internazionale o una dichiarazione d'intenti per realizzare progetti di protezione del clima in questo Stato.

Sezione 3:⁴ Quota nazionale e valori di riferimento per la riduzione delle emissioni in singoli settori

Art. 2a Quota nazionale

La riduzione delle emissioni di gas serra per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO₂ avviene per almeno due terzi mediante provvedimenti in Svizzera.

Art. 3 Valori di riferimento per singoli settori

Nei seguenti settori le emissioni nel 2030 non devono superare le quote di emissioni del 1990 indicate di seguito:

- a. nel settore degli edifici: al massimo il 50 per cento;
- b. nel settore dei trasporti: al massimo il 75 per cento;
- c. nel settore dell'industria: al massimo il 65 per cento;
- d. altro: al massimo il 75 per cento.

³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Sezione 4: ...**Art. 4⁵****Art. 4a⁶****Sezione 5:⁷****Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all'estero⁸****Art. 4b⁹** Principio

Le riduzioni delle emissioni e l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio mediante progetti e programmi sono presi in considerazione in Svizzera se comprovati con un attestato nazionale o con un attestato internazionale secondo l'articolo 6 capoverso 2 o 4 dell'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015¹⁰.

Art. 5¹¹ Requisiti

¹ Sono rilasciati attestati nazionali o internazionali (attestati) per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio realizzati in Svizzera e all'estero se:

- a. gli allegati 2a o 3 non lo escludono;
- b. è reso verosimile e comprensibile che il progetto:
 1. non sarebbe redditizio senza il ricavo della vendita degli attestati per la durata del progetto,
 2. è conforme almeno allo stato della tecnica,
 3. prevede provvedimenti che portano a una riduzione supplementare delle emissioni o a un aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio rispetto all'evoluzione di riferimento di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera d,
 4. rispetta le altre disposizioni legali determinanti,

⁵ Abrogato dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Abrogato dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

¹⁰ RS **0.814.012**

¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

5. contribuisce allo sviluppo sostenibile sul posto all'estero e tale contributo è stato confermato dallo Stato partner;
 - c. le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio:
 - 1.¹² sono documentabili e quantificabili e sono confermati mediante misurazioni o attraverso un modello scientifico reso plausibile mediante misurazioni,
 2. non riguardano emissioni di gas serra registrate nel SSQE,
 - 3.¹³ non sono stati conseguiti da un gestore soggetto a un impegno di riduzione secondo l'articolo 66 capoverso 1 che al contempo chiede il rilascio di attestati secondo l'articolo 12; per le riduzioni delle emissioni da progetti o programmi di un simile gestore gli attestati sono rilasciati se tali riduzioni non sono contemplate dall'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra secondo l'articolo 67 o dall'obiettivo basato sui provvedimenti secondo l'articolo 68,
 4. sono calcolate in modo da escludere importanti sovrastime delle riduzioni delle emissioni o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio computabili;
 - d. la realizzazione del progetto o del programma ha avuto inizio non più di tre mesi prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 7;
 - e. il progetto o il programma non è ancora terminato;
 - f. l'attuazione del progetto o del programma non comporta alcuna rilocalizzazione delle emissioni; e
 - g.¹⁴ la persona richiedente, qualora non sia beneficiaria del progetto, è in grado di dimostrare il proprio diritto alle riduzioni delle emissioni o all'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio.
- ² Per progetti e programmi che stoccano il carbonio sono rilasciati attestati se, oltre alle condizioni di cui al capoverso 1, adempiono i requisiti di cui all'allegato 19, fermo restando che:
- a. la permanenza del sequestro di carbonio secondo l'allegato 19 lettera a deve essere garantita, indipendentemente dalla durata del progetto, per almeno 30 anni dopo l'inizio degli effetti ed essere dimostrata in modo comprensibile; e
 - b. uno stoccaggio geologico può avvenire, in aggiunta ai siti di stoccaggio secondo l'allegato 19 lettera d, anche in un sito di stoccaggio riconosciuto dagli Stati partner nel quadro di un accordo multilaterale.¹⁵

¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

¹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

¹⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

³ Per inizio della realizzazione si intende il momento in cui la persona richiedente si impegna finanziariamente in maniera determinante nei confronti di terzi o adotta provvedimenti organizzativi riferiti al progetto o al programma.

Art. 5a Programmi

¹ I progetti possono essere riuniti in un programma se:¹⁶

- a.¹⁷ perseguono un obiettivo comune oltre alla riduzione delle emissioni o all'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;
- b.¹⁸ nella descrizione del programma vengono stabiliti una tecnologia o un gruppo di tecnologie correlate e tutti i progetti impiegano tale tecnologia;
- c. soddisfano i criteri di inclusione fissati nella descrizione del programma, i quali garantiscono che i progetti¹⁹ adempiono i requisiti di cui all'articolo 5;
- d. la loro realizzazione non è ancora iniziata; e
- e.²⁰ sono stati attuati all'interno di uno Stato.

² I progetti possono essere inseriti in programmi esistenti se soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1.²¹

³ I programmi che dopo la scadenza del primo periodo di credito includono un unico progetto sono portati avanti come progetti secondo l'articolo 5.²²

Art. 5b²³ Accompagnamento scientifico

¹ In caso di progetti o programmi il cui effetto secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera c numero 1 non può essere quantificato in modo sufficientemente preciso, la persona richiedente esegue, a proprie spese, provvedimenti di accompagnamento del progetto in base a principi scientifici (accompagnamento scientifico).

² La persona richiedente presenta all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) un piano per l'accompagnamento scientifico. Il piano contiene in particolare indicazioni riguardanti:

- a. l'obiettivo e la problematica;

¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

¹⁹ Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311). Di detta mod., è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

²² Introdotta dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

²³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

- b. lo stato attuale delle conoscenze, compresi i dati statistici utilizzati per determinare l'inaccuratezza della misurabilità;
- c. la procedura e la valutazione;
- d. le conoscenze specialistiche delle persone che partecipano all'accompagnamento scientifico;
- e. l'indipendenza e i possibili conflitti d'interesse delle persone che partecipano all'accompagnamento scientifico.

³ L'accompagnamento scientifico termina quando l'effetto del progetto o del programma è stato quantificato in modo sufficientemente preciso. L'UFAM decide in merito alla conclusione dell'accompagnamento scientifico.²⁴

⁴ I risultati dei provvedimenti di accompagnamento al progetto devono essere pubblicati nel rispetto dei segreti di fabbricazione e d'affari.

Art. 6²⁵ Convalida di progetti e programmi

¹ Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma deve farlo convalidare a proprie spese da un organismo di convalida ammesso dall'UFAM.

² All'organismo di convalida deve essere presentata una descrizione del progetto o del programma. Essa deve contenere, in particolare, informazioni riguardanti:²⁶

- a. i provvedimenti di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;
- b. le tecnologie impiegate;
- c. la delimitazione rispetto ad altri strumenti di politica climatica ed energetica;
- d. l'evoluzione ipotetica delle emissioni di gas serra se i provvedimenti del progetto o del programma di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio non venissero realizzati (evoluzione di riferimento);
- e. la portata delle attese riduzioni delle emissioni annuali o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio e il metodo di calcolo applicato;
- f. l'organizzazione del progetto o del programma;
- g. i probabili costi di investimento e di esercizio e i probabili proventi;
- h. il finanziamento;
- i. il piano di monitoraggio, che stabilisce l'inizio del monitoraggio e definisce il metodo che permette di comprovare la riduzione delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;

²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

²⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

- j. la durata del progetto o del programma;
- k. inoltre, per i programmi: lo scopo, i criteri per l'inclusione dei progetti nel programma, la gestione dei progetti, nonché un esempio di progetto per ogni tecnologia definita;
- l. inoltre, per progetti o programmi con un accompagnamento scientifico, nel piano di monitoraggio secondo la lettera i: un piano secondo l'articolo 5b;
- m. inoltre, per progetti o programmi di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, nel piano di monitoraggio di cui alla lettera i: la procedura che permette di dimostrare che la permanenza di cui all'articolo 5 capoverso 2 è garantita;
- n. per progetti o programmi realizzati all'estero, inoltre:
 - 1. il contributo atteso per lo sviluppo sostenibile in loco sulla base di indicatori che illustrano i contributi agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che possono essere verificati oggettivamente,
 - 2. un piano di sostenibilità finanziaria che illustri l'esercizio e la manutenzione a lungo termine della tecnologia al termine del periodo di credito, e
 - 3.²⁷ i risultati della consultazione delle cerchie interessate e la possibilità di fornire un riscontro sull'attuazione del progetto o del programma.

³ Per progetti e programmi realizzati in Svizzera, connessi a una rete di riscaldamento a distanza e per progetti o programmi riguardanti gas di scarica, la descrizione dei dati richiesti al capoverso 2 lettere d, e, nonché i, avviene secondo i requisiti di cui rispettivamente agli allegati 3a e 3b.

⁴ La persona richiedente può far svolgere all'UFAM un esame preliminare della bozza di progetto. Se l'UFAM ha svolto un esame preliminare, occorre inoltrare all'organismo di convalida, oltre alle informazioni di cui al capoverso 2, anche la bozza di progetto e i risultati di tale esame.

⁵ L'organismo di convalida esamina le informazioni di cui al capoverso 2 e se il progetto è conforme ai requisiti di cui all'articolo 5 o se il programma è conforme ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a. Se necessario, effettua sopralluoghi, che devono essere annunciati tempestivamente alla persona richiedente e all'UFAM.²⁸

⁶ Riassume i risultati dell'esame in un rapporto di convalida.

⁷ L'UFAM stabilisce la forma della descrizione del progetto o del programma e del rapporto di convalida.

²⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

Art. 7²⁹ Domanda di valutazione dell'idoneità di un progetto
o di un programma per il rilascio di attestati

¹ Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma deve presentare all'UFAM, tramite l'organismo di convalida, una domanda di valutazione dell'idoneità per il rilascio di attestati. La domanda comprende la descrizione del progetto o del programma e il rapporto di convalida.³⁰

² Per progetti o programmi all'estero, la domanda comprende anche la decisione dello Stato partner sull'idoneità del progetto o del programma.

³ L'UFAM può chiedere alla persona richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda.

Art. 8³¹ Decisione sull'idoneità di un progetto o di un programma per
il rilascio di attestati

¹ L'UFAM decide in base alla domanda ed eventualmente alle informazioni supplementari secondo l'articolo 7 capoverso 3 se il progetto o il programma è idoneo al rilascio di attestati.

² Se nell'ambito di progetti o programmi realizzati all'estero lo Stato partner stabilisce, nell'autorizzazione del progetto o del programma, una limitazione all'utilizzazione ammessa delle riduzioni delle emissioni o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, tale limitazione è presa in considerazione nella decisione.

³ La decisione è valida dall'inizio della realizzazione del progetto o del programma fino al più tardi al 31 dicembre 2030 (periodo di credito).

Art. 8a³² Menzione nel registro fondiario

¹ La limitazione dell'utilizzazione come serbatoio biologico o geologico del carbonio deve essere menzionata nel registro fondiario su richiesta di iscrizione dell'UFAM. Ciò non si applica allo stoccaggio del carbonio nei materiali da costruzione.

² L'UFAM notifica la cancellazione della menzione nel registro fondiario se:

- a. il progetto o il programma è terminato, ma al più presto 30 anni dopo l'inizio degli effetti; oppure
- b. il carbonio stoccato è rilasciato sul fondo in questione prima di tale data.

³ Il proprietario del fondo in questione si assume le spese d'iscrizione, modifica e cancellazione.

²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

³¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

³² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

⁴ I Cantoni informano senza indugio l'UFAM non appena il fondo in questione è utilizzato per altri scopi.

Art. 8b³³ Proroga del periodo di credito

¹ Il periodo di credito per progetti o programmi realizzati in Svizzera, che sono stati considerati idonei prima del 1° gennaio 2022, è prorogato fino al massimo al 31 dicembre 2030 se la persona richiedente:

- a. fa convalidare nuovamente il progetto o il programma; e
- b. presenta all'UFAM una domanda di proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di credito.

² L'UFAM approva la proroga se continuano a essere adempiuti i requisiti determinanti di cui agli articoli 5 e 5a.

Art. 9³⁴ Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio

¹ La persona richiedente rileva i dati che secondo il piano di monitoraggio sono necessari a comprovare la riduzione delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio e la loro permanenza e li registra in un rapporto di monitoraggio.

² A proprie spese, essa sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo ammesso dall'UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto o il programma in ultima istanza.

³ L'organismo di controllo esamina se le riduzioni delle emissioni comprovate o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio adempiono i requisiti di cui all'articolo 5. Per i programmi, esamina inoltre se i progetti adempiono i requisiti di inclusione di cui all'articolo 5a capoverso 1 lettera c. Esso può limitare l'esame a singoli progetti rappresentativi del programma.

^{3bis} Se necessario, effettua sopralluoghi, che devono essere annunciati tempestivamente alla persona richiedente e all'UFAM.³⁵

⁴ L'organismo di controllo registra i risultati della verifica in un rapporto di verifica.

⁵ Il rapporto di monitoraggio, i dati delle misurazioni e il relativo rapporto di verifica comprendono un periodo massimo di quattro anni. L'organismo di convalida deve presentarli all'UFAM al più tardi un anno dopo la fine del periodo. Le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio devono essere comprovati per ogni anno civile.³⁶

⁶ Per i progetti o i programmi con accompagnamento scientifico, i rapporti di monitoraggio, i relativi rapporti di verifica e i risultati dell'accompagnamento scientifico

³³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

³⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

³⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 788).

devono essere presentati all'UFAM annualmente. La quantificazione delle riduzioni delle emissioni o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio deve essere rivalutata annualmente.

⁷ Per i progetti e i programmi in relazione con un impegno di riduzione di cui all'articolo 31 della legge sul CO₂, i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica devono essere presentati all'UFAM annualmente entro il 31 agosto dell'anno successivo. Il numero di attestati richiesti concernenti impianti di un gestore con impegno di riduzione deve essere notificato immediatamente al gestore che ha preso tale impegno di riduzione e all'UFAM.³⁷

⁸ Per i progetti o i programmi di stoccaggio del carbonio, indipendentemente dalla loro durata, per il 2030 deve essere presentato all'UFAM un rapporto di monitoraggio e di verifica.

⁹ L'UFAM emana disposizioni sulla forma del rapporto di monitoraggio e di verifica.

Art. 10³⁸ Rilascio degli attestati

¹ L'UFAM esamina il rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica. Se necessario per il rilascio di attestati, l'UFAM effettua ulteriori accertamenti presso la persona richiedente.

² Per il rilascio di attestati internazionali esso verifica inoltre il riconoscimento del trasferimento delle riduzioni delle emissioni o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio da parte dello Stato partner. Se necessario per il rilascio di attestati internazionali, l'UFAM effettua ulteriori chiarimenti presso lo Stato partner.

³ Esso decide sulla base delle informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sul rilascio di attestati.

⁴ Per progetti e programmi, gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni o all'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio per cui è comprovato il conseguimento sino alla fine del periodo di credito.

⁵ Per i progetti non ancora realizzati nell'ambito di programmi non sono rilasciati attestati se, a seguito di una modifica di disposizioni legali determinanti, devono essere attuati i provvedimenti previsti nel programma per ridurre le emissioni o aumentare la capacità dei pozzi di carbonio.

⁶ Gli attestati sono rilasciati in misura delle riduzioni delle emissioni o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio complessivi attestati annualmente.

^{6bis} Il due per cento degli attestati internazionali rilasciati viene annullato e non è computato per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione. Si tiene conto degli annullamenti dello Stato partner.³⁹

³⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

³⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

⁷ Alla persona richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se comprova che l'ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Non sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi sulla base dell'articolo 19 della legge del 30 settembre 2016⁴⁰ sull'energia (LEne).

⁸ Il plusvalore ecologico derivante dalle riduzioni delle emissioni o dall'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio è compensato con il rilascio dell'attestato. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non viene rilasciato alcun attestato.

Art. 11⁴¹ Modifiche sostanziali del progetto o del programma

¹ Le modifiche sostanziali del progetto o del programma apportate dopo la decisione sull'idoneità o sulla proroga del periodo di credito devono essere comunicate all'UFAM con il successivo rapporto di monitoraggio.⁴²

² Una modifica di un progetto o di un programma è sostanziale in particolare se:

- a. le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio differiscono di oltre il 20 per cento dalle riduzioni delle emissioni o dall'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, che sono attesi in quell'anno e indicati nella descrizione del progetto o del programma;
- b. i costi di investimento e di esercizio o i ricavi differiscono di oltre il 20 per cento dai valori indicati nella descrizione del progetto o del programma;
- c. si verifica un cambiamento tecnologico; oppure
- d. il limite di sistema di un progetto o di un programma è modificato.

³ Se necessario, l'UFAM ordina una nuova convalida. Per le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti dopo una modifica sostanziale sono rilasciati attestati soltanto dopo la nuova decisione sull'idoneità conformemente all'articolo 8.

⁴ Per progetti e programmi all'estero è inoltre necessaria una nuova decisione dello Stato partner in merito all'idoneità.

⁵ L'UFAM approva la modifica sostanziale se continuano a essere adempiuti i requisiti di cui agli articoli 5 e 5a.

⁶ Dopo una nuova convalida, il periodo di credito decorre dal momento in cui si verifica la modifica sostanziale fino al 31 dicembre 2030.

⁴⁰ RS 730.0

⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Art. 11a⁴³ Organismi di convalida e di controllo

¹ Su domanda, l'UFAM ammette un organismo di convalida e di controllo se:

- a. dispone di comprovate competenze tecniche in relazione alla convalida o al controllo di progetti di compensazione;
- b. dispone di processi per la garanzia della qualità; e
- c. adempie i propri compiti in modo indipendente.

² Se un organismo di convalida o di controllo non soddisfa più le condizioni di cui al capoverso 1, l'UFAM ordina provvedimenti. Se questi non sono attuati in misura sufficiente, l'UFAM può revocare l'ammissione.

Art. 11b⁴⁴ Attestati internazionali secondo l'articolo 6 paragrafo 4 dell'Accordo di Parigi

¹ Chi intende farsi computare in Svizzera attestati internazionali secondo l'articolo 6 paragrafo 4 dell'Accordo di Parigi⁴⁵ può chiedere all'UFAM la lettera di approvazione necessaria a tal fine. L'UFAM stabilisce la forma della richiesta.

² L'UFAM rilascia la lettera di approvazione se:

- a. l'allegato 2a non esclude il rilascio di attestati internazionali per il progetto o il programma;
- b. il progetto o il programma è stato registrato dopo il 1° gennaio 2021 e riconosciuto dal meccanismo di cui all'articolo 6 paragrafo 4 dell'Accordo di Parigi.

Sezione 5a: Attestati per i gestori di impianti⁴⁶**Art. 12⁴⁷** Attestati per i gestori con impegno di riduzione⁴⁸

¹ Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 sono rilasciati, su domanda, ai gestori con impegno di riduzione secondo l'articolo 66 capoverso 1, per i quali vige un obiettivo di emissione secondo l'articolo 67, e che non conducono progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a le cui riduzioni delle emissioni sono computate nell'obiettivo di riduzione, se:⁴⁹

⁴³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU **2023** 581).

⁴⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

⁴⁵ RS **0.814.012**

⁴⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

⁴⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

⁴⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

- a. il gestore dimostra in modo credibile che raggiungerà il suo obiettivo di emissione senza computare i certificati di riduzione delle emissioni;
- b.⁵⁰ rispetto al percorso di riduzione di cui all'articolo 67, nell'anno in questione le emissioni di gas serra degli impianti sono state:
 - 1. inferiori di oltre il 5 per cento nel periodo 2013–2020,
 - 2. inferiori di oltre il 10 per cento nel 2021; e
- c. non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dal supplemento di cui all'articolo 35 LEne⁵¹ per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono esclusi i gestori che si erano annunciati per ricevere tali fondi già prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 ottobre 2014^{52,53}

^{1bis} La domanda di rilascio degli attestati deve essere presentata all'UFAM entro il 31 dicembre 2023.⁵⁴

² Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni pari alla differenza tra il percorso di riduzione dedotta la percentuale determinante di cui al capoverso 1 lettera b e le emissioni di gas serra nel corso dell'anno interessato, e ciò per l'ultima volta nel 2021.⁵⁵

³ ...⁵⁶

Art. 12a⁵⁷ Attestati per i gestori di impianti con convenzione sugli obiettivi concernente l'evoluzione del consumo energetico⁵⁸

¹ Ai gestori di impianti che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi sull'evoluzione del consumo energetico e che inoltre si impegnano a ridurre le emissioni di CO₂ (convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione), senza per questo essere esentati dalla tassa sul CO₂, verranno rilasciati, su domanda, attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 se:⁵⁹

⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

⁵¹ RS 730.0

⁵² RU 2014 3293

⁵³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

⁵⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

⁵⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

⁵⁶ Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

⁵⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293). La correzione del 9 dic. 2014 concerne soltanto il testo francese (RU 2014 4437).

⁵⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

- a. la convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione è conforme ai requisiti di cui all'articolo 67 capoversi 1-3 ed è stata convalidata a spese del gestore da un organismo ammesso dall'UFAM e giudicato idoneo da quest'ultimo;
- b. il gestore presenta annualmente entro il 31 maggio un rapporto di monitoraggio secondo l'articolo 72;
- c.⁶⁰ rispetto al percorso di riduzione concordato nella convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione, negli ultimi tre anni le emissioni di CO₂ degli impianti sono state:
 - 1. inferiori di oltre il 5 per cento in ogni anno del periodo 2013–2020,
 - 2. inferiori di oltre il 10 per cento nel 2021; e
- d. al gestore non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi provenienti dal supplemento di cui all'articolo 35 capoverso 1 LEne⁶¹ per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono esclusi i gestori che si erano annunciati per ricevere tali fondi già prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 ottobre 2014^{62, 63}

^{1bis} La domanda di rilascio degli attestati deve essere presentata all'UFAM entro il 31 dicembre 2023.⁶⁴

² La convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione, convalidata, deve essere presentata all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno a partire dal quale gli attestati sono chiesti.

³ Le modifiche sostanziali e durature di cui all'articolo 73 nonché i cambiamenti di cui all'articolo 78 devono essere notificati all'UFAM. Se necessario, l'UFAM ordina una nuova convalida.

⁴ Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni pari alla differenza tra il percorso di riduzione dedotta la percentuale determinante di cui al capoverso 1 lettera c e le emissioni di gas serra nel corso dell'anno interessato, e ciò per l'ultima volta nel 2021.⁶⁵

⁶⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

⁶¹ RS 730.0

⁶² RU 2014 3293

⁶³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

⁶⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

⁶⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Sezione 5b: Gestione degli attestati e protezione dei dati⁶⁶**Art. 13⁶⁷** Gestione degli attestati e dei dati

¹ Chi chiede il rilascio di attestati deve allo stesso tempo indicare all'UFAM il conto sul quale gli attestati dovranno essere rilasciati. Gli attestati sono rilasciati nel registro dello scambio di quote di emissioni e gestiti secondo gli articoli 57–65.⁶⁸

² I dati e i documenti seguenti sono gestiti in una banca dati tenuta dall'UFAM:

- a. nome, cognome e informazioni di contatto della persona richiedente⁶⁹, dell'organismo di convalida e dell'organismo di controllo;
- b. il numero di attestati rilasciati;
- c. i dati fondamentali del progetto o del programma; e
- d.⁷⁰ la descrizione del progetto e del programma, i rapporti di convalida, i rapporti di monitoraggio, i rapporti di verifica e i rispettivi dati.

³ Il titolare di un attestato può accedere, su richiesta, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a e b che riguardano il suo attestato. L'accesso ai dati e ai documenti di cui al capoverso 2 lettere c e d può essere accordato se sono tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari.

Art. 14⁷¹ Pubblicazione di informazioni su progetti e programmi

¹ Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM può pubblicare:

- a.⁷² le descrizioni dei progetti e dei programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;
- b. ⁷³ i rapporti di convalida di cui all'articolo 6 capoverso 6;
- c. i rapporti di monitoraggio di cui all'articolo 9 capoverso 1;
- d. i rapporti di verifica di cui all'articolo 9 capoverso 4;

⁶⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

⁶⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

⁶⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

⁶⁹ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo

⁷⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

⁷² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁷³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

e.⁷⁴ le decisioni di cui agli articoli 8 capoverso 1 e 10 capoverso 3⁷⁵.

² Prima della pubblicazione l'UFAM sottopone alla persona richiedente i documenti di cui al capoverso 1. Le chiede di indicare le informazioni soggette al segreto di fabbricazione e d'affari.⁷⁶

Sezione 5c:⁷⁷ Indicazione delle emissioni nelle offerte di volo

Art. 14a

¹ Chi offre viaggi aerei con servizi di linea od occasionali pianificati, pubblicizzati con annunci di vendita su stampati o supporti visivi elettronici, dal 1° gennaio 2027 deve indicare nell'annuncio, in modo ben visibile e leggibile nonché in cifre, le emissioni in CO₂eq probabilmente generate dal viaggio aereo fino all'aerodromo di arrivo. Gli operatori di aeromobili sono tenuti a mettere a disposizione i relativi dati a chi offre tali viaggi aerei.⁷⁸

² L'obbligo si applica alle offerte di viaggi aerei:

- a. da un aerodromo in Svizzera;
- b. dall'aeroporto di Basilea-Mulhouse, se il viaggio è effettuato secondo i diritti di traffico svizzeri.

³ Il calcolo delle emissioni probabilmente generate avviene sulla base delle conoscenze scientifiche attuali. Se ne fa richiesta, occorre presentare all'UFAM il metodo di calcolo impiegato.

⁴ Devono essere presi in considerazione altre emissioni con impatto climatico generate dall'esercizio degli aeromobili nella troposfera superiore e nella stratosfera inferiore, nonché i relativi effetti.

⁵ Chi utilizza un calcolatore di emissioni o un sistema di etichettatura ambientale che non tiene conto delle altre emissioni con impatto climatico e dei relativi effetti deve indicarlo negli annunci di vendita.

⁷⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

⁷⁵ Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° giu. 2022.

⁷⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

⁷⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

⁷⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 788).

Sezione 6: Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

Art. 15

¹ L'UFAM coordina i provvedimenti di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge sul CO₂.

² Tiene conto a tal fine delle misure disposte dai Cantoni.

³ I Cantoni informano periodicamente l'UFAM sulle misure prese.

Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO₂ degli edifici

Art. 16 Rapporto⁷⁹

¹ I Cantoni riferiscono periodicamente all'UFAM sui provvedimenti tecnici presi per ridurre le emissioni di CO₂ degli edifici.

² Il rapporto deve contenere informazioni concernenti:

- a. i provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO₂ adottati e pianificati e il loro effetto; e
- b. l'andamento delle emissioni di CO₂ degli edifici sul territorio cantonale.

³ Su richiesta, i Cantoni forniscono all'UFAM la documentazione necessaria relativa al rapporto.

Art. 16^{a80} Dati relativi agli impianti di produzione di calore

I dati fondamentali secondo l'articolo 9 capoverso 3 della legge sul CO₂ in merito agli impianti di produzione di calore per il riscaldamento e l'acqua calda in caso di nuove costruzioni e di loro sostituzione nelle vecchie costruzioni sono:

- a. vettori energetici dell'impianto di produzione di calore;
- b. potenza nominale dell'impianto di produzione di calore o dell'allacciamento al teleriscaldamento;
- c. fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh);
- d. anno in cui l'impianto di produzione di calore è stato sostituito e messo in esercizio;
- e. data di iscrizione nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni;
- f. in caso di prelevamento di calore mediante teleriscaldamento: Identificatore federale dell'edificio (EGID) dell'edificio nel quale si trova il sistema principale di produzione di calore o il fornitore di calore.

⁷⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

⁸⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Capitolo 3:⁸¹ Provvedimenti volti a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli⁸²

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 17⁸³

Art. 17a⁸⁴ Automobile

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle automobili di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁸⁵ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

² Esse non si applicano:

- a. ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/858⁸⁶;
- b. ai veicoli militari di cui all'articolo 4 lettera a dell'ordinanza dell'11 febbraio 2004⁸⁷ sulla circolazione stradale militare (OCSM) impiegati a scopi militari.⁸⁸

Art. 17b⁸⁹ Autofurgoni

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti autofurgoni:

- a. autofurgoni secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera e OETV⁹⁰ con un peso complessivo massimo di 3,50 t;
- b. veicoli con una propulsione a zero emissioni e un peso complessivo da oltre 3,50 t a 4,25 t che, a prescindere dal peso, corrispondono alla definizione di

⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

⁸² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

⁸³ Abrogato dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

⁸⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁸⁵ RS **741.41**

⁸⁶ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.06.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2144, GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.

⁸⁷ RS **510.710**

⁸⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

⁸⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022 (RU **2022** 311). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

⁹⁰ RS **741.41**

autofurgone purché il peso che oltrepassa 3,50 t sia causato unicamente dal peso aggiuntivo della propulsione a zero emissioni.

² Esse non si applicano:

- a. ai veicoli per uso speciale secondo l'allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/858⁹¹;
- b. ai veicoli militari secondo l'articolo 4 lettera a OCSM⁹² impiegati a scopi militari.

Art. 17c⁹³ Trattori a sella leggeri

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trattori a sella leggeri di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV con un peso complessivo fino a 3,50 t.

² Esse non si applicano:

- a. ai veicoli per uso speciale secondo l'allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/858⁹⁴;
- b. ai veicoli militari secondo l'articolo 4 lettera a OCSM⁹⁵ impiegati a scopi militari.⁹⁶

Art. 17c^{bis97} Veicolo pesante

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti veicoli pesanti:

- a. autocarri secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera f OETV⁹⁸:
 - 1.⁹⁹ con una configurazione degli assi di 4×2 e un peso garantito superiore a 16 t, oppure
 - 2. con una configurazione degli assi di 6×2 ;
- b. trattori a sella secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV:
 - 1.¹⁰⁰ con una configurazione degli assi di 4×2 e un peso garantito superiore a 16 t, oppure
 - 2. con una configurazione degli assi di 6×2 .

⁹¹ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 17a cpv. 2.

⁹² RS 510.710

⁹³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

⁹⁴ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 17a cpv. 2.

⁹⁵ RS 510.710

⁹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

⁹⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

⁹⁸ RS 741.41

⁹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 788).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 788).

² In caso di veicoli con omologazione in più fasi di cui all'articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/858¹⁰¹ è determinante lo stato come veicolo di base.

³ Le disposizioni del presente capitolo non si applicano:

- a. ai veicoli per la raccolta dei rifiuti;
- b. ai veicoli eccezionali secondo l'articolo 25 OETV;
- c. ai veicoli militari secondo l'articolo 4 lettera a OCSM¹⁰² impiegati a scopi militari;
- d. ai veicoli sdoganati prima di luglio 2019.

Art. 17d¹⁰³ Prima messa in circolazione

¹ Sono considerati messi in circolazione per la prima volta in Svizzera i veicoli ammessi per la prima volta alla circolazione e il cui uso specificato nella prima immatricolazione corrisponde all'uso effettivo da parte dell'utilizzatore finale.

² L'immatricolazione in un'enclave doganale svizzera secondo l'articolo 3 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005¹⁰⁴ sulle dogane (LD) e nel Liechtenstein è considerata come immatricolazione in Svizzera. L'immatricolazione in un'enclave doganale estera secondo l'articolo 3 capoverso 2 LD, fatta eccezione per il Liechtenstein, è considerata come immatricolazione all'estero.

³ Non sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli importati la cui immatricolazione all'estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale.

³ Non sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli importati che:

- a. sono stati immatricolati all'estero più di 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera; oppure
- b. sono stati immatricolati all'estero più di sei ma al massimo 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera e presentano un chilometraggio pari o superiore a 5000 km:
 - 1. al momento della dichiarazione in dogana,
 - 2. al momento della prima ammissione alla circolazione, se il chilometraggio non è rilevato al momento della dichiarazione in dogana.¹⁰⁵

⁴ ... 106

¹⁰¹ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 17a cpv. 2.

¹⁰² RS 510.710

¹⁰³ Originario art. 17a. Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

¹⁰⁴ RS 631.0

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

¹⁰⁶ Abrogato dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

Art. 17^{e107} Anno di riferimento

Per anno di riferimento si intende l'anno civile in cui è esaminato il raggiungimento dell'obiettivo individuale.

Art. 17^{f108}**Sezione 2: Importatori e costruttori****Art. 17^{g109}** Importatore

¹ È considerato importatore secondo l'articolo 11 capoverso 1 della legge sul CO₂ chi fa rilasciare all'Ufficio federale dell'energia (UFE) la certificazione per un veicolo conformemente all'articolo 23 capoverso 4 o chi comunica all'UFE i dati di cui all'articolo 23a capoverso 1 lettera b.

² Se per un veicolo non è stata rilasciata alcuna certificazione, è considerato importatore chi è iscritto come tale nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione di cui all'articolo 89a della legge federale del 19 dicembre 1958¹¹⁰ sulla circolazione stradale.

³ Se per un veicolo non è stata rilasciata alcuna certificazione e nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione non figura chi è l'importatore, è considerato importatore chi è designato come tale nella dichiarazione doganale.

Art. 18¹¹¹ Grande importatore

¹ Un importatore è considerato in un anno di riferimento grande importatore in relazione ai propri veicoli se al 31 dicembre di tale anno ha un parco veicoli nuovi costituito almeno dal seguente numero di veicoli:

- a. 50 automobili;
- b. sei autofurgoni o trattori a sella leggeri; oppure
- c.¹¹² due veicoli pesanti.

¹⁰⁷ Originario art. 17a e 17a^{bis}. Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020 (RU 2020 6081). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

¹⁰⁸ Originario art. 17b. Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020 (RU 2020 6081). Abrogato dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹⁰⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹¹⁰ RS 741.01

¹¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 311).

¹¹² Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

² Se il parco veicoli nuovi di un importatore nell'anno precedente era costituito dal numero di veicoli di cui al capoverso 1 oppure oltre, nell'anno di riferimento, per il veicolo in questione l'importatore è trattato provvisoriamente come un grande importatore.

³ Se nel corso dell'anno precedente il parco veicoli nuovi di un importatore era costituito da un numero di veicoli inferiore a quello previsto al capoverso 1, l'importatore può chiedere all'UFE di essere trattato provvisoriamente, nell'anno di riferimento, come un grande importatore per i veicoli in questione a partire dalla data di approvazione della domanda.¹¹³

⁴ Se il 31 dicembre dell'anno di riferimento risulta che il parco veicoli nuovi di un importatore di cui ai capoversi 2 o 3 è costituito da un numero di veicoli inferiore a quello di cui al capoverso 1, nell'anno di riferimento egli è considerato un piccolo importatore in relazione al veicolo in questione.

Art. 19¹¹⁴

Art. 20¹¹⁵ Piccolo importatore

Un importatore è considerato, in un anno di riferimento, piccolo importatore in relazione ai propri veicoli se, al 31 dicembre di tale anno, ha un parco veicoli nuovi costituito da un numero di veicoli inferiore a quello di cui all'articolo 18 capoverso 1.

Art. 21 Costruttore

A un costruttore si applicano nell'anno di riferimento per analogia le disposizioni di questo capitolo vigenti per i grandi importatori oppure quelle vigenti per i piccoli importatori a seconda del numero di veicoli immatricolati per la prima volta nell'anno precedente l'anno di riferimento.

Art. 22 Raggruppamento di emissioni

¹ Gli importatori e i costruttori che intendono costituire un raggruppamento di emissioni devono presentare all'UFE, entro il 31 dicembre antecedente l'anno di riferimento, una corrispondente richiesta per un periodo da uno a cinque anni.¹¹⁶

² Il raggruppamento di emissioni deve designare un rappresentante.

¹¹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

¹¹⁴ Abrogato dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 311).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 22a¹¹⁷ Accordo di ripresa di veicoli

¹ Un importatore può convenire con un grande importatore che questi riprenda i suoi veicoli e risponda quindi, in relazione a detti veicoli, per tutti gli obblighi previsti nel presente capitolo.

² L'importatore o il grande importatore deve notificare tale accordo all'UFE antecedentemente alla prima messa in circolazione dei veicoli interessati.¹¹⁸

³ I veicoli possono essere ceduti una sola volta. La revoca di una cessione non è possibile.¹¹⁹

Sezione 3: Basi di calcolo**Art. 23¹²⁰** Obblighi degli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri¹²¹

¹ Gli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri devono comunicare all'Ufficio federale delle strade (USTRA), antecedentemente alla prima messa in circolazione di un veicolo, i dati necessari per l'assegnazione del veicolo al suo importatore e per il calcolo di un'eventuale sanzione.¹²²

² Se, per i veicoli seguenti, i grandi importatori comunicano all'UFE, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento, i dati basati sul certificato di conformità di cui all'articolo 36 o 37 del regolamento (UE) 2018/858¹²³ (Certificate of Conformity, COC), per il calcolo di un'eventuale sanzione l'UFE tiene conto di questi dati invece di quelli di cui al capoverso 1:

- a. veicoli che dispongono di un'approvazione del tipo o di una scheda tecnica secondo gli articoli 3 e 3a dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹²⁴ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV);
- b. autofurgoni e trattori a sella leggeri con un'omologazione in più fasi secondo l'articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/858.

³ Ai fini del controllo dei dati comunicati conformemente al capoverso 2, l'UFE può esigere che il grande importatore presenti un duplicato o una copia del COC.

⁴ I piccoli importatori devono farsi rilasciare dall'UFE la certificazione antecedentemente alla prima messa in circolazione del veicolo.

¹¹⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

¹¹⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

¹²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

¹²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹²³ Cfr. nota relativa all'art. 17a cpv. 2.

¹²⁴ RS **741.511**

Art. 23^{a125} Obblighi degli importatori di veicoli pesanti

¹ Gli importatori di veicoli pesanti devono comunicare all'autorità indicata di seguito, antecedentemente alla prima messa in circolazione di un veicolo, i dati necessari per l'assegnazione del veicolo al suo importatore:

- a. all'USTRA, se il veicolo dispone di un'approvazione del tipo o di una scheda tecnica secondo l'articolo 23 capoverso 2 lettera a o di un COC in formato elettronico;
- b. all'UFE, se il veicolo non dispone di nessuno dei documenti di cui alla lettera a.

² Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento, essi devono comunicare all'UFE i dati necessari per il calcolo di un'eventuale sanzione.

Art. 24¹²⁶ Fonti dei dati per il calcolo dell'obiettivo di emissione e delle emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi

I dati utilizzati per il calcolo dell'obiettivo individuale e per il calcolo delle emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi devono provenire da un documento rilasciato dal costruttore, da un'autorità statale o da un organo di controllo elencato nell'allegato 2 OATV¹²⁷ o da un organo di controllo estero ed equivalente al COC.

Art. 25¹²⁸ Determinazione delle emissioni di CO₂ di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri¹²⁹

¹ Per determinare le emissioni di CO₂ di un'automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero si utilizzano le emissioni secondo la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale secondo l'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 (WLTP).¹³⁰

² Nel caso di veicoli per i quali non sono disponibili valori determinati secondo il WLTP, le emissioni di CO₂ sono calcolate secondo l'allegato 4.

³ Se le emissioni di CO₂ non possono essere calcolate secondo l'allegato 4, si presume un valore di 350 g CO₂/km per le automobili e di 400 g CO₂/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri.

¹²⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

¹²⁷ RS **741.511**

¹²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

¹²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

Art. 25a¹³¹ Determinazione delle emissioni di CO₂ di veicoli pesanti

¹ Per determinare le emissioni di CO₂ di un veicolo pesante valgono:

- a. l'assegnazione del veicolo a un sottogruppo di veicoli secondo i criteri dell'allegato I punto 1 del regolamento (UE) 2019/1242¹³²;
- b. il valore di emissione in grammi per tonnellata-chilometro calcolato secondo i criteri dell'allegato I punto 2.2 del regolamento (UE) 2019/1242.

² Se le emissioni di CO₂ non possono essere determinate secondo il capoverso 1, si presumono i seguenti valori di emissione:

- a. per veicoli che non dispongono di una propulsione esclusivamente elettrica: 1,1 volte il valore iniziale del relativo sottogruppo di veicoli secondo l'allegato 4a numero 3.3;
- b. per veicoli a propulsione esclusivamente elettrica: 0 grammi per tonnellata-chilometro.

Sezione 4:¹³³**Preso in considerazione delle riduzioni di emissioni di CO₂ e agevolazioni****Art. 26** Riduzione mediante ecoinnovazioni

Se per le automobili o per gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o le emissioni di CO₂ di un veicolo di un piccolo importatore sono ridotte mediante l'impiego di ecoinnovazioni, tale riduzione viene considerata fino a un massimo di 7 g CO₂/km.

Art. 26a¹³⁴**Art. 26b** Riduzione mediante carburanti sintetici rinnovabili

¹ La riduzione di emissioni di CO₂ conseguita mediante l'impiego di carburanti sintetici rinnovabili è considerata nelle emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un veicolo di un piccolo importatore si calcola secondo l'allegato 4b.

¹³¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹³² Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.

¹³³ Originaria prima dell'art. 30. Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹³⁴ Abrogato dalla cifra III dell'O del 21 mag. 2025 sull'efficienza energetica, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 382).

² Sono considerati carburanti sintetici rinnovabili secondo l'articolo 11a della legge sul CO₂ i carburanti rinnovabili che:

- a. sono stati prodotti utilizzando fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa; e
- b. sono impiegati per la propulsione di veicoli.

³ La domanda di presa in considerazione di una riduzione di emissioni di CO₂ deve essere presentata all'UFE:

- a. entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento nel caso di grandi importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
- b. antecedentemente alla prima messa in circolazione nel caso di piccoli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
- c. entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento nel caso di importatori di veicoli pesanti.

Art. 26c Agevolazioni per veicoli a basse o a zero emissioni

¹ Se negli anni 2025–2027 e 2030 la quota di automobili o di autofurgoni e trattori a sella leggeri a basse o a zero emissioni di un parco veicoli nuovi di un grande importatore, calcolata secondo l'allegato 4c numero 1.1.3, supera le percentuali indicate di seguito, nel calcolare le emissioni medie di CO₂ di tale parco veicoli nell'anno di riferimento in questione è applicata una riduzione in conformità al capoverso 3:

- a. per automobili:
 - 1. nell'anno di riferimento 2025: del 23 per cento,
 - 2. nell'anno di riferimento 2026: del 24 per cento,
 - 3. nell'anno di riferimento 2027: del 25 per cento;
- b. per autofurgoni e trattori a sella leggeri:
 - 1. nell'anno di riferimento 2025: dell'8 per cento,
 - 2. nell'anno di riferimento 2026: del 9 per cento,
 - 3. nell'anno di riferimento 2027: del 10 per cento,
 - 4. nell'anno di riferimento 2030: del 30 per cento.

² Se negli anni 2025–2027 e 2030 la quota di veicoli pesanti a zero emissioni di un parco veicoli nuovi di un grande importatore supera le percentuali indicate di seguito, nel calcolare le emissioni medie di CO₂ di tale parco veicoli nell'anno di riferimento in questione è applicata una riduzione in conformità al capoverso 3:

- a. negli anni di riferimento 2025–2027: il 6 per cento;
- b. nell'anno di riferimento 2030: il 10 per cento.

³ La riduzione corrisponde all'ammontare del superamento, ma fino ad un massimo del:

- a. per automobili:
 - 1. nell'anno di riferimento 2025: 7 per cento,
 - 2. nell'anno di riferimento 2026: 6 per cento,

3. nell'anno di riferimento 2027: 5 per cento;
- b. per autofurgoni e trattori a sella leggeri:
 1. nell'anno di riferimento 2025: 7 per cento,
 2. nell'anno di riferimento 2026: 6 per cento,
 3. nell'anno di riferimento 2027: 5 per cento,
 4. nell'anno di riferimento 2030: 5 per cento;
- c. per veicoli pesanti: 3 per cento.

Sezione 5:¹³⁵**Calcolo delle emissioni di CO₂ e dell'obiettivo individuale, nonché calcolo e riscossione della sanzione**¹³⁶

Art. 27¹³⁷ Calcolo delle emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi di un grande importatore

Le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi di un grande importatore si calcolano:

- a. secondo l'allegato 4c numero 1.1 in caso di un parco veicoli nuovi costituito da automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
- b. secondo l'allegato 4c numero 1.2 in caso di un parco veicoli nuovi costituito da veicoli pesanti.

Art. 27a¹³⁸ Calcolo delle emissioni di CO₂ di un veicolo pesante

Le emissioni di CO₂ di un veicolo pesante si calcolano secondo l'allegato 4c numero 2.

Art. 28¹³⁹ Obiettivo individuale

L'obiettivo individuale per le emissioni di CO₂ del parco veicoli nuovi di un grande importatore o del singolo veicolo di un piccolo importatore si calcola secondo l'allegato 4a.

¹³⁵ Originaria prima dell'art. 35.

¹³⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹³⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹³⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

Art. 29 Importi delle sanzioni

¹ Il DATEC stabilisce annualmente nell'allegato 5 gli importi di cui all'articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO₂ per il successivo anno di riferimento. Al riguardo, si fonda sui seguenti importi applicabili nell'Unione europea:

- a. in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, gli importi secondo l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/631;
- b. in caso di veicoli pesanti, gli importi secondo l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1242.¹⁴⁰

² Per la conversione in franchi svizzeri si applica il valore medio dei tassi di cambio giornalieri nella vendita dei dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell'anno precedente l'anno di riferimento.

Art. 30 Sanzione per i grandi importatori¹⁴¹

¹ Se le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi di un grande importatore superano l'obiettivo individuale, l'UFE ordina la sanzione.¹⁴²

² Ai fini del calcolo della sanzione, le emissioni che superano l'obiettivo individuale vengono arrotondate per difetto come segue:

- a. a un centesimo di grammo di CO₂/km in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
- b. a un centesimo di grammo di CO₂ per tonnellata-chilometro in caso di veicoli pesanti.¹⁴³

³ Se non paga la sanzione entro il termine stabilito, il grande importatore deve un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ne stabilisce il tasso.¹⁴⁴

⁴ ...¹⁴⁵

Art. 31 Acconti trimestrali

¹ L'UFE trasmette con cadenza trimestrale a ogni grande importatore una lista dei veicoli immatricolati per la prima volta nell'anno di riferimento in corso nonché le emissioni medie di CO₂ e l'obiettivo individuale dei suoi parchi veicoli nuovi.

² Esso può chiedere ai grandi importatori il versamento di acconti trimestrali a titolo di computo dell'eventuale sanzione nell'anno di riferimento, in particolare se:

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

¹⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁴⁵ Abrogato dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021 con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

- a. le emissioni di CO₂ medie di un parco veicoli nuovi superano l'obiettivo individuale nell'anno di riferimento di oltre 5 g CO₂/km;
- b. il grande importatore ha la propria sede all'estero;
- c. a carico del grande importatore vi sono esecuzioni pendenti o gli è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.¹⁴⁶

³ L'UFE calcola gli importi degli acconti basandosi sui dati di cui al capoverso 1. Gli acconti già versati sono considerati nella fatturazione.

⁴ Se gli acconti versati superano la sanzione dovuta per l'intero anno per il parco veicoli nuovi, l'UFE rimborsa la differenza, compreso un interesse sugli importi da rimborsare.¹⁴⁷

Art. 32 e 33¹⁴⁸

Art. 34 Garanzie

¹ Se un grande importatore è in ritardo con il pagamento di una fattura, l'UFE può decidere che fino al pagamento completo dell'importo dovuto sia trattato alla stregua di un piccolo importatore.

² Se ritiene che il pagamento della sanzione o degli interessi di mora sia a rischio, l'UFE può esigere una garanzia in forma di deposito in denaro o di garanzia bancaria.

Art. 35¹⁴⁹ Sanzione per i piccoli importatori¹⁵⁰

¹ Se le emissioni di CO₂ di un veicolo di un piccolo importatore superano l'obiettivo individuale, l'UFE ordina la sanzione.¹⁵¹

^{1bis} Nel caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, la sanzione è dovuta antecedentemente alla prima messa in circolazione del veicolo.¹⁵²

² L'articolo 30 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

³ ...¹⁵³

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

¹⁴⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

¹⁴⁸ Abrogati dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021 con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

¹⁵⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

¹⁵² Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023 (RU **2023** 581). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹⁵³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022 (RU **2022** 311). Abrogato dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

Sezione 6 ...**Art. 36**¹⁵⁴**Sezione 7 ...****Art. 37**¹⁵⁵**Art. 38 e 39**¹⁵⁶**Capitolo 4: Sistema di scambio di quote di emissioni****Sezione 1: Gestori di impianti**¹⁵⁷**Art. 40** Gestori di impianti¹⁵⁸ tenute a partecipare

¹ Un gestore di impianti è tenuto a partecipare al SSQE se esercita un'attività secondo l'allegato 6.¹⁵⁹

² Un gestore di impianti che vuole avviare un'attività secondo l'allegato 6 deve notificarlo all'UFAM al più tardi tre mesi prima del previsto avvio dell'attività.¹⁶⁰

³ La notifica deve contenere informazioni sulle attività di cui all'allegato 6 e sulle emissioni di gas serra.¹⁶¹

⁴ L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della notifica.¹⁶²

¹⁵⁴ Abrogata dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹⁵⁵ Abrogata dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹⁵⁶ Abrogati dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, con effetto al 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

¹⁵⁸ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. La correzione del 4 mar. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU **2022** 150).

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

¹⁶¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

¹⁶² Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

Art. 41¹⁶³ Deroga all'obbligo di partecipare

¹ Un gestore di impianti di cui all'articolo 40 capoverso 1 può, entro il 1° giugno, chiedere di essere esonerato dall'obbligo di partecipare al SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo, se nei tre anni precedenti le sue emissioni di gas serra sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO₂eq all'anno.

^{1bis} Un gestore di impianti secondo l'articolo 40 capoverso 2 che dimostri in modo credibile che le emissioni di gas serra degli impianti saranno durevolmente inferiori a 25 000 tonnellate di CO₂eq all'anno può chiedere la deroga all'obbligo di partecipare al SSQE con effetto immediato.

^{1ter} Un gestore di centrali elettriche di riserva a gas o ad altri vettori energetici che in caso di prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza del 25 gennaio 2023¹⁶⁴ sulla riserva invernale produca corrente elettrica e la immetta nella rete non può chiedere deroghe di cui ai capoversi 1 e 1^{bis}.¹⁶⁵

² Il gestore di impianti di cui ai capoversi 1 e 1^{bis} deve continuare a presentare un piano di monitoraggio (art. 51) e un rapporto di monitoraggio (art. 52), salvo che si sia impegnato a ridurre le emissioni di gas serra conformemente all'articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO₂.

³ Se le emissioni di gas serra degli impianti superano le 25 000 tonnellate di CO₂eq nell'arco di un anno, il loro gestore entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo. Non sono prese in considerazione le emissioni dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza sulla riserva invernale.¹⁶⁶

Art. 42 Partecipazione su domanda

¹ Un gestore di impianti può, su domanda, partecipare al SSQE se la potenza termica totale degli impianti ammonta ad almeno 10 megawatt (MW).¹⁶⁷

² Un gestore del quale si prevede che adempierà le condizioni di partecipazione di cui al capoverso 1 deve presentare la domanda al più tardi tre mesi prima del momento in cui le soddisferà per la prima volta.¹⁶⁸

^{2bis} ...¹⁶⁹

¹⁶³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

¹⁶⁴ RS **734.722**

¹⁶⁵ Introdotto dall'all. cifra II n. 1 dell'O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU **2023** 43).

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 1 dell'O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU **2023** 43).

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹⁶⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

¹⁶⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Abrogato dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

³ La domanda deve contenere informazioni riguardanti:

a.¹⁷⁰ ...

b.¹⁷¹ le potenze termiche installate negli impianti;

c.¹⁷² i gas serra emessi dagli impianti nei precedenti tre anni.

⁴ L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della domanda.

Art. 43 Impianti non considerati¹⁷³

¹ Nello stabilire se le condizioni di cui all'articolo 40 capoverso 1 o all'articolo 42 capoverso 1 siano soddisfatte e nel calcolare la quantità di diritti di emissione che un gestore di impianti deve consegnare annualmente alla Confederazione non sono considerati gli impianti negli ospedali.¹⁷⁴

² Il gestore di impianti può chiedere che inoltre non siano considerati i seguenti impianti:¹⁷⁵

a. gli impianti destinati esclusivamente alla ricerca, allo sviluppo e alla prova di nuovi prodotti e processi;

b.¹⁷⁶ gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l'articolo 3 lettera c dell'ordinanza del 4 dicembre 2015¹⁷⁷ sui rifiuti (OPSR).

³ Per i combustibili utilizzati negli impianti non considerati la tassa sul CO₂ non è restituita.¹⁷⁸

Art. 43a¹⁷⁹ Uscita

Un gestore di impianti che non soddisfa più durevolmente le condizioni di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1, può chiedere entro il 1° giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo.

¹⁷⁰ Abrogata dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

¹⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

¹⁷² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

¹⁷³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

¹⁷⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta l'all. 6 n. 2 dell'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5699).

¹⁷⁷ RS **814.600**

¹⁷⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

¹⁷⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

Art. 44¹⁸⁰ Decisione

L'UFAM decide in merito alla partecipazione dei gestori di impianti al SSQE e alla non considerazione degli impianti di cui all'articolo 43.

Art. 45¹⁸¹ Quantità massima di diritti di emissione disponibili

¹ L'UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per l'insieme dei gestori di impianti nel SSQE. Il calcolo avviene secondo l'allegato 8.

² L'UFAM trattiene ogni anno una quota dei diritti di emissione calcolati secondo il capoverso 1 per renderla accessibile ai seguenti gestori di impianti:

- a.¹⁸² gestori di impianti che secondo l'articolo 46a capoverso 1 hanno diritto a un'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione; e
- b. gestori di impianti che già partecipano al SSQE, se:
 - 1. attuano ulteriori elementi di assegnazione secondo l'articolo 46a capoverso 2, o
 - 2. la quantità di diritti di emissione da attribuire loro a titolo gratuito è aumentata sulla base dell'articolo 46b.

³ La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma:

- a.¹⁸³ di almeno il 5 per cento dei diritti di emissione secondo il capoverso 1; e
- b. dei diritti di emissione che non sono più assegnati a titolo gratuito in virtù:
 - 1. della deroga all'obbligo di partecipare al SSQE secondo l'articolo 41 o in seguito a uscite dal SSQE secondo l'articolo 43a,
1^{bis},¹⁸⁴ di una riduzione secondo l'articolo 46 capoverso 1^{bis},
 - 2. di adeguamenti secondo l'articolo 46b,
 - 3. di un rapporto di monitoraggio incompleto o errato (art. 52 cpv. 8).

⁴ Se la quota di cui al capoverso 2 non è sufficiente per adempiere completamente i diritti, i diritti di emissione sono assegnati annualmente nel seguente ordine:

- a. ai gestori di cui all'articolo 46a che fanno parte del SSQE da almeno un intero anno civile o i cui nuovi elementi di assegnazione sono in esercizio da almeno un intero anno civile;

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

¹⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

¹⁸² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

¹⁸³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

¹⁸⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

- b. ai gestori di cui all'articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE l'anno precedente o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati messi in esercizio l'anno precedente;
- c. ai gestori di impianti di cui al capoverso 2 lettera b numero 2;
- d. ai gestori di impianti di cui all'articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE nell'anno interessato o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati attivati nell'anno interessato.¹⁸⁵

⁵ Se all'interno di un gruppo di cui al capoverso 4 lettere a, b o d, i diritti non possono essere pienamente soddisfatti, per l'assegnazione dei diritti di emissione ai singoli gestori è determinante il momento in cui sono entrati a far parte del SSQE o della messa in esercizio di nuovi elementi di assegnazione. Se la notifica è effettuata solo dopo l'inizio dell'attività o solo dopo la messa in esercizio di un nuovo elemento di assegnazione, è determinante la data della notifica.¹⁸⁶

⁶ Se i diritti non possono essere pienamente soddisfatti all'interno del gruppo secondo il capoverso 4 lettera c, l'UFAM riduce proporzionalmente la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito ai singoli gestori.¹⁸⁷

Art. 46¹⁸⁸ Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

¹ L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti in base ai parametri di riferimento e ai fattori di adeguamento secondo l'allegato 9. L'UFAM tiene conto a tal fine delle prescrizioni dell'Unione europea.

^{1bis} La quantità calcolata viene ridotta del 20 per cento in caso di mancato rispetto di una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 46 LEn¹⁸⁹. Ne sono esclusi i gestori di impianti che dispongono di un cronoprogramma secondo l'articolo 5 della legge federale del 30 settembre 2022¹⁹⁰ sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli) e che, negli anni precedenti, hanno attuato le misure previste al suo interno.¹⁹¹

² La riduzione proporzionale secondo l'articolo 19 capoverso 7 della legge sul CO₂ è calcolata in anticipo per i periodi di assegnazione di cui all'allegato 9 numero 2.3. La limitazione fino al 5 per cento di tale riduzione proporzionale viene applicata annualmente.¹⁹²

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁸⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

¹⁸⁹ RS 730.0

¹⁹⁰ RS 814.310

¹⁹¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 788).

¹⁹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 46a¹⁹³ Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i gestori di impianti che partecipano per la prima volta al SSQE e per gestori di impianti con nuovi elementi di assegnazione

¹ Un gestore di impianti che a partire dal 2 gennaio 2026 partecipa per la prima volta al SSQE riceve, a partire dal momento in cui partecipa per la prima volta al SSQE, diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all'articolo 45 capoverso 2.¹⁹⁴

² Se un gestore che già partecipa al SSQE mette in esercizio un'ulteriore unità determinante per l'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione (elemento di assegnazione), riceve a partire dal momento della messa in esercizio diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all'articolo 45 capoverso 2.

³ L'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione avviene secondo gli articoli 46 e 46b.

Art. 46b¹⁹⁵ Adeguamento della quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

¹ La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è adeguata quando è modificata la quota di attività di un elemento di assegnazione per un volume secondo l'allegato 9 numero 5.1.1. L'adeguamento avviene secondo le prescrizioni dell'allegato 9 numero 5.1.

² Se la quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti viene calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore (all. 9 n. 1.2) o ai combustibili (all. 9 n. 1.3), l'adeguamento di tale quantità avviene soltanto se, in aggiunta alla modifica secondo il capoverso 1, varia la quota di attività attesa di un elemento di assegnazione per un volume secondo l'allegato 9 numero 5.1a.1. L'adeguamento avviene secondo le prescrizioni dell'allegato 9 numero 5.1a.¹⁹⁶

³ ...¹⁹⁷

⁴ La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore è adeguata anche se viene modificato un parametro secondo l'allegato 9 numero 5.2.3 per un volume di cui all'allegato 9 numero 5.2.1. L'adeguamento avviene secondo le prescrizioni di cui all'allegato 9 numero 5.2.

⁵ Se l'esercizio di un elemento di assegnazione è sospeso, al gestore non sono più attribuiti diritti di emissione a partire dalla messa fuori servizio di tale elemento di assegnazione.

¹⁹³ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

¹⁹⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

¹⁹⁷ Abrogato dalla cifra I dell'O del 19 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

6 ...¹⁹⁸

Art. 46c¹⁹⁹

Sezione 1a:²⁰⁰ Operatori di aeromobili

Art. 46d Operatori di aeromobili obbligati a partecipare

¹ Un operatore di aeromobile secondo l'allegato dell'ordinanza del 14 novembre 1973²⁰¹ sulla navigazione aerea è tenuto a partecipare al SSQE se effettua voli secondo l'allegato 13.

² Un operatore di aeromobile tenuto a partecipare al SSQE si annuncia senza indugio all'autorità competente di cui all'allegato 14.

³ Se l'operatore non può essere determinato, il detentore e in via sussidiaria il proprietario dell'aeromobile è considerato gestore.

⁴ L'UFAM può chiedere a un operatore di aeromobile di indicare un recapito in Svizzera.

Art. 46e²⁰² Quantità massima di diritti di emissione disponibili

¹ L'UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti gli operatori di aeromobili. Il calcolo avviene secondo l'allegato 15 numero 1.²⁰³

² In caso di modifica del campo di applicazione geografico del SSQE, l'UFAM può adeguare la quantità massima disponibile annualmente dei diritti di emissione per aeromobili e la quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito agli operatori di aeromobili. A tal fine tiene conto delle normative dell'UE in materia.

³ e ⁴...²⁰⁴

¹⁹⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023 (RU **2023** 581). Abrogata dalla cifra I dell'O del 19 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

¹⁹⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Abrogata dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

²⁰⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

²⁰¹ RS **748.01**

²⁰² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

²⁰³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

²⁰⁴ Abrogati dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

Art. 46²⁰⁵

Art. 46g²⁰⁶

Art. 46h²⁰⁷ Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per il consumo di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni

¹ Per il consumo di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni secondo l'allegato 15 numero 5.1 su voli che rientrano nel SSQE possono essere assegnati a titolo gratuito 550 000 diritti di emissione per il periodo 2026–2030.

² Gli operatori di aeromobili commerciali possono richiedere ogni anno entro il 31 marzo l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i voli dell'anno precedente.

³ L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l'allegato 15 numeri 5.2–5.5.

⁴ Se la quantità complessiva di diritti di emissione richiesta ai fini dell'assegnazione a titolo gratuito supera la quantità disponibile, l'UFAM riduce proporzionalmente la quantità da assegnare ai singoli operatori.

⁵ L'UFAM pubblica le quantità dei diritti di emissione assegnati ogni anno a titolo gratuito ai singoli operatori di aeromobili.

Sezione 2:²⁰⁸ **Vendita all'asta dei diritti di emissione**

Art. 47 Diritto a partecipare

Hanno diritto a partecipare all'asta dei diritti di emissione i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell'Unione europea, nonché le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea provenienti dallo Spazio economico europeo (SEE), sempre che dispongano di un conto secondo l'articolo 57.

Art. 48 Svolgimento dell'asta

¹ L'UFAM vende all'asta regolarmente i diritti di emissione a disposizione per gli impianti e per gli aeromobili del relativo anno che non vengono assegnati a titolo gratuito.²⁰⁹

²⁰⁵ Abrogato dalla cifra I dell'O del 19 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

²⁰⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023 (RU **2023** 581). Abrogato dalla cifra I dell'O del 19 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

²⁰⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

²⁰⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

²⁰⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

^{1bis} La quantità dei diritti di emissione per impianti da vendere all'asta viene ridotta del 50 per cento se la differenza tra l'offerta di diritti di emissione per impianti e la domanda di diritti di emissione per impianti (quantità in circolazione) corrisponde a oltre il 50 per cento della quantità massima di diritti di emissione per impianti disponibili nell'anno precedente conformemente all'articolo 45 capoverso 1. Il calcolo della quantità in circolazione viene effettuato secondo quanto previsto nell'allegato 8 numero 2.²¹⁰

² L'UFAM può interrompere l'asta senza aggiudicazioni, se:

- a. vi è il sospetto di accordi in materia di concorrenza o pratiche illecite da parte di partecipanti all'asta che dominano il mercato;
- b. il prezzo d'aggiudicazione nel periodo dell'asta si discosta significativamente dal prezzo rilevante nel mercato secondario nell'Unione europea; o
- c. rischi di sicurezza o altre ragioni mettono in pericolo il regolare svolgimento dell'asta.

³ L'UFAM deve segnalare ogni sospetto secondo il capoverso 2 lettera a alle autorità in materia di concorrenza.

⁴ Nel caso un'asta sia interrotta per motivi di cui al capoverso 2 o la quantità di diritti di emissione messi all'asta non sia richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti saranno messi all'asta in seguito.

⁵ I diritti di emissione non assegnati a un'asta sono cancellati a conclusione del periodo d'impegno.

⁶ L'UFAM può affidare l'asta ad organizzazioni private.

Art. 49 Informazioni richieste per la partecipazione

¹ I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell'Unione europea, nonché le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea che partecipano all'asta dei diritti di emissione e provengono dallo SEE, devono fornire anticipatamente all'UFAM le seguenti informazioni:

- a. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di presentare le offerte;
- b. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di convalidare le offerte;
- c. dichiarazione in cui essi, nonché le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte, dichiarano di accettare le condizioni generali d'asta.

² Le persone di cui al capoverso 1 possono omettere di presentare un estratto del casellario giudiziale svizzero se certificano con una conferma notarile che non sussistono condanne per reati di cui all'articolo 59a capoverso 1 lettera b.

²¹⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021 (RU **2021** 859). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

³ I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili tenuti a partecipare al SSQE nell'Unione europea devono, in aggiunta al capoverso 1, fornire una prova di un conto per gestori nel registro dell'Unione, nonché indicare un recapito in Svizzera.

⁴ Le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea provenienti dallo SEE devono, in aggiunta al capoverso 1, indicare un recapito in Svizzera e fornire le seguenti informazioni:

- a. una prova riguardante l'ammissione diretta all'asta nell'Unione europea;
- b. informazioni sulla categorizzazione secondo la regolamentazione dell'Unione europea;
- c. una conferma che la partecipazione all'asta avviene esclusivamente per conto proprio.

⁵ L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per partecipare all'asta.

⁶ I documenti d'identità e gli estratti del casellario giudiziale di cui al capoverso 1 lettere a e b, nonché le informazioni di cui al capoverso 5, devono essere autenticati. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore autenticazione. La data dei documenti da presentare e la data dell'autenticazione o dell'ulteriore autenticazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

⁷ Le informazioni sono registrate nel registro dello scambio di quote di emissioni.

Art. 49a Carattere vincolante delle offerte d'asta

¹ Le offerte per l'asta dei diritti di emissione sono presentate in euro e diventano vincolanti dopo essere state approvate da una persona autorizzata a convalidarle.

² La fattura per i diritti di emissione messi all'asta deve essere saldata in euro e tramite un conto bancario in Svizzera o nello SEE. In caso di mancato pagamento, l'UFAM può escludere il partecipante dalle aste future.

Sezione 3: Rilevamento dei dati e monitoraggio

Art. 50²¹¹ Rilevamento dei dati

¹ L'UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati che sono necessari per:

- a. calcolare la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti i gestori di impianti nel SSQE;
- b. calcolare la prima volta la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito.²¹²

²¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

²¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

^{1bis} Il gestore rileva i dati necessari per l'adeguamento della quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito secondo l'articolo 46*b*.²¹³

² I gestori d'impianti sono tenuti a collaborare. In caso di violazione dell'obbligo di collaborazione, non saranno assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.

³ Gli operatori di aeromobili sono responsabili del rilevamento dei dati relativi alle loro attività conformemente alla presente ordinanza.

Art. 51²¹⁴ Piano di monitoraggio

¹ I gestori di impianti sottopongono per approvazione all'autorità competente di cui all'allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all'articolo 40 capoverso 2 o dopo presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 42. A tale scopo, utilizzano il modello messo a disposizione o approvato dall'UFAM.²¹⁵

² Gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all'autorità competente di cui all'allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica dell'obbligo di partecipare per la prima volta di cui all'articolo 46*d* capoverso 2. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all'UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o un modello approvato dall'UFAM.²¹⁶

³ Il piano di monitoraggio deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 16.

⁴ Il piano di monitoraggio deve essere adeguato se non soddisfa più i requisiti di cui all'allegato 16. Il piano di monitoraggio adeguato deve essere presentato all'autorità competente di cui all'allegato 14 per approvazione.²¹⁷

⁵ Il piano di monitoraggio del CO₂ conformemente all'ordinanza del 2 giugno 2017²¹⁸ sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull'elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree è considerato come piano di monitoraggio.

Art. 52²¹⁹ Rapporto di monitoraggio

¹ I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili devono presentare annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, un rapporto di monitoraggio all'autorità competente di cui all'allegato 14. Se il rapporto di monitoraggio deve essere presentato

²¹³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

²¹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

²¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

²¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²¹⁸ [RU 2017 3477; 2019 1477]

²¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

all'UFAM, è utilizzato a tal fine un modello messo a disposizione o approvato dall'UFAM.²²⁰

² Il rapporto di monitoraggio deve riportare le informazioni di cui all'allegato 17. L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni, se necessarie per il monitoraggio.

³ L'UFAM può chiedere in ogni momento che il rapporto di monitoraggio del gestore di impianti sia verificato da un organismo da esso autorizzato.

⁴ Gli operatori di aeromobili devono far verificare il loro rapporto di monitoraggio da un organismo di controllo di cui all'allegato 18.

⁵ Il rapporto di monitoraggio di operatori di aeromobili le cui emissioni di CO₂ sono inferiori ai valori limite di cui all'articolo 28a paragrafo 4 della direttiva 2003/87/CE²²¹ si considera verificato se le emissioni di CO₂ sono state determinate con lo strumento per emettitori di entità ridotta di cui al regolamento (UE) n. 606/2010²²² e se, a tal fine, sono stati utilizzati i dati dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).²²³

⁶ Se viene presentato un rapporto di monitoraggio inesatto, incompleto o che non rispetta i termini stabiliti, l'autorità competente di cui all'allegato 14 stima le emissioni determinanti a spese del gestore di impianti o dell'operatore di aeromobili.²²⁴

⁷ In caso di dubbi sulla correttezza del rapporto di monitoraggio verificato, l'autorità competente di cui all'allegato 14 può correggere le emissioni entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.

⁸ Se nel rapporto di monitoraggio i dati necessari per un adeguamento secondo l'articolo 46b sono errati o incompleti, l'UFAM stabilisce una scadenza adeguata affinché possano essere riveduti. Se il rapporto di monitoraggio non è corretto o completato entro tale scadenza, per gli elementi di assegnazione in questione i diritti di emissione non sono assegnati a titolo gratuito per l'anno corrispondente.²²⁵

²²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²²¹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema di scambio per le quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2024/795, GU L, 2024/795, 29.2.2024.

²²² Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte, GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25.

²²³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²²⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Art. 53²²⁶ Obbligo di notifica in caso di cambiamenti

¹ I partecipanti al SSQE notificano senza indugio all'autorità competente secondo l'allegato 14:

- a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull'assegnazione dei diritti di emissione a titolo gratuito;
- b. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

² Gli operatori di aeromobili che non operano più voli secondo l'allegato 13 lo comunicano all'autorità competente di cui all'allegato 14 al più tardi tre mesi dopo la cessazione delle relative operazioni di volo.

³ I gestori di impianti che esercitano un'attività di cui all'allegato 6 e sono esentati dall'obbligo di partecipare al SSQE informano senza indugio l'UFAM:

- a. se le emissioni di gas serra annuali degli impianti sono pari o superiori a 25 000 tonnellate di CO₂eq;
- b. di qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.²²⁷

Art. 54 Compiti dei Cantoni

¹ I Cantoni verificano se i gestori di impianti adempiono ai loro obblighi di notifica di cui agli articoli 40 capoverso 2 e 53 capoversi 1 e 3 e se le informazioni trasmesse sono complete e comprensibili.²²⁸

² L'UFAM mette a disposizione dei Cantoni le informazioni che servono a tale scopo.

³ Se constatata che i requisiti sanciti nella presente ordinanza non sono adempiuti, il Cantone informa senza indugio l'UFAM.

⁴ L'UFAM può coinvolgere i Cantoni per chiarire domande a cui è necessario rispondere per l'esecuzione delle disposizioni relative al SSQE.²²⁹

²²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

²²⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²²⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Sezione 4: Obbligo di consegna di diritti di emissione²³⁰**Art. 55²³¹ Obbligo**

¹ I gestori di impianti consegnano annualmente all'UFAM i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti considerati.²³²

^{1bis} Non è considerato emissione rilevante di gas serra il CO₂ che:

- a. è catturato e stoccato geologicamente o sequestrato chimicamente in via permanente in Svizzera all'interno di carbonati minerali impiegati in prodotti da costruzione secondo i requisiti di cui all'allegato 19;
- b. è catturato e stoccato geologicamente in via permanente in uno Stato contraente dello SEE all'interno di un sito di stoccaggio autorizzato secondo il capitolo 3 della direttiva 2009/31/CE²³³ o sequestrato chimicamente in via permanente all'interno di carbonati minerali impiegati in prodotti da costruzione.²³⁴

² Gli operatori di aeromobili consegnano annualmente all'autorità competente di cui all'allegato 14 i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni di CO₂ rilevate nel quadro dell'articolo 52 dall'operatore di aeromobili.²³⁵

^{2bis} Se un operatore di aeromobili deve adempiere obblighi sia nel SSQE della Svizzera sia nel SSQE dell'UE, l'UFAM, per gli operatori che amministra, computa dapprima i diritti di emissione consegnati ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dal SSQE europeo.²³⁶

³ I partecipanti al SSQE adempiono questo obbligo entro il 30 settembre per le emissioni di gas serra dell'anno precedente.²³⁷

²³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

²³¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

²³² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

²³³ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1013/2006, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1999, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

²³⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

²³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

²³⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

²³⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

Art. 55a²³⁸ Caso di rigore

¹ Nei casi in cui i diritti di emissione europei non sono riconosciuti nel SSQE svizzero secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'accordo SSQE²³⁹, l'UFAM può computare secondo l'articolo 55 diritti di emissione europei all'obbligo di un partecipante al SSQE svizzero, se quest'ultimo prova che:

- a. senza il computo non può adempiere al proprio obbligo di consegna secondo l'articolo 55;
- b. ha partecipato alla vendita all'asta dei diritti di emissione conformemente all'articolo 48 facendo offerte a prezzi di mercato per la quantità di diritti di emissione necessaria;
- c. l'acquisizione dei diritti di emissione mancanti emessi dalla Confederazione secondo l'articolo 45 capoverso 1 o l'articolo 46e capoverso 1 al di fuori del quadro delle aste pregiudicherebbe notevolmente la competitività del partecipante al SSQE.

² Per valutare il pregiudizio notevole alla competitività, l'UFAM considera in particolare anche i ricavi che il partecipante al SSQE ha ottenuto dalla vendita dei diritti di emissione emessi dalla Confederazione.

³ La domanda deve essere presentata all'UFAM entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno in cui è stato fatto valere per la prima volta il caso di rigore. L'UFAM decide ogni anno sulla quantità di diritti di emissione europei computabili.

⁴ Se il collegamento con il registro dello scambio di quote di emissioni europeo non è disponibile né prevedibile, i diritti di emissione europei devono essere trasferiti ogni anno su un conto della Confederazione Svizzera nel registro dello scambio di quote di emissioni dell'Unione europea.

Art. 55b a 55d²⁴⁰**Art. 56** Inosservanza dell'obbligo

¹ Se un partecipante al SSQE non adempie all'obbligo di consegna dei diritti di emissione entro il termine stabilito, l'UFAM decide la sanzione di cui all'articolo 21 della legge sul CO₂.²⁴¹

² Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.²⁴²

²³⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

²³⁹ RS **0.814.011.268**

²⁴⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335). Abrogati dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

²⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

²⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

³ I diritti di emissione mancanti non consegnati dal partecipante al SSQE entro il 31 gennaio dell'anno successivo sono detratti dai diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito in quell'anno.²⁴³

Sezione 5: Registro dello scambio di quote di emissioni²⁴⁴

Art. 57²⁴⁵ Principio

¹ I partecipanti al SSQE devono avere un conto per gestori nel registro dello scambio di quote di emissioni; sono esclusi gli operatori di aeromobili amministrati da un'autorità estera conformemente all'allegato 14.

² I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE dell'Unione europea nonché le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea provenienti dallo SEE che desiderano partecipare all'asta devono avere un conto personale.

³ Gli importatori e i produttori di combustibili fossili secondo il capitolo 7 che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto per gestori o un conto personale.²⁴⁶

⁴ Tutte le altre imprese e persone che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto personale.

⁵ Chi riceve attestati per un progetto o un programma di cui all'articolo 5, per riduzioni delle emissioni secondo l'articolo 12 o per riduzioni delle emissioni da una convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione secondo l'articolo 12a può farli rilasciare anche direttamente sul conto per gestori o sul conto personale di un terzo.

⁶ Un titolare di conti personali può depositare sui suoi conti personali al massimo un milione di diritti di emissione.

Art. 58²⁴⁷ Apertura di un conto

¹ Chi chiede l'apertura di un conto secondo l'articolo 57 deve presentare domanda all'UFAM.

² La domanda deve contenere:

²⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

²⁴⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

²⁴⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

²⁴⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

²⁴⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

- a. per i gestori di impianti o gli operatori di aeromobili e altre imprese: un estratto del registro di commercio e la fotocopia di un documento d'identità della persona autorizzata a rappresentarli;
- b. per le persone fisiche: un documento d'identità;
- b^{bis}.²⁴⁸ per le autorità competenti di uno Stato partner: una conferma ufficiale del Governo e una fotocopia di un documento d'identità della persona autorizzata a rappresentarle;
- c. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e documento d'identità della persona richiedente;
- d. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone titolari di una procura sul conto;
- e. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di convalidare le offerte;
- f. una dichiarazione con la quale la persona richiedente accetta le condizioni generali relative al registro dello scambio di quote di emissioni.

³ È possibile derogare alla presentazione di un estratto del casellario giudiziale svizzero se si certifica, con una conferma notarile, che non sussistono condanne per reati di cui all'articolo 59a capoverso 1 lettera b.

⁴ L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni se necessarie per l'apertura del conto.

⁵ Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano con un'altra prova la loro esistenza e l'autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentarle.

⁶ Le informazioni relative agli estratti del registro di commercio, ai documenti d'identità, agli estratti del casellario giudiziale nonché le informazioni di cui ai capoversi 4 e 5 devono essere autenticate. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore certificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell'autenticazione o dell'ulteriore certificazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

⁷ L'UFAM apre il conto richiesto dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione e non appena la persona richiedente ha versato gli emolumenti.

⁸ Gli operatori di aeromobili per i quali l'UFAM è competente devono depositare, entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione del loro piano di monitoraggio o dall'assegnazione alla Svizzera, una richiesta di apertura di un conto nel registro dello scambio di quote di emissioni. La richiesta deve contenere il numero di identificazione univoco di ciascuno degli aeromobili gestiti della persona richiedente che rientrano nel SSQE della Svizzera o nel SSQE dell'Unione europea.

²⁴⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 59²⁴⁹ Recapito e sede o domicilio

¹ Chi ha un conto personale secondo l'articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera per le seguenti persone:

- a. per le imprese, la persona autorizzata a rappresentare l'impresa e, per le persone fisiche, il titolare del conto;
- b. i titolari di una procura sul conto; e
- c. le persone incaricate di convalidare le transazioni.

² Chi ha un conto per gestori o personale secondo l'articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera o nello SEE per le seguenti persone:

- a. le persone incaricate di presentare le offerte; e
- b. le persone incaricate di convalidare le offerte.

^{2bis} Chi ha sede o domicilio nel Regno Unito, invece di un domicilio di notifica in Svizzera o nel SEE può designare per persone di cui al capoverso 2 un domicilio di notifica nel Regno Unito.²⁵⁰

³ Un'impresa che ha un conto per gestori o personale secondo l'articolo 57 deve designare una sede in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

⁴ Il titolare di un conto per gestori o personale secondo l'articolo 57 deve designare un domicilio in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

⁵ I capoversi 3 e 4 non si applicano:

- a. ai conti di operatori di aeromobili al di fuori della Svizzera o dello SEE;
- b. alle imprese e alle persone con sede o domicilio nel Regno Unito, se dispongono di un conto bancario in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito;
- c.²⁵¹ alle autorità competenti di uno Stato partner.²⁵²

Art. 59a²⁵³ Rifiuto dell'apertura di un conto

¹ L'UFAM rifiuta l'apertura di un conto o l'iscrizione di titolari di una procura sul conto, di persone incaricate di presentare l'offerta, di persone incaricate di convalidare la transazione e di persone incaricate di convalidare l'offerta, se:

²⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

²⁵⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

²⁵¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

²⁵² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

²⁵³ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

- a. le informazioni o i documenti trasmessi sono incompleti, inesatti o incomprensibili;
- b. l'impresa, il gestore o una delle persone menzionate nella frase introduttiva sono stati condannati negli ultimi dieci anni per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio oppure per altri reati legati allo scambio di emissioni o alla legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario o sul finanziamento del terrorismo o per altri reati gravi, nell'ambito dei quali il conto è stato utilizzato illecitamente.

² Sospende l'apertura del conto o l'iscrizione se contro l'impresa o una persona di cui al capoverso 1 lettera b è pendente un'inchiesta per un reato menzionato nel capoverso 1 lettera b.

³ Se è rifiutata l'apertura di un conto a un gestore di impianti o a un operatore di aeromobili tenuto a partecipare al SSQE, l'UFAM apre un conto bloccato sul quale sono accreditati tutti i diritti di emissione assegnati secondo l'articolo 46, 46b o 46f. Il conto è bloccato fino alla decadenza dei motivi del rifiuto di apertura del conto.²⁵⁴

Art. 60²⁵⁵ Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni

¹ Tutti i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni, gli attestati e le offerte d'asta devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

² Le modifiche relative all'entità dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati sono valide unicamente se sono iscritte nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

³ I certificati di riduzione delle emissioni per le seguenti riduzioni delle emissioni non possono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni:

- a. le riduzioni certificate delle emissioni a lungo termine (ICER);
- b. le riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER);
- c. le riduzioni certificate delle emissioni conseguite per progetti di cattura e di sequestro geologico del CO₂ (CCS).

⁴ L'UFAM tiene un verbale sotto forma di banca dati elettronica sul rilascio di attestati e di diritti di emissione.²⁵⁶

Art. 61²⁵⁷ Transazioni

¹ I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati possono essere scambiati liberamente.

²⁵⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

²⁵⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

²⁵⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

²⁵⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

² I titolari di una procura sul conto e le persone incaricate di presentare offerte d'asta, nonché le persone incaricate di convalidare le transazioni e le persone incaricate di convalidare le offerte d'asta hanno diritto a un accesso protetto al Registro dello scambio di quote di emissioni.

³ Per ogni ordine di transazione di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati, i titolari di una procura devono indicare:

- a. il conto di provenienza e il conto di destinazione; e
- b. il tipo e la quantità di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati da trasferire.

⁴ I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni o gli attestati vengono trasferiti quando la persona incaricata di convalidare le transazioni approva la transazione.

⁵ La transazione è effettuata secondo una procedura standardizzata.

Art. 62²⁵⁸ Tenuta del Registro

¹ L'UFAM tiene elettronicamente il Registro dello scambio di quote di emissioni e verbalizza tutte le transazioni e le offerta d'asta.

² Garantisce che, sulla base dei verbali, sia possibile risalire in qualsiasi momento a ogni transazione e offerta.

³ Oltre alle informazioni presentate al momento dell'apertura del conto, l'UFAM può esigere in ogni momento ulteriori informazioni se ciò è necessario alla gestione sicura del Registro dello scambio di quote di emissioni.

⁴ L'UFAM verifica almeno una volta ogni tre anni se le informazioni fornite per l'apertura del conto sono ancora complete, aggiornate ed esatte, e invita il titolare del conto a segnalare, se del caso, eventuali modifiche.²⁵⁹

Art. 63 Esclusione della responsabilità

La Confederazione non risponde dei danni causati da:

- a.²⁶⁰ una transazione non corretta di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni, di attestati e di offerte d'asta;
- b. un accesso limitato al Registro dello scambio di quote di emissioni;
- c. un utilizzo abusivo del Registro dello scambio di quote di emissioni da parte di terzi.

²⁵⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

²⁵⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

²⁶⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

Art. 64²⁶¹ Blocco e chiusura del conto

¹ Se le disposizioni relative al Registro dello scambio di quote di emissioni sono violate o se è pendente un'inchiesta per un reato menzionato nell'articolo 59a capoverso 1 lettera b, l'UFAM blocca l'accesso agli utenti o ai conti in questione. Il blocco dura finché le prescrizioni sono nuovamente rispettate o l'inchiesta è archiviata.

² L'UFAM può chiudere i conti:

- a. su cui non sono contabilizzati diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati e che non sono stati utilizzati per almeno un anno;
- b. i cui titolari o utenti registrati violano le disposizioni sul registro dello scambio di quote di emissioni da almeno un anno;
- c. se gli emolumenti annuali per la gestione del conto non sono stati pagati da più di un anno.²⁶²

^{2bis} Dal 1° gennaio 2026 l'UFAM chiude i conti per gestori con impegno di riduzione secondo l'articolo 31 della legge sul CO₂. I gestori interessati hanno la possibilità di aprire un conto personale secondo l'articolo 57 capoverso 4.²⁶³

³ Se un conto che deve essere chiuso presenta un saldo positivo, l'UFAM invita il titolare del conto a indicare entro 40 giorni lavorativi un altro conto sul quale devono essere trasferite le unità. Se a tale richiesta non segue riscontro, l'UFAM cancella le unità interessate.²⁶⁴

Art. 65²⁶⁵ Pubblicazione di informazioni e protezione dei dati

L'UFAM può pubblicare elettronicamente i seguenti dati contenuti nel registro dello scambio di quote di emissioni, sempre che il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari siano tutelati:

- a. il numero di conto;
- b. le informazioni di contatto e i dati in conformità ai documenti d'identità delle seguenti persone:
 1. persone di cui all'articolo 57 capoversi 1–4,
 2. persone incaricate di convalidare le offerte d'asta,
 3. persone incaricate di presentare le offerte d'asta,
 4. titolari di una procura sul conto,
 5. persone incaricate di convalidare le transazioni;

²⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

²⁶² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

²⁶³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

²⁶⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

²⁶⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

- c. i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati per ogni conto;
- c^{bis}. le transazioni;
- d.²⁶⁶ per i partecipanti SSQE: i dati riguardanti gli impianti, gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all'obbligo;
- d^{bis}.²⁶⁷ per gli operatori di aeromobili gestiti da un'autorità estera fino all'entrata in vigore dell'accordo SSQE²⁶⁸: i dati riguardanti gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all'obbligo, non prima del 2012;
- d^{ter}.²⁶⁹ per le aste: le offerte d'asta, la data e la quantità delle aste, la quantità minima e massima delle offerte, il prezzo e la quantità aggiudicati, i partecipanti ammessi all'asta;
- e.²⁷⁰ per i progetti e i programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all'estero: la quantità di attestati rilasciati per ogni periodo di monitoraggio, il numero di conto per gestori o di conto personale sul quale sono rilasciati gli attestati per il progetto o il programma nonché i numeri di serie degli attestati rilasciati;
- f.²⁷¹ per le persone soggette all'obbligo di compensazione: l'ammontare dell'obbligo di compensazione, la quantità di attestati, di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione consegnati per adempiere l'obbligo;
- g.²⁷² per gestori con impegno di riduzione: la quantità di certificati di riduzione delle emissioni, di diritti di emissione e di attestati consegnati per adempiere all'impegno di riduzione.

²⁶⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

²⁶⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

²⁶⁸ RS **0.814.011.268**

²⁶⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

²⁷⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

²⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

²⁷² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

Capitolo 5: Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

Sezione 1: Condizioni e contenuto²⁷³

Art. 66²⁷⁴ Condizioni

¹ I gestori di impianti possono prendere un impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO₂ se le emissioni di gas serra generate dall'attività economica o di diritto pubblico corrispondono ad almeno il 60 per cento delle emissioni complessive di gas serra dell'ubicazione.

² I gestori di impianti esercitano un'attività economica quando:

- a. sono iscritti nel registro di commercio;
- b. dispongono di un numero d'identificazione delle imprese (numero IDI); e
- c. esercitano l'attività in concorrenza con altri attori del mercato.

³ La produzione di calore o freddo per edifici abitativi non è considerata un'attività economica.

⁴ Un impegno di riduzione può essere assunto se gli impianti gestiti da enti pubblici sono utilizzati per una delle seguenti attività di diritto pubblico:

- a. gestione di piscine;
- b. gestione di piste di ghiaccio artificiale;
- c. gestione di locomotive e navi con trazione a vapore;
- d. gestione di ospedali nonché di case di riposo e di cura;
- e. produzione di calore o freddo generati da combustibili fossili, immessa in reti regionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento o utilizzata da gestori di impianti di cui al capoverso 1; è fatta eccezione per la produzione di calore o freddo per edifici abitativi.

⁵ I gestori di impianti che ricevono un contributo per la riduzione delle emissioni di CO₂ negli edifici non possono assumere alcun impegno di riduzione per l'anno in questione.

Art. 66a²⁷⁵ Contenuto dell'impegno di riduzione

¹ Con l'impegno di riduzione, il gestore si impegna a:

- a. conseguire un aumento della propria efficienza in termini di emissioni di gas serra in linea con il proprio obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra desunto dalla convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46

²⁷³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁷⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁷⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

capoverso 2 LEn²⁷⁶, che tuttavia ammonti annualmente ad almeno il 2,25 per cento rispetto al valore iniziale della convenzione sugli obiettivi (impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra); oppure

- b. ottenere un effetto globale dei propri provvedimenti in linea con il proprio obiettivo basato sui provvedimenti desunti dalla convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 LEn, che tuttavia corrisponda annualmente ad una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 2,25 per cento rispetto al valore iniziale della convenzione sugli obiettivi (impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti).

^{1bis} L'UFAM approva, su richiesta, un valore minimo inferiore al 2,25 per cento se un gestore dimostra, nel piano di decarbonizzazione, che una quota elevata di emissioni di gas serra viene generata dall'utilizzazione di calore di processo ad alta temperatura e che non è disponibile alcuna alternativa ragionevolmente esigibile all'impiego di combustibili fossili classici.²⁷⁷

² Il valore minimo del 2,25 per cento ed eventuali valori minimi per cui è stata approvata una riduzione secondo il capoverso 1^{bis} valgono solo per le emissioni di gas serra dei combustibili fossili classici.²⁷⁸

³ L'impegno di riduzione può comprendere anche provvedimenti con i quali il CO₂ è catturato e stoccato geologicamente o sequestrato chimicamente in via permanente all'interno di carbonati minerali impiegati in prodotti da costruzione secondo i requisiti di cui all'allegato 19.

⁴ Per la determinazione dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell'obiettivo basato sui provvedimenti sono considerati tutti i provvedimenti con una durata d'ammortamento fino a sei anni. Nel caso di provvedimenti infrastrutturali, in particolare provvedimenti relativi a edifici, a impianti durevoli e a impianti trasversali rispetto a prodotti o processi, vale una durata d'ammortamento fino a 12 anni.

Art. 67²⁷⁹ Impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra

Possono prendere un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra i seguenti gestori di impianti:

- a. i gestori i cui impianti nei due anni precedenti hanno emesso gas serra in quantità pari ad almeno 200 tonnellate di CO₂eq all'anno; oppure
- b. i gestori che intendono richiedere il rimborso del supplemento rete secondo l'articolo 39 LEn²⁸⁰.

²⁷⁶ RS 730.0

²⁷⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 788).

²⁷⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 788).

²⁷⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁸⁰ RS 730.0

Art. 68²⁸¹ Impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti

Possono prendere un impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti i gestori di impianti che nei due anni precedenti hanno emesso gas serra in quantità pari al massimo a 1500 tonnellate di CO₂eq all'anno.

Art. 68a²⁸² Raggruppamento per l'impegno di riduzione

¹ I gestori di impianti possono costituire un raggruppamento per l'impegno di riduzione se le condizioni di cui all'articolo 66 sono rispettate singolarmente per ogni ubicazione.

² La convenzione sugli obiettivi del raggruppamento di cui all'articolo 41 o all'articolo 46 capoverso 2 LEn²⁸³ deve comprendere tutte le ubicazioni dei gestori partecipanti. Un raggruppamento può contare al massimo 50 ubicazioni. L'UFAM può concedere deroghe, su richiesta, laddove le ubicazioni siano gestite in modo centralizzato.

³ Nel piano di decarbonizzazione devono essere indicati i provvedimenti per ogni ubicazione. Un raggruppamento può presentare più di un piano di decarbonizzazione.

⁴ Il raggruppamento deve designare un rappresentante.

Sezione 2: Domanda di determinazione di un impegno di riduzione²⁸⁴**Art. 69²⁸⁵**

¹ La domanda di determinazione di un impegno di riduzione deve essere presentata all'UFAM entro il 1° settembre dell'anno precedente tramite il Sistema di informazione e di documentazione secondo l'articolo 40c capoverso 1 della legge sul CO₂.

² La domanda deve contenere:

- a. il nome e l'indirizzo del gestore degli impianti;
- b. nel caso di un raggruppamento, il nome e l'indirizzo di tutti i gestori che costituiscono il raggruppamento;
- c. il nome e le informazioni di contatto delle persone competenti;
- d. informazioni sull'attività economica o di diritto pubblico;
- e. le emissioni di gas serra generate nei due anni precedenti in tonnellate di CO₂eq;

²⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁸² Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁸³ RS 730.0

²⁸⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁸⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

- f. un'analisi del potenziale di riduzione;
- g. gli EGID di tutti gli impianti;
- h. gli IDI;
- i. informazioni sulla cassa di compensazione AVS competente e i numeri di conteggio AVS;
- j. se il gestore, oltre agli impianti per i quali richiede la determinazione dell'impegno di riduzione, gestisce anche impianti per i quali non riceve il rimborso della tassa sul CO₂ o con i quali partecipa al SSQE: informazioni sulla delimitazione di tali impianti all'interno dei numeri di conteggio AVS del gestore;
- k. la convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 LEn²⁸⁶, incluso l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l'obiettivo basato sui provvedimenti perseguito.

³ Se necessario per la determinazione dell'impegno di riduzione, l'UFAM può chiedere ulteriori informazioni.

⁴ Se il gestore di impianti impiega combustibili diversi da quelli fossili classici, l'UFAM può chiedere che venga presentato un piano di monitoraggio secondo l'articolo 51.

⁵ Se le informazioni di cui al capoverso 2 lettere f e k non sono ancora disponibili al momento della presentazione della domanda, l'UFAM può, su richiesta, prorogare adeguatamente il termine per la presentazione di tali informazioni.

Art. 70 e 71²⁸⁷

Sezione 3: Rapporto di monitoraggio e piano di decarbonizzazione²⁸⁸

Art. 72²⁸⁹ Rapporto di monitoraggio

¹ I gestori con un impegno di riduzione devono presentare annualmente all'UFE, entro il 31 maggio, un rapporto di monitoraggio nella forma prescritta.

² Il rapporto di monitoraggio deve contenere le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a. informazioni sull'evoluzione delle emissioni di gas serra;
- b. informazioni sui provvedimenti attuati per ridurre le emissioni di gas serra e sui loro effetti;

²⁸⁶ RS 730.0

²⁸⁷ Abrogati dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁸⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁸⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

- c. nel caso di un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, informazioni sull'evoluzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra;
- d. informazioni sull'evoluzione degli indicatori di produzione;
- e. una contabilità dei combustibili;
- f. informazioni su eventuali scostamenti dall'impegno di riduzione, con le relative motivazioni e i correttivi previsti;
- g. informazioni sul tipo e sugli effetti dei provvedimenti stabiliti nella convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 LEn²⁹⁰ che non possono essere computati all'adempimento dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 72d; e
- h. una tabella riassuntiva sotto forma di serie temporale in cui i dati dell'anno di monitoraggio sono confrontati con quelli degli anni precedenti e con i valori obiettivo.

³ Se un provvedimento comprende l'impiego di combustibili rinnovabili, il gestore deve dimostrare che nel sistema di garanzie di origine gli sono state attribuite per combustibili e carburanti rinnovabili le garanzie di origine corrispondenti secondo la sezione 2a dell'ordinanza del 1° novembre 2017²⁹¹ sull'energia (OEn). Se la garanzia può essere dimostrata, il fattore di emissione per questi combustibili è pari a zero. La quantità di combustibili rinnovabili deve essere indicata sulle fatture.

⁴ L'UFAM può chiedere le informazioni supplementari di cui necessita per valutare il monitoraggio.

Art. 72a²⁹² Contenuto del piano di decarbonizzazione

¹ Il piano di decarbonizzazione di cui all'articolo 31a lettera b della legge sul CO₂ deve contenere almeno:

- a.²⁹³ una contabilizzazione di tutte le emissioni dirette di gas serra (art. 2 lett. b LOCl²⁹⁴) generate da combustibili fossili;
- b. una descrizione degli impianti e dei processi esistenti;
- c. un'analisi delle soluzioni con cui è possibile ridurre le emissioni di gas serra generate da combustibili fossili e della loro portata;
- d. i provvedimenti da adottare sulla base dell'analisi di cui alla lettera c per ridurre le emissioni di gas serra generate da combustibili fossili; e

²⁹⁰ RS 730.0

²⁹¹ RS 730.01

²⁹² Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

²⁹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 788).

²⁹⁴ RS 814.310

- e. un percorso di riduzione per le emissioni dirette di gas serra entro il 2040; il percorso di riduzione deve orientarsi all'obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all'articolo 3 LOClì e ai valori indicativi di cui all'articolo 4 LOClì.

² In merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera d devono essere fornite le seguenti indicazioni:

- a. una descrizione precisa dei provvedimenti;
- b. una stima dei costi di attuazione;
- c. un calcolo dell'effetto che deve essere conseguito mediante i provvedimenti in tonnellate di CO₂eq e le relative ripercussioni sul consumo di energia;
- d. uno scadenziario per l'attuazione.

³ La consegna di attestati nazionali o internazionali non può essere fatta valere come provvedimento nell'ambito del piano di decarbonizzazione.

Art. 72^{b295} Controllo del piano di decarbonizzazione

Il piano di decarbonizzazione deve essere controllato da una persona registrata ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza del 27 novembre 2024²⁹⁶ sulla protezione del clima o che lavora presso un'organizzazione privata cui si è fatto capo ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 della legge sul CO₂.

Art. 72^{c297} Presentazione e aggiornamento del piano di decarbonizzazione

¹ Il piano di decarbonizzazione deve essere presentato all'UFAM la prima volta entro il 31 dicembre del terzo anno dell'impegno di riduzione.

² Deve essere aggiornato ogni tre anni e presentato all'UFAM entro il 31 dicembre dell'anno di aggiornamento.

³ La presentazione e l'aggiornamento del piano di decarbonizzazione avvengono per il tramite del sistema d'informazione e di documentazione gestito dall'UFAM in virtù dell'articolo 40c capoverso 1 della legge sul CO₂.

Sezione 4:²⁹⁸ Adempimento dell'impegno di riduzione

Art. 72^d Mancato computo delle riduzioni delle emissioni

Non sono computate all'adempimento dell'impegno di riduzione:

²⁹⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

²⁹⁶ RS **814.310.1**

²⁹⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

²⁹⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

- a. le riduzioni delle emissioni per le quali sono stati rilasciati attestati secondo l'articolo 9 capoverso 7;
- b. le riduzioni delle emissioni riconducibili a provvedimenti per i quali sono stati concessi aiuti finanziari della Confederazione.

Art. 72e Computo di attestati all'adempimento dell'impegno di riduzione nel 2030

¹ Se nel periodo 2025–2030 non ha raggiunto l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l'obiettivo basato sui provvedimenti stabilito nell'impegno di riduzione, il gestore può, su richiesta, farsi computare attestati nazionali e internazionali all'adempimento dell'impegno di riduzione nella misura del 2,5 per cento delle emissioni di gas serra degli anni 2025–2030.

² Se il gestore ha preso un impegno di riduzione solo per una parte del periodo 2025–2030, la quantità computabile secondo il capoverso 1 si riduce *pro rata temporis*.

Art. 72f Non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra in caso di cambiamento del vettore energetico e di produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva

¹ Se gli impianti di un gestore generano più emissioni di gas serra per uno dei motivi indicati di seguito, le emissioni supplementari di gas serra non sono tenute in considerazione, su domanda, nella valutazione dell'adempimento dell'impegno di riduzione:

- a. cambiamento del vettore energetico in base a una disposizione del Consiglio federale o a una raccomandazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e del DATEC;
- b. produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza del 25 gennaio 2023²⁹⁹ sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno.

² La domanda di non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra deve essere presentata all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo nella forma da esso prescritta.

³ Essa deve contenere in particolare:

- a. tipo e quantità del vettore energetico sostituito nell'anno precedente e di quello nuovo impiegato in caso di cambiamento del vettore energetico o del vettore energetico supplementare impiegato a causa della produzione di energia elettrica;
- b. quantità delle emissioni supplementari di gas serra generate nell'anno precedente; e

²⁹⁹ RS 734.722

- c. periodo durante il quale, nell'anno precedente, è stato impiegato il vettore energetico sostituito o quello nuovo oppure è stata prodotta energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva.

Sezione 5: Adeguamento e fine anticipata dell'impegno di riduzione³⁰⁰

Art. 73³⁰¹ Obbligo di notifica in caso di cambiamenti

I gestori di impianti notificano senza indugio all'UFAM qualsiasi cambiamento:

- a. che potrebbe incidere sull'impegno di riduzione;
- b. che potrebbe incidere sull'obbligo di partecipazione al SSQE;
- c. del gestore degli impianti;
- d. della cassa di compensazione AVS o dei numeri di conteggio AVS;
- e. delle informazioni di contatto delle persone competenti.

Art. 73a³⁰² Esclusione di un gestore da un impegno di riduzione di un raggruppamento

¹ Un gestore di impianti può essere escluso da un impegno di riduzione di un raggruppamento per un'ubicazione se:

- a. gli impianti sono stati venduti;
- b. deve partecipare al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni di gas serra degli impianti;
- c. negli impianti non vengono più utilizzati combustibili fossili classici a scopo energetico per le attività nell'esercizio ordinario;
- d. non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 66; oppure
- e. secondo l'articolo 31b capoverso 2 della legge sul CO₂ non sussiste più alcuna convenzione sugli obiettivi o egli non presenta un piano di decarbonizzazione.

² Per un'ubicazione il cui gestore è stato escluso da un impegno di riduzione non può più essere preso alcun impegno di riduzione.

Art. 74³⁰³ Adeguamento dell'impegno di riduzione

¹ L'UFAM adegua un impegno di riduzione laddove opportuno, in particolare, per uno dei seguenti motivi:

³⁰⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁰¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁰² Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁰³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

- a. vengono adeguati i valori obiettivo della convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 LEn³⁰⁴;
- b. una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 LEn è sostituita da una nuova convenzione;
- c. un gestore è escluso dall'impegno di riduzione (art. 73a o 74c); oppure
- d. in base a una notifica secondo l'articolo 73, risulta che l'impegno di riduzione deve essere adeguato.

² Un impegno di riduzione che è stato adeguato si applica retroattivamente dall'inizio dell'anno in cui le circostanze modificate hanno effetto per la prima volta.

³ L'UFAM adegua inoltre un impegno di riduzione se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 66a capoverso 1^{bis}. L'impegno di riduzione adeguato si applica retroattivamente a partire da un momento definito dall'UFAM.³⁰⁵

Art. 74a e 74b³⁰⁶

Art. 74c³⁰⁷ Fine anticipata dell'impegno di riduzione

¹ Un gestore che intende terminare anticipatamente il proprio impegno di riduzione per il 31 dicembre 2030 deve farne richiesta all'UFAM entro il 31 maggio 2031.

² Un gestore che intende terminare anticipatamente il proprio impegno di riduzione per la fine di un anno civile per uno dei motivi indicati di seguito deve farne richiesta all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo:

- a. obbligo di partecipazione al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni di gas serra degli impianti; oppure
- b. nessun ulteriore utilizzo di combustibili fossili classici a scopo energetico per le proprie attività nell'esercizio ordinario.

Art. 75³⁰⁸

³⁰⁴ RS **730.0**

³⁰⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

³⁰⁶ Introdotti dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU **2017** 6753). Abrogati dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³⁰⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³⁰⁸ Abrogato dalla cifra I dell'O del 19 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

Sezione 6: Inadempimento dell'impegno di riduzione e garanzia della sanzione³⁰⁹

Art. 76³¹⁰ Inadempimento dell'impegno di riduzione

¹ Se un gestore di impianti non adempie al proprio impegno di riduzione perché non rispetta i valori obiettivo nel 2030 o nel 2040, l'UFAM decide la sanzione di cui all'articolo 32 della legge sul CO₂.

² Se l'impegno di riduzione non è adempiuto, la quantità delle tonnellate di CO₂eq emesse in eccesso è calcolata in funzione della mancata efficacia dei provvedimenti.

³ Il termine per il pagamento della sanzione è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.

Art. 77³¹¹ Garanzia della sanzione

Se un gestore di impianti rischia di non rispettare i valori obiettivo, l'UFAM può chiedere all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) la garanzia della sanzione prevista dall'articolo 32 della legge sul CO₂ fino a quando tale rischio cessa di esistere.

Art. 78³¹²

Sezione 7: Pubblicazione di informazioni³¹³

Art. 79³¹⁴

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM può pubblicare informazioni sui gestori di impianti con un impegno di riduzione. Tali informazioni comprendono in particolare:

- a. i nomi e gli indirizzi dei gestori di impianti;
- b. gli obiettivi di efficienza in termini di emissioni di gas serra o gli obiettivi basati sui provvedimenti e il loro rispetto;
- c. i percorsi di riduzione dei piani di decarbonizzazione e il loro rispetto;

³⁰⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³¹² Abrogato dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³¹³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³¹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

- d. le organizzazioni private cui si è fatto capo ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 della legge sul CO₂.

Capitolo 6: ...

Art. 80 a 85³¹⁵

Capitolo 7: Provvedimenti relativi ai carburanti fossili³¹⁶

Sezione 1: Compensazione delle emissioni di CO₂ di carburanti fossili³¹⁷

Art. 86 Obbligo di compensazione

¹ È soggetto all'obbligo di compensazione chi:

- a. immette in consumo carburanti secondo l'allegato 10; oppure
- b. converte gas fossili usati come combustibile in gas usato come carburante di cui all'allegato 10.

² Non devono essere compensate le emissioni di CO₂ di carburanti completamente esentati dall'imposta sugli oli minerali conformemente all'articolo 17 della legge federale del 21 giugno 1996³¹⁸ sull'imposizione degli oli minerali.

Art. 87³¹⁹ Deroga all'obbligo di compensazione in caso di piccole quantità

¹ L'obbligo di cui all'articolo 86 capoverso 1 non si applica alle persone che nei tre anni precedenti hanno immesso in consumo quantità di carburanti la cui utilizzazione energetica comporta emissioni inferiori a 10 000 tonnellate di CO₂ l'anno.

² La deroga all'obbligo di compensazione dura fino all'inizio dell'anno in cui le emissioni di CO₂, generate dall'utilizzazione energetica della quantità di carburante immessa in consumo, sono superiori a 10 000 tonnellate di CO₂.

Art. 88 Raggruppamenti di compensazione

¹ Le persone soggette all'obbligo di compensazione possono chiedere all'UFAM, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di essere considerate come raggruppamenti di compensazione.

³¹⁵ Abrogati dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

³¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³¹⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³¹⁸ RS 641.61

³¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

² Un raggruppamento di compensazione ha gli stessi diritti e obblighi di una singola persona soggetta all'obbligo di compensazione.

³ Deve designare un rappresentante.

⁴ La sede del rappresentante è considerata l'unico recapito.³²⁰

Art. 89³²¹ Aliquota di compensazione

¹ Devono essere compensate le emissioni di CO₂ prodotte dall'utilizzazione energetica dei carburanti immessi in consumo nell'anno in questione.

² La quota di emissioni di CO₂ da compensare (aliquota di compensazione) in Svizzera ammonta almeno al 12 per cento a partire dal 2025.³²²

³ L'aliquota di compensazione ammonta complessivamente:

- a. per l'anno 2025: al 25 per cento;
- b. per l'anno 2026: al 30 per cento;
- c. per l'anno 2027: al 35 per cento;
- d. per l'anno 2028: al 40 per cento;
- e. per l'anno 2029: al 45 per cento;
- f. per l'anno 2030: al 50 per cento.³²³

⁴ Le emissioni di CO₂ di ogni carburante sono calcolate in base ai fattori di emissione secondo l'allegato 10.

⁵ Nel 2027 l'UFAM esamina l'ammontare delle aliquote di compensazione; tiene conto delle emissioni attuali correlate ai trasporti e dei prezzi degli attestati internazionali.³²⁴

Art. 90³²⁵ Misure di compensazione ammesse

¹ Per l'adempimento dell'obbligo di compensazione è ammessa la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio; non è ammessa la consegna di attestati internazionali per il gas rinnovabile estero trasportato in condotta.³²⁶

³²⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

³²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 311).

³²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³²³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³²⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³²⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 311).

³²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

² Se non adempiono più il requisito della permanenza di cui all'articolo 5 capoverso 2, gli attestati consegnati non possono più essere computati per l'adempimento dell'obbligo di compensazione.

³ Se gli attestati di cui al capoverso 2 sono già stati computati per l'adempimento dell'obbligo di compensazione, essi vengono opportunamente contrassegnati e restituiti alla persona soggetta all'obbligo di compensazione. L'anno successivo, la persona soggetta all'obbligo di compensazione dovrà presentare lo stesso numero di attestati che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5. Possono essere presentati successivamente attestati che potevano essere consegnati al momento della consegna iniziale.

Art. 91 Adempimento dell'obbligo di compensazione

¹ La persona soggetta all'obbligo di compensazione delle emissioni di CO₂ adempie al proprio obbligo di compensazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo.³²⁷

² Per l'adempimento dell'obbligo di compensazione in Svizzera nel 2030 sono computati esclusivamente le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti nel 2030.³²⁸

³ ...³²⁹

⁴ Con l'adempimento dell'obbligo di compensazione, la persona soggetta all'obbligo di compensazione riferisce in maniera dettagliata e trasparente sui costi per tonnellata di CO₂ compensata.³³⁰

⁵ In una banca dati tenuta dall'UFAM, per ogni persona soggetta all'obbligo di compensazione sono gestiti i dati e i documenti seguenti:

- a. la quantità delle emissioni di CO₂ che devono essere compensate;
- b. la quantità di attestati non ancora utilizzati per l'adempimento dell'obbligo di compensazione;
- c. l'ammontare dei costi per tonnellata di CO₂ compensata.³³¹

Art. 92 Inadempimento dell'obbligo di compensazione

¹ Se la persona soggetta all'obbligo di compensazione non adempie a tale obbligo entro il termine stabilito, l'UFAM fissa un termine supplementare adeguato.

³²⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

³²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

³²⁹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

³³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

³³¹ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU **2023** 581).

² Se la persona soggetta all'obbligo di compensazione non adempie a tale obbligo neanche dopo la scadenza di quest'ultimo termine, l'UFAM decide la sanzione di cui all'articolo 28 della legge sul CO₂.

³ Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.³³²

⁴ Il termine per la consegna degli attestati è il 1° giugno dell'anno successivo.³³³

Sezione 2:³³⁴

Messa a disposizione e miscelazione di carburanti per l'aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili

Art. 92a Campo d'applicazione territoriale

L'obbligo di messa a disposizione e di miscelazione di carburanti per l'aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili secondo l'articolo 28f della legge sul CO₂ si applica agli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra.

Art. 92b Prova dell'adempimento dell'obbligo di miscelazione

Come prova dell'adempimento dell'obbligo di miscelazione secondo l'articolo 28f della legge sul CO₂ mediante l'utilizzo di carburanti per l'aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili messi in commercio in Svizzera deve essere impiegata una garanzia di origine valida.

Capitolo 7a: ³³⁵

Computo della prestazione di riduzione dei combustibili e carburanti rinnovabili

Sezione 1: Principio

Art. 92c

¹ La prestazione di riduzione dei combustibili e carburanti rinnovabili e dei carburanti per l'aviazione a basso tenore di emissioni può essere computata nel quadro di un provvedimento secondo la legge sul CO₂ se:

³³² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 311).

³³³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

³³⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 248).

³³⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

- a. i combustibili e carburanti adempiono i requisiti dell'ordinanza del 2 aprile 2025³³⁶ sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (OCoCr); e
- b. è disponibile una garanzia di origine secondo la sezione 2a OEn³³⁷ attribuita al provvedimento in questione secondo la legge sul CO₂.

² L'attribuzione della garanzia di origine al rispettivo provvedimento per i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili avviene ad opera dei fornitori dei combustibili o carburanti.

Sezione 2:

Computo della prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta

Art. 92d Richiesta di attestati internazionali per gas rinnovabile proveniente dall'estero trasportato in condotta

¹ Un importatore può chiedere all'UFAM attestati internazionali per la prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta.

² Chi intende chiedere attestati internazionali per la prestazione di riduzione deve far convalidare a proprie spese il progetto corrispondente da un servizio di audit riconosciuto dall'UFAM.

³ La domanda deve contenere la documentazione seguente:

- a. decisione dello Stato partner in merito al progetto concreto;
- b. rapporto d'esame di un servizio di audit riconosciuto dall'UFAM sull'adempimento delle condizioni secondo l'articolo 15 capoverso 3 della legge sul CO₂.

⁴ L'UFAM può chiedere alla persona richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda.

Art. 92e Rilascio di attestati internazionali per il gas rinnovabile estero trasportato in condotta

¹ Sulla base della domanda, l'UFAM decide se la prestazione di riduzione del gas rinnovabile estero trasportato in condotta è idonea al rilascio di attestati internazionali.

² Se la prestazione di riduzione è idonea, l'UFAM esamina, su richiesta, l'entità della prestazione di riduzione fatta valere. Ove necessario, svolge ulteriori accertamenti.

³ L'UFAM rilascia gli attestati internazionali nella misura in cui per la prestazione di riduzione è disponibile il riconoscimento del trasferimento delle riduzioni delle emissioni da parte dello Stato partner.

³³⁶ RS 814.311.1

³³⁷ RS 730.01

⁴ Il plusvalore ecologico derivante da prestazioni di riduzione è compensato con il rilascio dell'attestato. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non viene rilasciato alcun attestato.

⁵ L'UFAM informa la persona richiedente in merito alla quantità di attestati internazionali rilasciati.

Art. 92^f Condizioni per il computo della prestazione di riduzione

¹ I partecipanti al SSQE e i gestori con impegno di riduzione possono farsi computare la prestazione di riduzione del gas rinnovabile estero trasportato in condotta. Essi devono dimostrare che:

- a. il gas rinnovabile estero trasportato in condotta è indicato sulle fatture;
- b. l'UFAM ha rilasciato in misura sufficiente attestati internazionali per la prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta.

² Gli attestati internazionali per la prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta che vengono computati sono considerati dall'UFAM per il raggiungimento degli obiettivi climatici svizzeri.

Capitolo 8: Tassa sul CO₂

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 93 Oggetto della tassa

Sono sottoposte alla tassa sul CO₂ la produzione, l'estrazione e l'importazione di:

- a. carbone;
- b. altri combustibili secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge sul CO₂, purché siano assoggettati all'imposta sugli oli minerali conformemente alla legge federale del 21 giugno 1996³³⁸ sull'imposizione degli oli minerali.

Art. 94 Aliquota della tassa

¹ L'aliquota della tassa è aumentata come segue:

- a. a partire dal 1° gennaio 2014: a 60 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2012 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 79 per cento di quelle del 1990;
- b. a partire dal 1° gennaio 2016:
 1. a 72 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2014 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990,

2. a 84 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2014 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 78 per cento di quelle del 1990;
- c. a partire dal 1° gennaio 2018:
 1. a 96 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2016 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 73 per cento di quelle del 1990,
 2. a 120 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2016 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990;
- d.³³⁹ a partire dal 1° gennaio 2022: a 120 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2020 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 67 per cento di quelle del 1990.

² La tassa sul CO₂ è riscossa applicando la tariffa riportata nell'allegato 11.

Art. 95³⁴⁰ Prova del versamento della tassa

Chi commercia in combustibili di cui all'articolo 93 deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti la quantità di combustibile soggetta alla tassa sul CO₂ e l'aliquota applicata per la tassa.

Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO₂

Art. 96 Diritto alla restituzione

¹ Il rimborso della tassa sul CO₂ può essere chiesto da gestori di impianti e persone che:³⁴¹

- a. sono esenti dal pagamento della tassa sul CO₂;
- b. gestiscono impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione (art. 32a cpv. 1 della legge sul CO₂); oppure
- c. utilizzano a scopo non energetico i combustibili per i quali è applicata la tassa (art. 32c della legge sul CO₂).³⁴²

² Sono esenti dal pagamento della tassa sul CO₂:

- a. i gestori di impianti che partecipano al SSQE (art. 17 della legge sul CO₂); e
- b. *abrogata*

³³⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

³⁴⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

³⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

³⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

- c. i gestori di impianti con impegno di riduzione (art. 31 e 31a della legge sul CO₂).³⁴³

Art. 96a³⁴⁴

Art. 96b³⁴⁵ Rimborsò per i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili

¹ Un gestore di centrali termoelettriche a combustibili fossili su richiesta riceve il rimborso della differenza tra la tassa sul CO₂ pagata per i combustibili utilizzati nel periodo di richiesta e il prezzo minimo secondo l'articolo 17 della legge sul CO₂.³⁴⁶

^{1bis} Per comprovare la quantità di combustibili utilizzati, il gestore deve effettuare rilevamenti sulle entrate, sulle uscite e sui consumi dei combustibili, nonché sulle scorte.³⁴⁷

² Sono considerati centrali termoelettriche a combustibili fossili gli impianti che producono solo energia elettrica o contemporaneamente anche calore da combustibili fossili e che:

- a. dopo l'entrata in vigore della modifica del 13 novembre 2019 partecipano per la prima volta al SSQE;
- b. dispongono di una potenza complessiva di almeno un MW e di un rendimento globale inferiore all'80 per cento;
- c. vendono l'elettricità a terzi;
- d. operano su un sito per almeno due anni o per più di 50 ore all'anno;
- e. non sono utilizzati esclusivamente per la ricerca, lo sviluppo e la verifica di nuovi prodotti e processi; e
- f. la cui funzione principale non è lo smaltimento di rifiuti urbani o speciali di cui all'articolo 3 lettere a o c OPSR³⁴⁸.

³ Per la valutazione dei costi esterni di cui all'articolo 17 della legge sul CO₂ l'UFAM si basa sui costi sostenuti per riparare i danni causati dall'emissione di gas serra; a tale scopo tiene conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche.³⁴⁹

⁴ Il gestore deve ottenere dall'UFAM, entro il 30 giugno, una conferma della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso e dell'entità del rimborso parziale. Deve

³⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU **2019** 4335).

³⁴⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU **2017** 6753). Abrogato dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³⁴⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

³⁴⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

³⁴⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

³⁴⁸ RS **814.600**

³⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

presentare i prezzi per l'acquisto dei diritti di emissione dei 12 mesi precedenti e i relativi giustificativi. L'UFAM può chiedere informazioni supplementari di cui necessita per il rilascio della conferma.³⁵⁰

⁵ Se il gestore non presenta alcun dato verificabile relativo agli importi pagati, si suppone un valore di franchi zero.³⁵¹

⁶ Entro sei mesi dal rilascio della conferma dell'UFAM, il gestore può chiedere all'UDSC, nella forma da esso prescritta, il versamento dell'importo da rimborsare.³⁵²

⁷ Su richiesta, devono essere presentate all'UDSC la conferma dell'UFAM e le fatture relative alle tasse sul CO₂ versate.³⁵³

⁸ Il diritto al rimborso decade se:

- a. la conferma dell'UFAM non viene ottenuta entro il termine stabilito; o
- b. il versamento dell'importo da rimborsare non è richiesto all'UDSC entro il termine stabilito.³⁵⁴

Art. 97 Domanda di restituzione³⁵⁵

¹ La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC nella forma da esso prescritta.³⁵⁶

² Deve contenere il tipo e la quantità di combustibile per ogni acquisto.³⁵⁷

³ L'UDSC³⁵⁸ può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono essergli presentate su sua richiesta le fatture relative alle tasse sul CO₂ versate.³⁵⁹

³⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

³⁵² Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁵³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁵⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁵⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2019 4335).

³⁵⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁵⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁵⁸ La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Art. 98 Periodicità della restituzione³⁶⁰

¹ Una domanda di restituzione può contemplare un periodo di 1–12 mesi.³⁶¹

² Deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio nel quale il combustibile soggetto alla tassa sul CO₂ è stato acquistato.³⁶²

³ Il diritto alla restituzione si estingue qualora la domanda non sia inoltrata entro il termine stabilito.

Art. 98a³⁶³ Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

¹ Un gestore di impianti che non partecipa al SSQE né ha preso un impegno di riduzione e gestisce impianti di cogenerazione di cui all'articolo 32a capoverso 1 della legge sul CO₂ su richiesta ottiene per ciascun impianto di cogenerazione che presenta una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO₂ sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica.

² Il gestore di impianti di cogenerazione ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO₂ sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica se:

- a. utilizza questo importo per misure di cui all'articolo 32b capoverso 2 della legge sul CO₂;
- b. la misura contribuisce all'aumento dell'efficienza energetica;
- c. non attua le misure in un impianto per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;
- d. non fa valere in altro modo l'efficacia delle misure; e
- e. attua le misure nel corso di tre anni consecutivi.

³ Su richiesta l'UFAM può prorogare il termine di cui al capoverso 2 lettera e di due anni.

Art. 98b³⁶⁴ Domanda di rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione³⁶⁵

¹ Un gestore di impianti di cogenerazione che non partecipa al SSQE né ha assunto un impegno di riduzione deve ottenere dall'UFAM, entro il 30 giugno, una conferma

³⁶⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

³⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³⁶² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³⁶³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU **2017** 6753). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

³⁶⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

³⁶⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso. Deve presentare in particolare le indicazioni seguenti:³⁶⁶

- a. l'indicazione della quantità dei combustibili gravati dalla tassa impiegati per la produzione di elettricità, calcolata sulla base della quantità di elettricità annuale comprovata nella garanzia di origine e del potere calorifico del vettore energetico utilizzato;
- b. la garanzia di origine secondo l'articolo 9 capoverso 1 LEne³⁶⁷;
- c. indicazioni sulla potenza termica;
- d. il rapporto di monitoraggio;
- e. indicazioni sull'evoluzione annuale delle emissioni di CO₂ generate dalla produzione misurata di elettricità;
- f.³⁶⁸ l'attestazione del Cantone di ubicazione circa il rispetto dei valori limite di emissione di cui all'ordinanza del 16 dicembre 1985³⁶⁹ contro l'inquinamento atmosferico;
- g. indicazioni sulle misure previste;
- h. e i.³⁷⁰ ...
- j.³⁷¹ la conferma che per l'esercizio di impianti di cogenerazione sono stati utilizzati combustibili assoggettati alla tassa nonché l'aliquota della tassa sul CO₂ applicata.

2 ...³⁷²

³ Entro sei mesi dal rilascio della conferma dell'UFAM, il gestore può chiedere all'UDSC, nella forma da esso prescritta, il versamento dell'importo da rimborsare.³⁷³

^{3bis} Su richiesta, devono essere presentate all'UDSC la conferma dell'UFAM e le fatture relative alle tasse sul CO₂ versate.³⁷⁴

⁴ Il rapporto di monitoraggio secondo il capoverso 1 lettera d deve fornire in particolare indicazioni sull'evoluzione delle emissioni di CO₂ generate dalla produzione di elettricità, nonché una descrizione delle misure e degli investimenti attuati. L'UFAM emana disposizioni concernenti la forma del rapporto.

³⁶⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³⁶⁷ RS **730.0**

³⁶⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³⁶⁹ RS **814.318.142.1**

³⁷⁰ Abrogata dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

³⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

³⁷² Abrogato dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³⁷³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³⁷⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020 (RU **2020** 6081). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

Art. 98c³⁷⁵ Periodicità del rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione³⁷⁶

¹ La domanda di rimborso secondo l'articolo 98b viene presentata per un periodo di 12 mesi e vale per i carburanti consumati nell'anno precedente o nell'anno contabile scaduto l'anno precedente.

² Il rimborso viene effettuato dall'UDSC e comprende il 100 per cento della tassa sul CO₂ sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità.

³ Il diritto al rimborso decade se:

- a. la conferma dell'UFAM non viene ottenuta entro il termine stabilito; o
- b. il versamento dell'importo da rimborsare non è richiesto all'UDSC entro il termine stabilito.³⁷⁷

Art. 98d³⁷⁸ Inadempimento dell'obbligo di investire per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

¹ Se un gestore di impianti di cogenerazione che non partecipa al SSQE né ha assunto un impegno di riduzione non adempie l'obbligo di investire di cui all'articolo 32b capoverso 2 della legge sul CO₂, l'UFAM decide la restituzione del 40 per cento dell'importo ricevuto a titolo di rimborso.

² Gli importi restituiti sono considerati proventi della tassa sul CO₂.

Art. 99 Restituzione per utilizzo a scopo non energetico

¹ Chi utilizza a scopo non energetico combustibili assoggettati alla tassa e intende chiedere la restituzione della tassa deve comprovare le quantità non utilizzate a scopo energetico. A tal fine, deve effettuare rilevamenti (controlli del consumo) sulle entrate, sulle uscite e sul consumo dei combustibili, nonché sulle scorte.

^{1bis} L'UDSC può accordare sulla base della quantità acquistata il rimborso della tassa per combustibili non utilizzati a scopo energetico, purché le condizioni aziendali della persona richiedente non suscitino dubbi sull'utilizzazione a scopo non energetico e la persona richiedente conferma in modo vincolante all'UDSC l'utilizzazione a scopo non energetico dei combustibili.³⁷⁹

³⁷⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

³⁷⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

³⁷⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³⁷⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³⁷⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

² La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC nella forma prescritta da quest'ultimo.

³ Deve contenere informazioni riguardanti:

- a. il tipo di utilizzo a scopo non energetico;
- b. la quantità e il tipo dei combustibili utilizzati a scopo non energetico;
- c.³⁸⁰ ...

⁴ L'UDSC può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono essergli presentate, su sua richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO₂ versate.³⁸¹

Art. 100 Periodicità della restituzione per utilizzo a scopo non energetico

¹ Una domanda di restituzione può contemplare un periodo di 1–12 mesi.

² Deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio nel quale il combustibile è stato utilizzato o acquistato.³⁸²

³ Il diritto alla restituzione decade se la domanda non è presentata entro il termine stabilito.³⁸³

Art. 101 Conservazione dei giustificativi

Tutti i giustificativi necessari per la restituzione devono essere conservati per un periodo di cinque anni e devono essere presentati, su richiesta, all'UDSC.

Art. 102³⁸⁴ Importo minimo per una restituzione

Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non sono restituiti.

Art. 103 Rinvio della restituzione

Se un gestore di impianti o una persona di cui all'articolo 96 viola i suoi obblighi di collaborazione stabiliti dalla presente ordinanza, l'UDSC può, d'intesa con l'UFAM, rinviare la restituzione della tassa sul CO₂.

³⁸⁰ Abrogata dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

³⁸² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³⁸³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

³⁸⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO₂**Sezione 1:³⁸⁵ Calcolo dei proventi della tassa sul CO₂****Art. 103a**

¹ I proventi della tassa sul CO₂ sono calcolati in base agli introiti correnti della tassa, cui sono dedotti l'indennizzo per i costi d'esecuzione (art. 132) e le perdite su debitori.

² Sono considerate introiti correnti le entrate lorde della tassa, dedotte le restituzioni della stessa e la quota del Principato del Liechtenstein secondo l'articolo 6 capoverso 2 dell'Accordo del 29 gennaio 2010³⁸⁶ relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein.

Sezione 1a:³⁸⁷**Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici****Art. 104** Diritto ai contributi globali

¹ I contributi globali secondo l'articolo 34 capoverso 2 della legge sul CO₂ vengono accordati se:³⁸⁸

- a. sono rispettati i requisiti di cui agli articoli 55–60 dell'ordinanza del 1° novembre 2017³⁸⁹ sull'energia (OEn);
- b. le misure, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO₂; e
- c. le misure sono attuate dai Cantoni in modo armonizzato.

² Essa non accorda contributi globali in particolare per misure:

- a.³⁹⁰ attuate in impianti per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione secondo la legge sul CO₂ o partecipa al SSQE;
- b. attuate nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione secondo l'articolo 4 capoverso 3 della legge sul CO₂ al fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione stabilito per legge, se in tal modo non si raggiunge un'ulteriore riduzione delle emissioni;

³⁸⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

³⁸⁶ RS 0.641.751.411

³⁸⁷ Originaria prima sez. 1. Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

³⁸⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

³⁸⁹ RS 730.01

³⁹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

- c. che beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione o di un'organizzazione privata nell'ambito della protezione del clima, se in tal modo non si raggiunge un'ulteriore riduzione delle emissioni.

Art. 104^{a391} Contributo complementare

Il contributo complementare secondo l'articolo 34 capoverso 2 lettera b della legge sul CO₂ è calcolato in base all'efficacia del programma cantonale di promozione e all'importo del credito cantonale. Si compone di un contributo minimo e di un contributo aggiuntivo.

Art. 105 Procedura

La procedura si basa sugli articoli 63, 64 e 67 OEn³⁹², tenuto conto delle seguenti particolarità:

- a. nella domanda di contributi globali il Cantone dichiara la propria disponibilità a svolgere un programma comprendente misure di cui all'articolo 104;
- b. l'UFE trasmette la domanda per conoscenza all'UFAM.

Art. 106 Utilizzo delle risorse

Il Cantone deve utilizzare almeno l'80 per cento delle risorse derivanti dai contributi globali della Confederazione e dai crediti da esso stanziati per il programma interessato per misure per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo secondo l'articolo 50 LEn³⁹³.

Art. 107 Versamento

I contributi globali vengono versati annualmente ai Cantoni.

Art. 108 Spese di esecuzione

¹ Le risorse messe a disposizione per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici secondo l'articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO₂ e versate sotto forma di contributi globali ai Cantoni, sono utilizzate per indennizzare in modo forfettario i costi di esecuzione sostenuti dal Cantone. L'importo forfettario ammonta al 5 per cento dei contributi di promozione da esso accordati e computabili come quota federale.

² Dalle stesse risorse viene tratto l'indennizzo all'UFE per la comunicazione del programma, pari al massimo a un milione di franchi all'anno.

³⁹¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

³⁹² RS 730.01

³⁹³ RS 730.0

Art. 109 Comunicazione

¹ L'UFE è responsabile della comunicazione a livello nazionale del programma per la riduzione delle emissioni di CO₂ negli edifici. Esso stabilisce inoltre i principi volti a garantire una comunicazione unitaria in tutti i Cantoni.

² Il Cantone rende noto il programma di promozione e comunica in forma appropriata che una parte dei mezzi finanziari destinati alla promozione deriva dai proventi della tassa sul CO₂.

Art. 110 Rendiconto

¹ Il rendiconto viene redatto in base all'articolo 59 OEn³⁹⁴.

² Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 59 capoverso 3 OEn, il rendiconto deve fornire, per ogni progetto promosso e suddivise per le singole misure, informazioni adeguate sulle riduzioni delle emissioni previste e conseguite attraverso il programma di promozione.

³ L'UFE trasmette il rendiconto per conoscenza all'UFAM.

Art. 111 Controllo

Il controllo del corretto impiego dei contributi globali si basa sull'articolo 60 OEn³⁹⁵.

Art. 111a

Abrogato

Sezione 1b:³⁹⁶**Promozione di progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia e di progetti per la valorizzazione di risorse utilizzabili indirettamente**³⁹⁷**Art. 112**³⁹⁸ Diritto alla promozione

Danno diritto alla promozione:

- a. i seguenti provvedimenti nell'ambito di progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore (art. 34a cpv. 1 lett. a della legge sul CO₂) che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 12:
 1. prospezione,
 2. sfruttamento di serbatoi geotermici;

³⁹⁴ RS 730.01

³⁹⁵ RS 730.01

³⁹⁶ Originaria sez. 1a.

³⁹⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 6753). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

³⁹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

- b. progetti finalizzati alla valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente per la produzione di calore (art. 34a cpv. 1 lett. b della legge sul CO₂) che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 12a, se le risorse idrotermali sono state selezionate, individuate e caratterizzate nel quadro di una prima perforazione esplorativa e se l'utilizzazione diretta si è rivelata impossibile, in particolare a causa di un livello di temperatura troppo basso.

Art. 113³⁹⁹ Domanda

¹ Le domande di contributo devono essere presentate all'UFE.⁴⁰⁰

² La domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a. per i progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia:
 - 1. riguardo alla prospezione, i requisiti di cui all'allegato 12 numero 3.1,
 - 2. riguardo allo sfruttamento, i requisiti di cui all'allegato 12 numeri 4.1 e 4.2;
- b. per i progetti volti alla valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente, i requisiti di cui all'allegato 12a numeri 3.1 e 3.2.⁴⁰¹

^{2bis} La domanda deve contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie sono state integralmente presentate alle autorità competenti e che il finanziamento del progetto è garantito.⁴⁰²

³ Per l'esame delle domande l'UFE incarica un gruppo indipendente, esterno al progetto, composto da un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.

⁴ Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all'UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell'adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.

⁵ Se sono soddisfatti i requisiti per la concessione di un contributo, la Confederazione stipula con la persona richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso vengono stabilite in particolare le condizioni per la restituzione secondo l'articolo 113b.

³⁹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

⁴⁰⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

⁴⁰¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

⁴⁰² Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

Art. 113a⁴⁰³ Contributi di promozione

I contributi ammontano:

- a. per i progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia, al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili; si considerano computabili i costi secondo l'allegato 12 numero 2;
- b. per i progetti volti alla valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente, al massimo al 40 per cento dei costi d'investimento computabili; si considerano computabili i costi secondo l'allegato 12a numero 2.

Art. 113b⁴⁰⁴ Ordine di presa in considerazione

¹ Se non vi sono risorse disponibili oppure se le risorse non sono sufficienti, l'UFE inserisce il progetto in una lista d'attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L'UFE ne dà comunicazione alla persona richiedente.

² Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE considera innanzitutto i progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia, e solo successivamente quelli finalizzati alla valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente per la produzione di calore. Viene sempre assegnata una priorità ai progetti più avanzati. Se più progetti presentano lo stesso livello d'avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.

Art. 113c⁴⁰⁵ Restituzione

¹ Per la restituzione dei contributi si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 1990⁴⁰⁶ sui sussidi (LSu). Può essere altresì richiesta la restituzione dei contributi, se l'esercizio di un impianto ha prodotto utili tali da dimostrare a posteriori che i contributi non sarebbero stati necessari.

² Qualora il progetto sia utilizzato per altri scopi conseguendo in tal modo un utile, l'UFE può richiedere la restituzione parziale o totale dei contributi versati.

³ Prima di un utilizzo per altri scopi o di un'alienazione l'UFE deve essere informato in merito a:

- a. tipo di utilizzazione previsto;
- b. rapporti di proprietà e responsabili;
- c. eventuali utili e loro entità.

⁴⁰³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU **2017** 6753). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

⁴⁰⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

⁴⁰⁵ Originario art. 113b. Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

⁴⁰⁶ RS **616.1**

Sezione 1c:⁴⁰⁷**Promozione di nuovi impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili o di ampliamenti considerevoli di tali impianti****Art. 113d** Diritto alla promozione

¹ Danno diritto alla promozione i nuovi impianti o gli ampliamenti considerevoli di impianti che producono gas dalla fermentazione di biomassa e lo trasformano in biometano.

² Sono considerati nuovi impianti:

- a. gli impianti edificati per la prima volta in un'ubicazione e gli impianti che sostituiscono completamente un impianto esistente;
- b. gli impianti esistenti che, da impianti per la produzione di energia elettrica, vengono convertiti in impianti per la produzione di biometano.

³ L'ampliamento di un impianto si ritiene considerevole in presenza di misure di costruzione che comportano un aumento almeno del 25 per cento della produzione annua lorda di energia rispetto alla media degli ultimi tre anni d'esercizio completi prima della messa in esercizio dell'ampliamento.

⁴ È considerato biometano il biogas preparato che corrisponde alla qualità del gas ad alto potere calorifico secondo la direttiva G18 della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) di giugno 2022⁴⁰⁸.

⁵ Sono esclusi dalla promozione gli impianti che:

- a. partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità di cui all'articolo 19 LEn⁴⁰⁹ oppure ricevono o un premio di mercato fluttuante di cui all'articolo 29a LEn o un contributo alle spese d'esercizio per impianti a biomassa di cui all'articolo 33a LEn;
- b. negli ultimi dieci anni sono già stati altrimenti sostenuti dalla Confederazione;
- c. non coprono il fabbisogno proprio di energia termica con energie rinnovabili.

Art. 113e Domanda

Le domande di contributo devono essere presentate all'UFE.

Art. 113f Contributo di promozione

¹ L'entità della promozione per nuovi impianti è determinata in base alla capacità dell'impianto di trattamento in Nm³ di metano all'ora e viene calcolata pro rata rispetto alle classi di potenza:

- a. per i primi 100 Nm³/h di metano, 10 000 franchi per Nm³/h di metano;

⁴⁰⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

⁴⁰⁸ La direttiva può essere ottenuta a pagamento presso la SSIGA, su Internet (www.svgw.ch > Regolamentazione) o via e-mail (info@svgw.ch).

⁴⁰⁹ RS 730.0

- b. tra 101 e 400 Nm³/h di metano, 5000 franchi per Nm³/h di metano;
- c. per tutte le altre classi, 2000 franchi per Nm³/h di metano.

² L'entità della promozione per ampliamenti considerevoli è determinata in base alla differenza tra la capacità dopo l'ampliamento considerevole e la capacità originaria e viene calcolata pro rata rispetto alle classi di potenza:

- a. per i primi 100 Nm³/h di metano, 4000 franchi per Nm³/h di metano;
- b. tra 101 e 400 Nm³/h di metano, 2000 franchi per Nm³/h di metano;
- c. per tutte le altre classi, 800 franchi per Nm³/h di metano.

³ L'entità della promozione per impianto ammonta al massimo al 30 per cento dei costi effettivamente sostenuti e computabili, per un importo comunque non superiore a 2,8 milioni di franchi.

⁴ Gli impianti di depurazione delle acque e gli impianti di cui all'articolo 113d capoverso 2 lettera b ricevono il 15 per cento dei contributi di promozione di cui ai capoversi 1 e 2.

⁵ Se per lo stesso impianto vengono presentate due domande, viene concesso un contributo complessivo. Tale contributo è suddiviso come segue:

- a. produzione: all'85 per cento;
- b. trattamento e immissione: al 15 per cento.

⁶ Le domande per contributi inferiori a 80 000 franchi non sono tenute in considerazione.

Sezione 1d:⁴¹⁰

Promozione di impianti destinati all'impiego di calore solare per il calore di processo

Art. 113g Diritto alla promozione

¹ Danno diritto alla promozione gli impianti destinati all'impiego di calore solare per il calore di processo che soddisfano le condizioni seguenti:

- a. producono calore:
 - 1. prevalentemente per processi professionali e industriali per la produzione, la trasformazione o la finitura di prodotti, oppure
 - 2. per la fornitura di servizi;
- b. hanno una potenza nominale termica del collettore di almeno 20 kW;
- c. dispongono di un dispositivo di misurazione del rendimento termico solare utilizzabile;

⁴¹⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

- d. utilizzano collettori che rispondono ai criteri secondo le spiegazioni relative alla lista collettori 12/2021⁴¹¹, versione 01/2025;
- e. dispongono di una prova rilasciata da un organismo indipendente della corretta integrazione nei processi da sostenere. Essa concerne in particolare:
 - 1. il collegamento idraulico,
 - 2. il profilo di consumo e il livello di temperatura di produzione e di consumo,
 - 3. la progettazione e l'integrazione in un accumulatore termico,
 - 4. la strategia stagnazione,
 - 5. il rendimento solare annuo atteso; deve essere determinato con un programma di simulazione dinamica,
 - 6. il sistema di misurazione per verificare il rendimento termico solare effettivamente utilizzato.

² Sono esclusi dalla promozione:

- a. gli impianti di soggetti partecipanti al SSQE;
- b. gli impianti già altrimenti sostenuti dalla Confederazione.

³ Ai gestori di impianti che hanno preso un impegno di riduzione secondo l'articolo 31 della legge sul CO₂ può essere versato un contributo di promozione purché le riduzioni delle emissioni ottenute con gli impianti destinati all'impiego di calore solare che beneficiano della promozione non rientrino nell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra di cui all'articolo 67 o nell'obiettivo basato sui provvedimenti di cui all'articolo 68.

Art. 113h Domanda

Le domande di contributo devono essere presentate all'UFE.

Art. 113i Contributo di promozione

Il contributo di promozione si compone di un contributo di base di 2400 franchi e di un contributo di 1000 franchi per ogni kW di potenza nominale termica del collettore.

Art. 113j Richiesta di restituzione

¹ Se il rendimento solare effettivamente utilizzato su una media di tre anni dalla messa in esercizio è inferiore all'80 per cento del rendimento atteso secondo l'articolo 113g capoverso 1 lettera e numero 5, viene chiesta la restituzione in misura proporzionale del contributo di promozione.

² Nei casi di rigore si può rinunciare in tutto o in parte alla restituzione.

⁴¹¹ Le spiegazioni relative alla lista collettori 12/2021 possono essere consultate all'indirizzo www.kollektorliste.online.

Art. 113k Monitoraggio e pubblicazione dei dati

L'UFE può disporre un accompagnamento scientifico nel caso di un impianto che beneficia della promozione e pubblicare i dati raccolti in tale contesto e i risultati delle analisi.

Sezione 2:**Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra****Art. 114** Fideiussione

¹ La Confederazione fornisce la garanzia per mutui ai gestori di impianti per gli impianti e le procedure di cui all'articolo 35 capoverso 3 della legge sul CO₂ a condizione che:

- a. le opportunità di mercato degli impianti e delle procedure siano accertate;
- b. il mutuatario possa dimostrare in maniera credibile la propria solvibilità;
- c. il mutuante tenga conto della fideiussione nel determinare l'interesse del mutuo; e
- d.⁴¹² non sia compromesso in misura considerevole alcun criterio di cui all'articolo 35 capoverso 3 lettere a–c.

² La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per mutui accordati da una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 1934⁴¹³ sulle banche (LBCR) o da un altro mutuante idoneo con sede in Svizzera a un mutuatario con sede in Svizzera.⁴¹⁴

³ La fideiussione può assicurare del tutto o in parte il mutuo garantito. Può ammontare a tre milioni di franchi al massimo.

Art. 115 Garanzia della fideiussione

¹ L'UFAM garantisce che la fideiussione sarà accordata, su domanda, al mutuatario se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 114.

² La domanda di garanzia della fideiussione deve contenere:

- a. informazioni sulla forma organizzativa e sulla struttura finanziaria del mutuatario;
- b. una documentazione tecnica del progetto che comprenda la descrizione degli impianti e delle procedure e del loro sviluppo e della loro commercializzazione pianificati;
- c. una descrizione del modello imprenditoriale riferita al progetto;

⁴¹² Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

⁴¹³ RS 952.0

⁴¹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

- d. informazioni sulla conformità degli impianti e delle procedure ai requisiti di cui all'articolo 114.

³ L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per valutare la domanda.

⁴ In casi motivati può esigere garanzie per garantire la fideiussione.⁴¹⁵

Art. 116 Obbligo di notifica e rendicontazione

¹ Un mutuante che dispone di un mutuo garantito notifica senza indugio all'UFAM per tutta la durata della fideiussione:

- a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sulla fideiussione;
- b. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

² Presenta ogni trimestre all'UFAM un rapporto su:⁴¹⁶

- a. lo stato del mutuo garantito;
- b.⁴¹⁷ l'andamento degli affari e la loro prevedibile evoluzione; e
- c.⁴¹⁸ la sua liquidità e la sua struttura finanziaria.

³ Fa pervenire ogni anno all'UFAM il rapporto di gestione nonché il bilancio e il conto economico. Questi documenti devono essere presentati al più tardi tre mesi dopo la chiusura dei conti.⁴¹⁹

Art. 117⁴²⁰ Esecuzione

¹ Per amministrare il fondo per le tecnologie, il DATEC istituisce un comitato direttivo e, mediante contratto di diritto amministrativo, un comitato di fideiussione e una segreteria. Stabilisce i principi che reggono la concessione di fideiussioni e l'organizzazione.

² Il comitato direttivo ha la direzione strategica del fondo per le tecnologie.

³ Il comitato di fideiussione valuta, su richiesta della segreteria, le domande di fideiussione all'indirizzo dell'UFAM.

⁴ La segreteria dirige il fondo per le tecnologie dal profilo operativo. Le incombe in particolare l'esame delle richieste di fideiussione, la gestione delle fideiussioni e il disbrigo di casi di fideiussione, nonché il controllo della rendicontazione di cui all'articolo 116.

⁴¹⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

⁴¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

⁴¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

⁴¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

⁴¹⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

⁴²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

⁵ La segreteria riscuote dai fideiussori gli emolumenti per l'esame della domanda di fideiussione e per il controllo dei fideiussori durante il periodo della fideiussione. Gli emolumenti per l'esame della domanda di fideiussione sono calcolati forfettariamente e determinati secondo il numero 9 dell'allegato dell'ordinanza del 3 giugno 2005⁴²¹ sugli emolumenti dell'UFAM (OE-UFAM). L'emolumento della fideiussione annuale è calcolato in funzione delle spese (art. 4 OE-UFAM); ammonta annualmente al massimo allo 0,9 per cento dell'importo della fideiussione.⁴²²

Art. 118 Finanziamento

¹ I mezzi finanziari destinati al fondo per le tecnologie sono integrati nel preventivo.

² L'Assemblea federale decide i crediti d'impegno affinché siano concesse fideiussioni.

³ La somma delle fideiussioni non può mai superare i 750 milioni di franchi.⁴²³

Sezione 3: Distribuzione alla popolazione

Art. 119⁴²⁴ Quota di proventi spettante alla popolazione

¹ La quota dei proventi della tassa spettante alla popolazione (quota di proventi spettante alla popolazione) comprende la quota spettante alla popolazione:

- a. dei proventi della tassa sul CO₂ che non sono stati restituiti a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all'articolo 32b della legge sul CO₂ due anni prima dell'anno di riscossione;
- b. dei proventi della tassa sul CO₂ stimati per l'anno di riscossione secondo l'articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge sul CO₂, dedotta la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima dell'anno di riscossione;
- c. dei mezzi che due anni prima dell'anno di riscossione hanno ecceduto l'importo di 150 milioni di franchi di cui all'articolo 33a capoverso 2 della legge sul CO₂; e
- d. dei mezzi che non sono stati impiegati per gli scopi di cui all'articolo 33a capoverso 3 della legge sul CO₂ entro la fine del secondo anno prima dell'anno di riscossione.

² I mezzi di cui al capoverso 1 lettera d sono aggiunti ogni cinque anni alla quota di proventi spettante alla popolazione.

⁴²¹ RS **814.014**

⁴²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

⁴²³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

⁴²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

Art. 120 Distribuzione

¹ La quota di proventi spettante alla popolazione viene distribuita dagli assicuratori su incarico e sotto la vigilanza dell'UFAM nell'anno di riscossione.⁴²⁵

² Per assicuratori si intendono:

- a. gli assicuratori dell'assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 1994⁴²⁶ sull'assicurazione malattie (LAMal);
- b. l'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992⁴²⁷ sull'assicurazione militare (LAM).

³ Gli assicuratori distribuiscono la quota spettante alla popolazione in importi uguali a tutte le persone che nell'anno di riscossione:

- a. sono soggette all'obbligo d'assicurazione secondo la LAMal o secondo l'articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
- b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

⁴ Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l'anno di riscossione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo.

⁵ Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell'anno di riscossione.

Art. 121 Versamento agli assicuratori

¹ La quota spettante alla popolazione è versata agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell'anno di riscossione.

² Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell'anno di riscossione soddisfano la condizioni di cui all'articolo 120 capoverso 3.

³ La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l'anno seguente.

Art. 122 Organizzazione

¹ Ogni assicuratore comunica all'Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell'anno di riscossione:

- a. il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell'anno di riscossione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 120 capoverso 3;
- b. la somma degli importi effettivi distribuiti l'anno precedente.

² Gli assicuratori informano le persone assicurate sull'ammontare dell'importo da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l'anno di riscossione.

⁴²⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

⁴²⁶ RS 832.10

⁴²⁷ RS 833.1

Essi devono inoltre far pervenire alle persone assicurate un promemoria redatto dall'UFAM sulle modalità di esecuzione della ridistribuzione.⁴²⁸

Art. 123 Indennizzo degli assicuratori

Per le spese d'esecuzione secondo la presente ordinanza e l'ordinanza del 12 novembre 1997⁴²⁹ relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili, gli assicuratori sono indennizzati, complessivamente, con 30 centesimi per persona assicurata che il 1° gennaio dell'anno di riscossione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 120 capoverso 3.

Sezione 4: Distribuzione all'economia

Art. 124⁴³⁰ Quota di proventi spettante all'economia

¹ La quota dei proventi della tassa spettante all'economia (quota di proventi spettante all'economia) comprende la quota spettante all'economia:

- a. dei proventi della tassa sul CO₂ che non sono stati restituiti a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all'articolo 32*b* della legge sul CO₂ due anni prima dell'anno di riscossione;
- b. dei proventi della tassa sul CO₂ stimati per l'anno di riscossione secondo l'articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge sul CO₂, dedotta la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima dell'anno di riscossione;
- c. dei mezzi che due anni prima dell'anno di riscossione hanno ecceduto l'importo di 150 milioni di franchi di cui all'articolo 33*a* capoverso 2 della legge sul CO₂; e
- d. dei mezzi che non sono stati impiegati per gli scopi di cui all'articolo 33*a* capoverso 3 della legge sul CO₂ entro la fine del secondo anno prima dell'anno di riscossione.

² I mezzi di cui al capoverso 1 lettera d sono aggiunti ogni cinque anni alla quota di proventi spettante all'economia.

Art. 124⁴³¹ Esclusione dalla distribuzione della quota dei proventi

¹ I gestori con impegno di riduzione che utilizzano lo stesso numero di conteggio AVS per impianti in ubicazioni diverse sono esclusi dalla distribuzione della quota di proventi spettante all'economia soltanto per la massa salariale dei lavoratori che operano

⁴²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁴²⁹ RS **814.018**

⁴³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

⁴³¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

nelle ubicazioni per le quali i gestori sono esentati dalla tassa sul CO₂ (esclusione parziale).

² Per ricevere la quota di proventi che gli spetta, un gestore con esclusione parziale deve comunicare alla cassa di compensazione AVS le relative masse salariali entro il 15 aprile dell'anno di riscossione.

³ I gestori il cui impegno di riduzione termina anticipatamente hanno diritto alla quota di proventi spettante all'economia a partire dall'anno successivo. La distribuzione compete all'UFAM. I mezzi utilizzati al riguardo possono provenire dai proventi della tassa sul CO₂ di un altro anno.

⁴ I gestori di cui al capoverso 3 devono comunicare all'UFAM, entro tre mesi dalla sua richiesta, in particolare:

- a. la massa salariale che concerne la distribuzione;
- b. la relazione bancaria;
- c. il nome della cassa di compensazione AVS.

Art. 125 Distribuzione

¹ La quota di proventi spettante all'economia viene distribuita ai datori di lavoro, per il tramite delle casse di compensazione AVS (casse di compensazione) e con la collaborazione dell'Ufficio centrale di compensazione, su incarico e sotto la vigilanza dell'UFAM nonché secondo le istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.⁴³²

² Le casse di compensazione distribuiscono la quota dei proventi spettante all'economia entro il 30 settembre dell'anno di riscossione. Su richiesta, in casi motivati l'UFAM può prorogare adeguatamente questo termine.⁴³³

³ Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all'economia in base alla massa salariale determinante conteggiata due anni prima dell'anno di riscossione. Successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione.

⁴ Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all'economia, detraendola dai conteggi dei contributi dei datori di lavoro esigibili nell'anno di riscossione o versandola ai datori di lavoro. Gli importi non detraibili sono versati a partire da un importo di 50 franchi. In caso di mutazioni, gli importi sono detratti o versati a partire da 50 franchi.⁴³⁴

⁴³² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

⁴³³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

⁴³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

⁵ Gli uffici di revisione delle casse di compensazione verificano, nell'ambito della revisione finale, la ripartizione della quota dei proventi spettante all'economia e riferiscono all'UFAM secondo le istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.⁴³⁵

Art. 126 Organizzazione

¹ L'UFAM comunica annualmente il fattore di distribuzione alle casse di compensazione.

² Le casse di compensazione comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi diritto il fattore di distribuzione e l'importo versato.

Art. 127 Indennizzo spettante alle casse di compensazione

¹ L'UFAM, d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, stabilisce l'indennizzo spettante alle casse di compensazione.

² L'indennizzo è versato in base a una chiave di ripartizione dei costi che tiene conto del numero di datori di lavoro soggetti al rendiconto delle casse di compensazione interessate.

Capitolo 9a:⁴³⁶

Promozione di provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo

Art. 127a Principio

¹ Per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo vengono impiegati i mezzi seguenti:

- a. i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione dell'obbligo di miscelazione di carburanti per aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili o sintetici rinnovabili (art. 28g cpv. 8 della legge sul CO₂);
- b. i proventi della vendita all'asta di diritti di emissione per aeromobili (art. 37a cpv. 1 lett. b della legge sul CO₂);
- c. i mezzi per la promozione secondo l'articolo 103b capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948⁴³⁷ sulla navigazione aerea e l'articolo 37d della legge federale del 22 marzo 1985⁴³⁸ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin), provenienti in particolare

⁴³⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

⁴³⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

⁴³⁷ RS 748.0

⁴³⁸ RS 725.116.2

dalla quota a destinazione vincolata del prodotto netto dell'imposta di consumo, nonché dei supplementi, riscossi sui carburanti per l'aviazione (art. 1 cpv. 2 LUMin).

² Vengono impiegati in particolare per:

- a. lo sviluppo e l'aumento della produzione di carburanti rinnovabili per l'aviazione in Svizzera e all'estero;
- b. lo sviluppo e l'impiego di tecnologie volte ad aumentare l'efficienza energetica degli aeromobili;
- c. lo sviluppo e l'impiego di procedure volte ad aumentare l'efficienza energetica delle operazioni di volo;
- d. il trasferimento di conoscenze tra scienza, economia e società nel settore della riduzione delle emissioni di gas serra nell'aviazione.

³ L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) può utilizzare i mezzi di cui al capoverso 1 per la ricerca del settore pubblico ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 lettere a e c della legge federale del 14 dicembre 2012⁴³⁹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

Art. 127b Forma e procedura per la concessione di aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari sono concessi sotto forma di contributi a fondo perso, mutui senza interessi o fideiussioni.

² L'UFAC decide la forma della promozione in base alla necessità di promozione del progetto.

³ Gli aiuti finanziari possono essere concessi nel quadro di bandi di concorso. La partecipazione a un bando di concorso vale come domanda.

⁴ Le domande devono essere presentate all'UFAC.

⁵ L'UFAC riscuote un emolumento per l'esame della domanda. L'ammontare dell'emolumento si basa sull'ordinanza del 28 settembre 2007⁴⁴⁰ sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile.

⁶ L'UFAC può subordinare la concessione di aiuti finanziari al raggiungimento di obiettivi intermedi.

Art. 127c Condizioni per la concessione di aiuti finanziari

¹ I provvedimenti vengono presi in considerazione in base al grado di adempimento dei seguenti criteri:

- a. elevata riduzione delle emissioni di gas serra;
- b. efficienza dei costi per quanto riguarda l'impatto climatico;
- c. impatto minimo sull'ambiente;

⁴³⁹ RS 420.1

⁴⁴⁰ RS 748.112.11

- d. elevate opportunità di mercato;
- e. elevata probabilità di successo;
- f. creazione di elevato valore aggiunto in Svizzera;
- g. computabilità delle riduzioni delle emissioni a favore della Svizzera;
- h. presenza di partner lungo l'intera catena di creazione del valore aggiunto;
- i. contributo al mantenimento e all'ampliamento delle conoscenze.

² I criteri sono valutati per le tecnologie e i procedimenti, compresa la messa in scala futura.

³ La persona richiedente deve dimostrare di effettuare le prestazioni proprie ragionevolmente esigibili per l'esecuzione del provvedimento.

⁴ Se chiede la concessione dell'aiuto finanziario sotto forma di un mutuo senza interessi, la persona richiedente deve inoltre dimostrare in maniera credibile la propria solvibilità.

Art. 127d Ammontare degli aiuti finanziari e criteri per l'ordine di priorità

¹ L'ammontare dei contributi, dei mutui e delle fidejussioni è retto dal grado di adempimento dei criteri di cui all'articolo 127c capoversi 1–3.

² Se le domande presentate o attese superano i mezzi disponibili, gli aiuti finanziari sono accordati tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 127c capoversi 1–3.

Art. 127e Fidejussioni

¹ Una fidejussione può essere garantita per mutui di terzi se il mutuante tiene conto della fidejussione nel determinare l'interesse del mutuo.

² La fidejussione può assicurare del tutto o in parte il mutuo garantito. Può ammontare al massimo a 100 milioni di franchi ed essere accordata per una durata massima di dieci anni.

³ Sono garantiti soltanto mutui accordati da una banca secondo la LBCR⁴⁴¹ o da un altro mutuante idoneo con sede in Svizzera.

Art. 127f Obbligo di notifica e presentazione di rapporti

¹ All'UFAC deve essere notificato senza indugio qualsiasi cambiamento che può avere ripercussioni sulla concessione dell'aiuto finanziario.

² Dopo il raggiungimento degli obiettivi intermedi stabiliti e l'attuazione del provvedimento deve essere presentato all'UFAC un rapporto intermedio o un rapporto finale. Tali rapporti devono contenere almeno:

- a. informazioni sullo stato di attuazione del provvedimento;
- b. un rendiconto dei costi.

³ Il rapporto intermedio e il rapporto finale necessitano dell'approvazione dell'UFAC.

⁴ Il mutuatario di un mutuo garantito deve presentare all'UFAC almeno annualmente un rapporto su:

- a. lo stato di utilizzo dei mezzi del mutuo;
- b. l'andamento degli affari e la loro prevedibile evoluzione, allegando il rapporto di gestione, il bilancio, il conto economico e la relazione di revisione entro i termini stabiliti dal Codice delle obbligazioni⁴⁴²;
- c. ulteriori aspetti richiesti dall'UFAC per l'esecuzione dell'aiuto finanziario.

Art. 127g Esecuzione

L'UFAC può avvalersi di un organo esterno ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di promozione e rivolgersi a un gruppo di esperti indipendente dal provvedimento.

Capitolo 9b: ⁴⁴³

Utilizzazione dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di diritti di emissione per impianti

Sezione 1: Provvedimenti volti a prevenire i danni

Art. 127h Diritto alla promozione

¹ Gli aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento (art. 37b cpv. 1 lett. a della legge sul CO₂) sono erogati per la pianificazione e l'attuazione di provvedimenti che contribuiscono direttamente o indirettamente in misura sostanziale a prevenire danni a persone o a cose di notevole valore.

² Sono promossi in particolare provvedimenti di adattamento volti a prevenire:

- a. danni alla salute causati dall'aumento dello stress da calore;
- b. danni alle persone e alle cose causati dallo scioglimento del permafrost e dei ghiacciai;
- c. danni alle persone e alle cose causati da eventi di precipitazione più frequenti e intensi e dalle rispettive conseguenze, quali inondazioni, aumento del ruscellamento superficiale e movimenti del terreno;
- d. danni all'agricoltura, all'economia forestale, all'economia energetica e alla gestione delle acque urbane causati da periodi di siccità più frequenti e prolungati;
- e. danni ai servizi ecosistemici causati da cambiamenti degli spazi vitali e della composizione delle specie.

⁴⁴² RS 220

⁴⁴³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

³ Non vengono accordati aiuti finanziari per i provvedimenti che non corrispondono alla politica energetica o climatica della Confederazione.

⁴ Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all'UFAM entro il 31 marzo.

⁵ Per lo sviluppo di provvedimenti secondo il capoverso 1 possono essere accordati aiuti finanziari nel quadro di bandi di concorso.

Art. 127i Ammontare degli aiuti finanziari

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari si basa sui benefici e sull'impatto del provvedimento. Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

² Sono considerati costi computabili i costi di investimento adeguati e necessari per l'attuazione economica e appropriata del provvedimento, per un importo comunque non superiore ai costi supplementari causati dal provvedimento di adattamento.

Sezione 2: Provvedimenti di decarbonizzazione di impianti

Art. 127j Diritto alla promozione

¹ Gli aiuti finanziari per provvedimenti di decarbonizzazione di impianti (art. 37b cpv. 1 lett. b della legge sul CO₂) sono erogati ai gestori che ai sensi dell'articolo 16 della legge sul CO₂ si sono impegnati a partecipare al SSQE e cui non è stata concessa una deroga a tale obbligo secondo l'articolo 41.

² Per i provvedimenti che non forniscono un contributo fondamentale alla decarbonizzazione dell'impianto, come in particolare la sostituzione di vettori energetici fossili con altri vettori energetici fossili o i provvedimenti per l'approvvigionamento di reti di teleriscaldamento, non vengono erogati aiuti finanziari.

³ Se si prevede che i provvedimenti determineranno un maggior consumo di elettricità, si dovrà utilizzare elettricità da fonti non fossili in misura equivalente al maggior consumo di elettricità, dimostrandolo mediante garanzie di origine.

⁴ Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all'UFAM entro il 31 marzo.

⁵ L'UFAM può chiedere che le indicazioni fornite nella domanda siano verificate a spese del gestore.

Art. 127k Ammontare dell'aiuto finanziario

¹ L'aiuto finanziario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

² Sono considerati computabili i costi di investimento necessari e adeguati per l'attuazione economica e appropriata del provvedimento.

Art. 127l Criteri di priorità

Se le domande presentate o attese superano i mezzi disponibili, gli aiuti finanziari sono accordati tenendo conto dei seguenti criteri, nell'ordine indicato:

- a. aiuto finanziario richiesto per ogni tonnellata di CO₂eq ridotta o per ogni tonnellata di emissioni negative ottenuta nel corso della durata dell'effetto;
- b. entità della riduzione perseguita delle emissioni di gas serra o delle emissioni negative perseguitate in tonnellate di CO₂eq;
- c. rischio di rilocalizzazione di emissioni di gas serra all'estero;
- d. riduzione dell'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita di impianti e prodotti.

Sezione 3: Rapporti e versamento degli aiuti finanziari**Art. 127m** Obbligo di notifica e presentazione di rapporti per gli aiuti finanziari

¹ All'UFAM deve essere notificato senza indugio qualsiasi cambiamento che può avere ripercussioni sulla concessione degli aiuti finanziari.

² Dopo il raggiungimento degli obiettivi intermedi stabiliti o l'attuazione dei provvedimenti, deve essere presentato un rapporto all'UFAM. Tale rapporto deve contenere almeno:

- a. indicazioni sullo stato di attuazione dei provvedimenti;
- b. un rendiconto dei costi con copia delle fatture.

³ Il rapporto necessita dell'approvazione dell'UFAM.

⁴ Tre anni dopo l'attuazione dei provvedimenti, il gestore degli impianti nel SSQE presenta un rapporto di valutazione. Tale rapporto deve contenere informazioni:

- a. sull'entità della riduzione delle emissioni di gas serra conseguita annualmente o dell'effetto ottenuto annualmente mediante impiego di tecnologie a emissioni negative in tonnellate di CO₂eq negli ultimi tre anni;
- b. su eventuali scostamenti dai provvedimenti originariamente pianificati, con le relative motivazioni e i correttivi previsti.

⁵ L'UFAM può chiedere che il rapporto di valutazione sia verificato a spese del gestore.

Art. 127n Versamento degli aiuti finanziari

¹ L'UFAM versa gli aiuti finanziari dopo l'approvazione del rapporto.

² Nel caso di provvedimenti con obiettivi intermedi, l'aiuto finanziario è versato in funzione dell'attuazione.

Art. 127o Restituzione

Se l'effetto reale del provvedimento è inferiore all'80 per cento dell'effetto indicato nella domanda, l'UFAM può ordinare la restituzione in misura proporzionale dell'aiuto finanziario versato.

Art. 127p Pubblicazione di informazioni

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM pubblica sul proprio sito Internet informazioni sui provvedimenti promossi. Tali informazioni comprendono in particolare:

- a. i nomi e gli indirizzi dei beneficiari degli aiuti finanziari;
- b. l'ammontare degli aiuti finanziari;
- c. la tipologia dei provvedimenti.

Capitolo 10: ⁴⁴⁴ **Promozione e informazione****Sezione 1:****Promozione della formazione e della formazione continua e del lavoro di pubbliche relazioni****Art. 128** Promozione

¹ L'UFAM promuove la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono attività legate alla protezione del clima nonché piattaforme e altri lavori di pubbliche relazioni nell'ambito della protezione del clima.

² Nel quadro dei crediti stanziati, l'UFAM concede aiuti finanziari a corporazioni e istituti di diritto pubblico nonché a organizzazioni private che, in materia di protezione del clima:

- a. offrono corsi di formazione e formazione continua; oppure
- b. informano il pubblico o gli forniscono consulenza.

³ Sono meritevoli di promozione i progetti di formazione e comunicazione che, in particolare:

- a. illustrano come possono fornire un contributo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge sul CO₂;
- b. sono orientati all'efficacia;
- c. sono riproducibili.

Art. 128a Ammontare degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 40 per cento dei costi computabili.

⁴⁴⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

² Sono considerati computabili i costi adeguati e necessari per l'attuazione economica e appropriata del progetto.

Sezione 2: Informazione

Art. 129 Informazione da parte dell'UFAM

L'UFAM informa il pubblico e fornisce consulenza ad autorità, imprese e privati in particolare su:

- a. le conseguenze dei cambiamenti climatici;
- b. i provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra o aumentare le prestazioni dei pozzi di carbonio;
- c. i provvedimenti per superare le conseguenze dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

Art. 129a Rapporti sui rischi finanziari legati al clima

¹ L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) presenta annualmente al pubblico un rapporto in forma aggregata sui risultati della sua verifica dei rischi finanziari legati al clima per gli assoggettati alla vigilanza.

² La Banca nazionale svizzera (BNS) presenta annualmente al pubblico un rapporto in forma aggregata sui risultati della sua verifica dei rischi finanziari legati al clima per la stabilità del sistema finanziario in Svizzera.

³ Se adottano provvedimenti sulla base dei risultati delle loro verifiche, la FINMA e la BNS menzionano anche tali provvedimenti all'interno del rispettivo rapporto annuale.

Sezione 3: Promozione di tecnologie a propulsione elettrica

Art. 129b Destinatari di contributi

¹ I contributi di cui all'articolo 41a della legge sul CO₂ possono essere erogati:

- a. alle imprese di trasporto con concessione secondo l'articolo 6 della legge del 20 marzo 2009⁴⁴⁵ sul trasporto di viaggiatori;
- b. alle imprese che forniscono prestazioni su linee concessionarie in virtù di un contratto d'esercizio secondo l'articolo 20 dell'ordinanza del 4 novembre 2009⁴⁴⁶ sul trasporto di viaggiatori.

² Le domande per l'ottenimento di un contributo devono essere presentate all'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

⁴⁴⁵ RS 745.1

⁴⁴⁶ RS 745.11

Art. 129c Requisiti per la promozione

I contributi sono erogati per autobus e battelli impiegati per almeno il 75 per cento nel traffico concessionario e di proprietà dei destinatari dei contributi dopo la messa in esercizio.

Art. 129d Veicoli promossi

¹ I contributi sono erogati per i seguenti autobus e battelli:

- a. autobus alimentati esclusivamente a batteria;
- b. autobus a pila combustibile (idrogeno);
- c. filovie;
- d. nuovi battelli a propulsione elettrica, inclusi quelli a pila combustibile (idrogeno);
- e. battelli convertiti alla propulsione elettrica, incluso il funzionamento a pila combustibile (idrogeno).

² Non sono erogati mezzi di promozione per veicoli che sostituiscono veicoli già elettrificati o non ancora interamente ammortizzati.

Art. 129e Versamento dei mezzi di promozione

I contributi sono versati dopo che l'impresa ha comprovato la messa in esercizio dei veicoli.

Art. 129f Verifica dell'impiego dei veicoli

¹ Cinque anni dopo la messa in esercizio le imprese comunicano spontaneamente all'UFT l'impiego attuale dei veicoli.

² In caso di scostamenti superiori al dieci per cento tra il traffico ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni e il restante traffico concessionario o di un impiego prevalente al di fuori del traffico concessionario, i contributi ricevuti devono essere restituiti in misura proporzionale o per intero.

Capitolo 11: Esecuzione**Art. 130** Autorità esecutive

¹ L'UFAM esegue la presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2–9 e l'allegato 14 numero 2.1.⁴⁴⁷

⁴⁴⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

² L'UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO₂ di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. A tal scopo è coadiuvato dall'USTRA.⁴⁴⁸

³ L'UDSC esegue le disposizioni relative alla tassa sul CO₂.

⁴ L'UFAM esegue:

- a. d'intesa con l'UFE: le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni e l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera, nonché alla promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra;
- b. d'intesa con l'UFE, la Segreteria di Stato dell'economia e il Dipartimento federale degli affari esteri: le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni e l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all'estero.⁴⁴⁹

^{4bis} L'UFE esegue le disposizioni relative ai contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici, ai contributi per l'impiego diretto della geotermia, ai contributi per gli impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili e ai contributi per gli impianti destinati all'impiego di calore solare per il calore di processo.⁴⁵⁰

⁵ Dopo aver sentito l'UFE, l'UFAM esegue le disposizioni relative alla promozione della formazione e della formazione continua.⁴⁵¹

⁶ L'UFE e le organizzazioni private incaricate dall'UFE o dall'UFAM sostengono l'UFAM nell'ambito dell'esecuzione delle disposizioni relative all'impegno di riduzione delle emissioni di gas serra.

⁷ L'UFAC sostiene l'UFAM nell'esecuzione delle disposizioni relative allo scambio di quote di emissioni per gli operatori di aeromobili.⁴⁵²

⁸ L'UFAC esegue l'obbligo di messa a disposizione e di miscelazione di carburanti per l'aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili conformemente agli articoli 28f e 28g della legge sul CO₂ nonché la promozione dei provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo conformemente agli articoli 127a–127g.⁴⁵³

⁹ L'UFT esegue la promozione di tecnologie a propulsione elettrica conformemente agli articoli 129b–129f.⁴⁵⁴

⁴⁴⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

⁴⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁴⁵⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

⁴⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

⁴⁵² Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

⁴⁵³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

⁴⁵⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

Art. 130⁴⁵⁵ Sistemi d'informazione e di documentazione

¹ Le seguenti procedure sono eseguite elettronicamente mediante i sistemi d'informazione e di documentazione dell'UFAM:

- a. le procedure di rilascio di attestati per le riduzioni delle emissioni o per l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio (art. 5–11);
- b. le procedure di partecipazione al SSQE (art. 40–46^f e art. 50–54);
- c. le procedure relative all'impegno di riduzione (art. 66–79);
- d.⁴⁵⁶ le procedure di concessione di aiuti finanziari per provvedimenti volti a prevenire i danni nonché per provvedimenti di decarbonizzazione di impianti (art. 127^h–127^p).

² Se in determinati settori i sistemi d'informazione e di documentazione non sono ancora stati predisposti per l'esecuzione delle procedure elettroniche, le domande devono essere inviate per posta.

³ In deroga al capoverso 1, l'UFAM può emanare e notificare le decisioni per posta.

Art. 131 Inventario dei gas serra

¹ L'UFAM tiene l'inventario dei gas serra.

² Calcola, basandosi sull'inventario dei gas serra, se l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 della legge sul CO₂ è stato raggiunto. I diritti di emissione consegnati dai gestori di impianti nel SSQE provenienti dall'Unione europea sono considerati se:

- a. le emissioni di questi impianti registrate nel SSQE svizzero sono maggiori della quantità totale di diritti di emissione svizzeri per gli impianti nel SSQE svizzero; e
- b. le emissioni totali della Svizzera superano l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO₂.⁴⁵⁷

³ Questi diritti di emissione sono computati ai fini del conseguimento dell'obiettivo svizzero nella quantità delle emissioni supplementari prodotte secondo il capoverso 2 previa deduzione dei certificati di riduzione delle emissioni consegnati. L'UFAM conferma questa operazione nella rendicontazione sul raggiungimento dell'obiettivo.⁴⁵⁸

⁴ La quantità totale di diritti di emissione svizzeri si computa come somma delle quantità disponibili di diritti di emissione per impianti di cui all'articolo 18 capoverso 1 della legge sul CO₂ e di diritti di emissione trasferiti di cui agli articoli 48 capoverso 1,

⁴⁵⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

⁴⁵⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 788).

⁴⁵⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

⁴⁵⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

48a capoverso 1, 48b capoverso 1 e 48c capoverso 1 della legge sul CO₂, dedotti i diritti di emissione cancellati di cui all'articolo 19 capoverso 5 della legge sul CO₂.⁴⁵⁹

⁵ Per valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO₂ è considerato il bilancio assoluto dei gas serra del settore dell'uso del territorio per l'intera superficie della Svizzera.⁴⁶⁰

Art. 132⁴⁶¹ Indennizzo per i costi d'esecuzione

¹ L'indennizzo per i costi d'esecuzione dell'Amministrazione federale ammonta in totale al massimo a 23,4 milioni di franchi ed è coperto con gli introiti correnti della tassa sul CO₂.

² L'UFAM determina annualmente i costi d'esecuzione rilevanti per il relativo indennizzo.

Art. 133 Controlli e obbligo di informare

¹ Le autorità esecutive possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso, in particolare presso i partecipanti al SSQE, i gestori di impianti con impegno di riduzione, i gestori di impianti di cogenerazione, le imprese e le persone soggette al pagamento della tassa nonché le persone che presentano una domanda di rimborso della tassa sul CO₂.⁴⁶²

² Su richiesta devono essere forniti alle autorità esecutive:

- a. tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza;
- b. tutti i libri contabili, i documenti commerciali, i dati elettronici e gli atti rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 134 Trattamento dei dati

¹ I dati rilevati nell'ambito dell'esecuzione della presente ordinanza, inclusi i dati personali, sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all'esecuzione. In particolare:⁴⁶³

- a.⁴⁶⁴ l'UDSC trasmette all'USTRA e all'UFE i dati relativi alle importazioni necessari all'esecuzione del capitolo 3 e l'USTRA trasmette all'UFE gli altri dati necessari all'esecuzione del capitolo 3;

⁴⁵⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

⁴⁶⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

⁴⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

⁴⁶² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

⁴⁶³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

⁴⁶⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

b.⁴⁶⁵ l'UFAM trasmette all'UFE, al Dipartimento federale degli affari esteri e alla Segreteria di Stato dell'economia i dati necessari all'esame:

1. delle bozze di progetto (art. 6 cpv. 4) e delle domande di rilascio degli attestati (art. 7),
2. delle domande di determinazione di un impegno di riduzione, e
3. dei rapporti di monitoraggio (art. 9 e 91);

c.⁴⁶⁶ l'UDSC trasmette all'UFAM i dati necessari all'esame:

1. dell'adempimento dell'obbligo di compensazione per i carburanti,
2. dei rapporti di monitoraggio (art. 9, 52, 72 e 91), e
3. delle domande di rilascio di attestati (art. 7, 12 e 12a);

d.⁴⁶⁷ l'UFAM trasmette all'UDSC i dati necessari per il rimborso della tassa sul CO₂;

e.⁴⁶⁸ l'UFAC trasmette all'UFAM i dati necessari per l'esame:

1. dell'obbligo di partecipazione (art. 46d),
2. dei piani di monitoraggio (art. 51), e
3. dei rapporti di monitoraggio (art. 52);

f.⁴⁶⁹ l'UFE trasmette all'UFAM i dati necessari all'esame:

1. dei rapporti di monitoraggio (art. 52 e 72), e
- 2.⁴⁷⁰ delle convenzioni sugli obiettivi (art. 46 cpv. 1^{bis}, 67 e 68).

² L'UDSC e l'Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati necessari per l'esecuzione delle disposizioni relative alla compensazione delle emissioni di CO₂ dei carburanti.⁴⁷¹

³ L'UFAM offre per conservazione all'Archivio federale i dati personali di cui non ha più bisogno in modo permanente, conformemente alla legge sull'archiviazione del 26 giugno 1998⁴⁷². I dati che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.⁴⁷³

⁴⁶⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

⁴⁶⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

⁴⁶⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

⁴⁶⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

⁴⁶⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

⁴⁷⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 788).

⁴⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

⁴⁷² RS 152.1

⁴⁷³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 134^{a474} Coordinamento con l'Unione europea

L'UFAM sostiene la Commissione europea nell'ambito dell'articolo 11 dell'accordo SSQE⁴⁷⁵. L'UFAM trasmette all'Unione europea in particolare le informazioni necessarie a tale scopo.

Art. 135 Adeguamento degli allegati

Il DATEC adegua:

- a. l'allegato 2: in base ai criteri di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge sul CO₂;
- b. l'allegato 3: al progresso tecnico ed economico;
- b^{bis}.⁴⁷⁶ l'allegato 3a: al progresso tecnico ed economico;
- b^{ter}.⁴⁷⁷ l'allegato 3b: al progresso tecnico ed economico;
- c.⁴⁷⁸ l'allegato 4a numero 2: per stabilire annualmente il peso a vuoto medio delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta nell'anno civile precedente;
- c^{bis}.⁴⁷⁹ l'allegato 5: per stabilire annualmente i contributi di cui all'articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO₂;
- c^{ter}.⁴⁸⁰ l'allegato 6: se le categorie di impianti subiscono modifiche a causa di normative internazionali comparabili;
- d.⁴⁸¹ ...
- d^{bis}.⁴⁸² l'allegato 9 numero 1: se viene modificato o sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447⁴⁸³;

⁴⁷⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

⁴⁷⁵ RS **0.814.011.268**

⁴⁷⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU **2018** 3477).

⁴⁷⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU **2018** 3477).

⁴⁷⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

⁴⁷⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

⁴⁸⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

⁴⁸¹ Abrogata dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

⁴⁸² Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

⁴⁸³ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 mar. 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29.

d^{ter}.⁴⁸⁴ l'allegato 9 numero 3: se vengono modificati o sostituiti la decisione delegata 2019/708/UE⁴⁸⁵ o il regolamento (UE) 2023/956⁴⁸⁶;

e. l'allegato 11: proporzionalmente all'aumento dell'aliquota della tassa (art. 94 cpv. 1);

f.⁴⁸⁷ l'allegato 14: se il regolamento (CE) n. 748/2009⁴⁸⁸ subisce modifiche.

Art. 135^a⁴⁸⁹ Approvazione di decisioni minori

Il DATEC può approvare decisioni tecniche e amministrative minori della commissione mista dell'accordo SSQE⁴⁹⁰.

Capitolo 12: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 136 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 22 giugno 2005⁴⁹¹ sul computo delle riduzioni delle emissioni di CO₂;
2. ordinanza dell'8 giugno 2007⁴⁹² sul CO₂;
3. ordinanza del DATEC del 27 settembre 2007⁴⁹³ relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni;
4. ordinanza del 24 novembre 2010⁴⁹⁴ sulla compensazione del CO₂;

⁴⁸⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021 (RU **2021** 859). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

⁴⁸⁵ Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 feb. 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030, versione della GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 20.

⁴⁸⁶ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 mag. 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, versione della GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52.

⁴⁸⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

⁴⁸⁸ Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1030, GU L, 2024/1030, 5.4.2024.

⁴⁸⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

⁴⁹⁰ RS **0.814.011.268**

⁴⁹¹ [RU **2005** 3581; **2007** 2915 art. 33; **2012** 1195]

⁴⁹² [RU **2007** 2915; **2009** 5945; **2010** 953, 2167; **2011** 17 art. 6, 1945, 3331 all. 3 n. 15; **2012** 355 art. 29]

⁴⁹³ [RU **2007** 4531; **2011** 6205]

⁴⁹⁴ [RU **2011** 17]

5. ordinanza del 16 dicembre 2011⁴⁹⁵ sulla riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili.

Art. 137 Modifica del diritto vigente

...⁴⁹⁶

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 138⁴⁹⁷ Conversione dei diritti di emissione non utilizzati

¹ I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 sono convertiti il 30 giugno 2014 per:

- a. i gestori di impianti nel SSQE: in diritti di emissione secondo la presente ordinanza;
- b. i gestori di impianti con impegno di riduzione: in crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento dei propri obiettivi di emissione o dei propri obiettivi basati sui provvedimenti;
- c. le altre imprese e le persone: in attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera.

² I gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere in ogni momento che i loro crediti di cui al capoverso 1 lettera b siano convertiti in attestati.

Art. 139 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati del periodo 2008–2012⁴⁹⁸

¹ I gestori di impianti nel SSQE o i gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere all'UFAM che nel periodo 2013–2020 siano riportati al massimo i certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2008–2012 che potranno presumibilmente consegnare in adempimento dei loro obblighi secondo la presente ordinanza.⁴⁹⁹

² Possono essere riportati unicamente certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4.

³ L'UFAM stabilisce la quantità totale trasferibile in base agli obblighi di diritto internazionale della Svizzera.

⁴⁹⁵ [RU 2012 355; 1817]

⁴⁹⁶ La mod. può essere consultata alla RU 2012 7005.

⁴⁹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

⁴⁹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

⁴⁹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

⁴ Il trasferimento è accordato in via prioritaria ai gestori di impianti nel SSQE e ai gestori con impegno di riduzione.⁵⁰⁰

⁵ I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti possono essere consegnati in adempimento degli obblighi secondo la presente ordinanza fino al 30 aprile 2015, sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4.⁵⁰¹

⁶ I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti verranno annullati dall'UFAM dopo il 30 aprile 2015.⁵⁰²

Art. 140 Attestati per progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera

¹ Ai progetti di compensazione realizzati in Svizzera che l'UFAM ha giudicato idonei per il rilascio di attestati prima del 1° gennaio 2013 si applica il nuovo diritto.

² Per le riduzioni delle emissioni di progetti di cui al capoverso 1 conseguite prima del 1° gennaio 2013 e confermate dall'UFAM possono, su domanda, essere chiesti attestati secondo la presente ordinanza fino al 31 dicembre 2014.

Art. 141 Calcolo delle emissioni di CO₂ delle automobili

Nel calcolo delle emissioni di CO₂ determinanti per i grandi importatori, le automobili che producono emissioni inferiori a 50 g CO₂/km sono computate come segue:

- a. nel 2013: 3,5 volte;
- b. nel 2014: 2,5 volte;
- c. nel 2015: 1,5 volte.

Art. 142 Partecipazione al SSQE

¹ I gestori di impianti SSQE che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un'attività menzionata nell'allegato 6 lo notificano all'UFAM entro il 28 febbraio 2013. Entro il 31 maggio 2013 sottopongono per approvazione all'UFAM un piano di monitoraggio di cui all'articolo 51.

² I gestori di impianti che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un'attività menzionata nell'allegato 7 presentano all'UFAM la domanda di partecipazione al SSQE entro il 1° giugno 2013. Entro il 1° settembre 2013 sottopongono per approvazione all'UFAM un piano di monitoraggio di cui all'articolo 51.

³ I gestori di impianti SSQE che dal 2013 intendono essere esentate dall'obbligo di partecipazione al SSQE presentano la domanda entro il 1° giugno 2013.

⁵⁰⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

⁵⁰¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

⁵⁰² Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

Art. 142^{a503} Termine di notifica di una sede o un domicilio per i conti personali

I titolari di conti personali con sede o domicilio al di fuori della Svizzera o dello SEE devono indicare una sede o un domicilio in Svizzera o nello SEE entro 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica del 13 novembre 2019. Alla scadenza del termine l'UFAM può chiudere i conti interessati di cui all'articolo 64.

Art. 143⁵⁰⁴**Art. 144** Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

¹ I gestori di impianti di cui all'articolo 66 che intendono chiedere la restituzione della tassa sul CO₂ per il 2013 presentano la domanda di determinazione di un impegno di riduzione entro il 1° giugno 2013. Forniscono a tal fine informazioni sulle emissioni di gas serra degli anni 2010 e 2011.

² Per valutare l'adempimento o l'inadempimento degli impegni e per sanzionare eventuali inadempienze nel periodo 2008–2012 si applica il diritto vigente.

Art. 145⁵⁰⁵**Art. 146** Restituzione della tassa sul CO₂

¹ L'UDSC può, su domanda, restituire temporaneamente la tassa sul CO₂ se il gestore di impianti:

- a. negli anni 2008–2012 era soggetta a un impegno di riduzione; e
- b. ha notificato all'UFAM il suo obbligo di partecipare al SSQE dal 2013 o ha presentato una domanda di determinazione di un impegno di riduzione o di partecipazione al SSQE dal 2013.

² Se il gestore di impianti non soddisfa le condizioni di partecipazione al SSQE o se la domanda di determinazione di un impegno di riduzione è respinta, il gestore di impianti deve rendere gli importi restituiti provvisoriamente, compresi gli interessi.

⁵⁰³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

⁵⁰⁴ Abrogata dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, con effetto dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

⁵⁰⁵ Abrogato dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° dic. 2020 (RU **2019** 4335).

Sezione 2a:⁵⁰⁶ Disposizioni transitorie dell'8 ottobre 2014

Art. 146a Attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera

L'UFAM trasferisce entro il 30 giugno 2015 nel Registro dello scambio delle quote di emissione gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera che ha rilasciato nella banca dati tenuta dall'UFAM.

Art. 146b Certificati di riduzione delle emissioni che non possono più essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni

¹ I certificati di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 60 capoverso 3, iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 ottobre 2014, al più tardi entro il 30 aprile 2015 devono essere:

- a. trasferiti nel registro dello scambio di quote di emissioni di un'altra Parte di cui all'Allegato B del Protocollo di Kyoto⁵⁰⁷; oppure
- b. annullati volontariamente conformemente alle regole del Protocollo di Kyoto.

² I certificati di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 60 capoverso 3 che scadono prima del 30 aprile 2015 possono essere sostituiti dal corrispettivo numero di certificati di riduzione delle emissioni secondo l'articolo 4 computabili conformemente alle regole del Protocollo di Kyoto.

³ I certificati di riduzione delle emissioni scaduti sono annullati.

Sezione 2b:⁵⁰⁸ Disposizioni transitorie⁵⁰⁹

Art. 146c

¹ Per gli accordi programmatici di cui all'articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO₂ che sono stati conclusi prima dell'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2016 si applicano gli articoli 104–110, 112 e 113 nella versione previgente, nonché l'articolo 111a; l'articolo 111 non si applica.

² Il Cantone restituisce alla Confederazione i mezzi finanziari di accordi programmatici conclusi prima dell'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2016 e rimasti inutilizzati al più tardi entro tre anni dallo scadere dell'accordo programmatico.

⁵⁰⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

⁵⁰⁷ RS **0.814.011**

⁵⁰⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU **2016** 2473).

⁵⁰⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU **2017** 6753).

Art. 146^d⁵¹⁰

Le disposizioni del capitolo 3 della presente ordinanza, se concernenti autoturboni e trattori a sella leggeri, sono applicabili a partire dall'anno di riferimento 2020

Art. 146^e⁵¹¹

Alla prima applicazione dell'articolo 37 la fattura finale comprende inoltre gli introiti delle sanzioni di cui all'articolo 13 della legge sul CO₂ applicate fino all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Sezione 2c:⁵¹²**Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 25 novembre 2020****Art. 146^f** Crediti

I gestori di impianti con impegno di riduzione possono, in deroga all'articolo 138 capoverso 2, richiedere entro il 31 dicembre 2022 che i loro crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento del proprio obiettivo di emissione o del proprio obiettivo basato sui provvedimenti siano convertiti in attestati.

Art. 146^g Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2021

¹ I gestori di impianti che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2020 esercitano un'attività di cui all'allegato 6 devono notificarla all'UFAM entro il 28 febbraio 2021.

² Ai gestori che non rispettano il termine di notifica di cui al capoverso 1 vengono attribuiti gratuitamente soltanto diritti di emissione dalla quota secondo l'articolo 45 capoverso 2. Se questa quota non è sufficiente per soddisfare pienamente le richieste, ai fini dell'attribuzione dei diritti di emissioni detti gestori sono equiparati ai gestori di impianti di cui all'articolo 45 capoverso 4 lettera d. In deroga all'articolo 45 capoverso 5, per l'attribuzione è determinante la data della notifica.

³ I gestori di impianti che hanno già partecipato al SSQE nel 2020 e che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2020 non soddisfano più le condizioni di partecipazione al SSQE di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1 possono, su domanda, continuare a partecipare al SSQE.

⁴ I gestori di impianti che a partire dal 1° gennaio 2021 vogliono partecipare al SSQE devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

⁵ La domanda di gestori di cui al capoverso 3 deve contenere i dati di cui all'articolo 42 capoverso 3 lettere b e c.

⁵¹⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

⁵¹¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6753).

⁵¹² Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

⁶ I gestori di cui ai capoversi 1, 3 e 4 devono sottoporre entro il 31 marzo 2021 per approvazione all'UFAM il piano di monitoraggio di cui all'articolo 51 capoverso 1.

⁷ I gestori di impianti che soddisfano la condizione secondo l'articolo 41 capoverso 1 o 1^{bis} e desiderano essere esentati dall'obbligo di partecipazione al SSQE a partire dal 1° gennaio 2021 devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

Art. 146h Restituzione provvisoria della tassa sul CO₂

¹ L'UDSC può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO₂ ai seguenti gestori di impianti:

- a. gestori di impianti che hanno notificato il loro obbligo di partecipazione al SSQE secondo l'articolo 146h capoverso 1 oppure hanno presentato una domanda di partecipazione al SSQE secondo l'articolo 146g capoverso 4;
- b. gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione che hanno presentato una domanda di proroga dell'impegno di riduzione delle emissioni secondo l'articolo 31 capoverso 1^{bis} della legge sul CO₂.

² Sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi:

- a. i gestori di impianti secondo il capoverso 1 lettera a che ritirano la propria domanda di partecipazione al SSQE o la cui domanda di adesione allo stesso è respinta;
- b. i gestori secondo il capoverso 1 lettera b che non hanno potuto adempiere al proprio impegno di riduzione

Art. 146i Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1^{bis} della legge sul CO₂

¹ L'obiettivo di emissione di un impegno di riduzione prorogato fino alla fine del 2021 secondo l'articolo 31 capoverso 1^{bis} della legge sul CO₂, comprende la quantità complessiva di gas serra che il gestore può emettere fino a fine 2021.

² In caso di una proroga dell'impegno di riduzione il percorso di riduzione secondo l'articolo 67 capoversi 2 e 3 è prolungato linearmente di un anno. Determinanti a tal fine sono gli anni 2019 e 2020. Se l'obiettivo di emissione è stato adeguato secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera a negli anni 2018–2020, sono determinanti gli anni 2016 e 2017. Se invece è stato adeguato secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera b nell'anno 2020, sono determinanti gli anni 2018 e 2019.

³ Il percorso di riduzione stabilito in modo semplificato secondo l'articolo 67 capoversi 4 e 5 è dell'1,875 per cento in caso di proroga dell'impegno di riduzione. Le prestazioni supplementari degli anni 2008–2012 non sono prese in considerazione.

⁴ L'obiettivo basato sui provvedimenti di un impegno di riduzione, prolungato secondo l'articolo 31 capoverso 1^{bis} della legge sul CO₂ fino alla fine del 2021, comprende la quantità complessiva dei gas serra che il gestore deve ridurre adottando

provvedimenti entro la fine del 2021. A tale scopo, l'attuale obiettivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 1,125

Art. 146j Attestati e adeguamento dell'obiettivi di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti nel 2020

¹ I gestori di impianti che nel 2019 non hanno avuto diritto ad attestati di cui all'articolo 12 e le cui emissioni nel 2020 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono alcun attestato di cui all'articolo 12 per il 2020. Sono fatti salvi i casi in cui il gestore prova che il mancato raggiungimento del percorso di riduzione è dovuto all'attuazione di misure di riduzione delle emissioni di gas serra.

² L'UFAM adegua l'obiettivo di emissione di cui all'articolo 67 e l'obiettivo basato su provvedimenti di cui all'articolo 68 per l'anno 2020 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o della chiusura di un impianto.

Sezione 2d:⁵¹³

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 24 novembre 2021

Art. 146k

L'UFAM può prorogare il termine per la consegna dei diritti di emissione dell'anno 2021 di cui all'articolo 55 capoverso 3 a una data dopo il 30 aprile 2022 se il calcolo della quantità dei diritti di emissione assegnati gratuitamente subisce un ritardo.

Sezione 2e:⁵¹⁴

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 4 maggio 2022

Art. 146l Computo delle riduzioni delle emissioni per progetti realizzati all'estero fino al 2021

Le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero sono computabili fino all'anno 2021 se:

- sono attestate da un certificato di riduzione ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992⁵¹⁵ sui cambiamenti climatici; e
- l'allegato 2 non esclude il loro computo.

⁵¹³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

⁵¹⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022, l'art 146m dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁵¹⁵ RS **0.814.01**

Art. 146m Inizio dell'attuazione per progetti e programmi all'estero o per l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera

In deroga all'articolo 5 capoverso 1 lettera d per progetti e programmi sono rilasciati attestati se:

- a. sono stati attuati in uno Stato partner prima del 1° gennaio 2022 sulla base di un accordo contrattuale tra la Confederazione Svizzera e la Fondazione Centesimo per il Clima;
- b. dopo il 1° gennaio 2022:
 1. vengono attuati all'estero o aumentano le prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera, e
 2. la persona richiedente presenta la domanda secondo l'articolo 7 entro il 30 settembre 2022.

Art. 146n Restituzione provvisoria della tassa sul CO₂ 2022

¹ L'UDSC può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO₂ ai gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione che hanno presentato una domanda di proroga dell'impegno di riduzione delle emissioni secondo l'articolo 31 capoverso 1^{ter} della legge sul CO₂.

² I gestori sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi, se non hanno potuto adempiere al proprio impegno di riduzione.

Art. 146o Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1^{ter} della legge sul CO₂

¹ L'obiettivo di emissione di un impegno di riduzione prorogato fino alla fine del 2024 comprende la quantità complessiva di gas serra che il gestore può emettere fino alla fine del 2024.

² In caso di una proroga dell'impegno di riduzione, il percorso di riduzione secondo l'articolo 67 è prolungato fino al 2024. Il punto di partenza è costituito in tal caso dall'obiettivo intermedio per l'anno 2021. La prestazione di riduzione da fornire annualmente ammonta al 2 per cento.

³ L'obiettivo basato sui provvedimenti di un impegno di riduzione, prolungato fino alla fine del 2024, comprende la quantità complessiva dei gas serra che il gestore deve ridurre adottando provvedimenti entro la fine del 2024. A tale scopo, l'attuale obiettivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 2

⁴ Per raggiungere l'obiettivo basato su provvedimenti, il gestore di impianti può adottare nuovi provvedimenti, autorizzati dall'UFAM, nell'ambito del monitoraggio secondo l'articolo 72.

⁵ Un impegno di riduzione prorogato secondo i capoversi 1 o 3 comprende le emissioni di gas serra di tutti gli impianti finora inclusi nell'impegno di riduzione. Possono esserne esclusi i gestori di impianti secondo l'articolo 66 capoverso 3, purché i loro

impianti non causino nel 2021 più del 5 per cento delle emissioni complessive di gas serra.

Art. 146p Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione a partire dal 2022

Ai gestori di impianti che si impegnano a ridurre le proprie emissioni di gas serra entro il 2024 secondo l'articolo 31 capoverso 1^{quater} si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 5.

Art. 146q Domanda per l'impegno di riduzione 2022

I gestori di impianti che prorogano il loro impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1^{ter} della legge sul CO₂ o che intendono contrarre un nuovo impegno di riduzione a partire dal 2022 secondo l'articolo 31 capoverso 1^{quater} della legge sul CO₂, devono presentare la domanda entro il 31 luglio 2022. In deroga all'articolo 69 capoverso 2 lettera b, in caso di domande per nuovi impegni di riduzione devono essere fornite indicazioni sulle emissioni di gas serra degli anni 2019 e 2020.

Art. 146r Attestati e adeguamento dell'obiettivi di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti nel 2021

¹ I gestori di impianti che nel 2019 o nel 2020 non hanno avuto diritto ad attestati di cui all'articolo 12 e le cui emissioni nel 2021 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono per il 2021 alcun attestato di cui all'articolo 12. Sono fatti salvi i casi in cui il gestore prova che il mancato raggiungimento del percorso di riduzione è dovuto all'attuazione di provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra.

² L'UFAM adegua l'obiettivo di emissione di cui all'articolo 67 e l'obiettivo basato su provvedimenti di cui all'articolo 68 per l'anno 2021 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o della chiusura di un impianto.

Art. 146s⁵¹⁶

Art. 146t Computo di diritti di emissione

Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all'articolo 12, per il periodo 2022–2024 può farsi computare all'adempimento dell'impegno di riduzione diritti di emissione nella misura del 4,5 per cento delle emissioni di gas serra degli anni 2022–2024.

⁵¹⁶ Abrogato dalla cifra I dell'O del 16 set. 2022, con effetto dal 1° ott. 2022 (RU 2022 513).

Art. 146^{u517} Adeguamento dell'obiettivo di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti negli anni 2022-2024

L'UFAM adegua l'obiettivo di emissione di cui all'articolo 67 e l'obiettivo basato su provvedimenti di cui all'articolo 68 per gli anni 2022-2024 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o a seguito della chiusura di un impianto.

Art. 146^{v518} Non considerazione delle emissioni di CO₂ in caso di cambiamento del vettore energetico

¹ Per gli anni 2022-2024 le emissioni di CO₂ prodotte da un cambiamento del vettore energetico raccomandato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e dal DATEC o ordinato dal Consiglio federale non sono, su domanda, tenute in considerazione nella valutazione dell'adempimento o del mancato adempimento dell'impegno di riduzione.

² La domanda di non considerazione delle emissioni di CO₂ secondo il capoverso 1 deve essere presentata ogni anno all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo nella forma da esso prescritta. Deve contenere in particolare:

- a. tipo e quantità del nuovo vettore energetico impiegato in seguito al cambiamento del vettore energetico;
- b. tipo e quantità del vettore energetico sostituito in seguito al cambiamento del vettore energetico;
- c. quantità delle emissioni supplementari di CO₂ prodotte dal cambiamento del vettore energetico;
- d. durata del cambiamento del vettore energetico.

³ L'UFAM può pubblicare le quantità di emissioni di CO₂ relative al cambiamento del vettore energetico.

Sezione 2^{f519}

Disposizione transitoria concernente la modifica del 25 gennaio 2023

Art. 146^w

Sino al 2024 le emissioni provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza del 25 gennaio 2023⁵²⁰ sulla riserva invernale non sono tenute in considerazione nella valutazione dell'adempimento o del mancato adempimento dell'impegno di riduzione.

⁵¹⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 set. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU **2022** 513).

⁵¹⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 set. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU **2022** 513).

⁵¹⁹ Introdotta dall'all. cifra II n. 1 dell'O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU **2023** 43).

⁵²⁰ RS **734.722**

Sezione 2g:⁵²¹**Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 29 settembre 2023****Art. 146x** Veicoli già sdoganati

Ai veicoli importati la cui dichiarazione doganale in Svizzera è stata presentata prima dell'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023, fino al 31 dicembre 2024 si applica l'articolo 17d capoverso 3 nella versione attuale.

Art. 146y⁵²²**Sezione 2h:**⁵²³**Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 2 aprile 2025****Art. 146z** Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2025

¹ I gestori di impianti che, in seguito alla modifica dell'allegato 6, adempiono le condizioni di cui all'articolo 40 devono comunicarlo all'UFAM entro il 1° giugno 2025 in deroga all'articolo 40. La partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025. Unitamente alla comunicazione, tali gestori sottopongono per approvazione all'UFAM un piano di monitoraggio di cui all'articolo 51.

² I gestori di impianti che adempiono le condizioni di cui all'articolo 41 e intendono essere esentati dall'obbligo di partecipazione al SSQE dal 1° gennaio 2025 devono presentare la domanda entro il 1° giugno 2025 in deroga all'articolo 41. L'esclusione dalla partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025.

³ I gestori di impianti che adempiono le condizioni di cui all'articolo 42 e intendono partecipare al SSQE devono presentare la domanda entro il 1° giugno 2025 in deroga all'articolo 42. La partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025. Unitamente alla comunicazione, tali gestori sottopongono per approvazione all'UFAM un piano di monitoraggio di cui all'articolo 51.

Art. 146aa Contenuto dell'impegno di riduzione

¹ Per la determinazione dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell'obiettivo basato sui provvedimenti in virtù di una convenzione sugli obiettivi stipulata prima del 1° gennaio 2025, sono considerati, in deroga all'articolo 66a capoverso 4, tutti i provvedimenti con una durata d'ammortamento fino a quattro anni.

⁵²¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

⁵²² Abrogato dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

⁵²³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

² Nel caso di provvedimenti infrastrutturali, in particolare provvedimenti relativi a edifici, a impianti durevoli e a impianti trasversali rispetto a prodotti o processi, vale una durata d'ammortamento fino a otto anni.

Art. 146ab Domanda per l'impegno di riduzione 2025

I gestori di impianti che intendono prendere un impegno di riduzione dal 1° gennaio 2025 conformemente all'articolo 31 della legge sul CO₂ devono presentare la domanda entro il 1° settembre 2025. In deroga all'articolo 69 capoverso 2 lettera e, devono essere fornite informazioni sulle emissioni di gas serra negli anni 2022 e 2023.

Art. 146ac Rimborso provvisorio della tassa sul CO₂ 2025

¹ L'UDSC può, su richiesta, rimborsare provvisoriamente la tassa sul CO₂ ai gestori di impianti che fino al 31 dicembre 2024 sono stati soggetti a un impegno di riduzione o hanno partecipato al SSQE e che hanno presentato una domanda per un impegno di riduzione a partire dal 1° gennaio 2025 secondo l'articolo 31 della legge sul CO₂.

² I gestori devono restituire gli importi rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi, se non adempiono il proprio impegno di riduzione entro il 31 dicembre 2026.

Art. 146ad Termine di presentazione delle domande di rimborso

Per le domande di rimborso della tassa sul CO₂ presentate entro il 30 giugno 2026 si applicano i termini di cui all'articolo 98 capoverso 2 e all'articolo 100 capoversi 2 e 3 secondo il diritto anteriore.

Art. 146ae Distribuzione alla popolazione e all'economia

¹ In deroga all'articolo 125 capoverso 2, la quota di proventi spettante all'economia per il 2025 è distribuita nel 2026 insieme alla quota di proventi spettante all'economia per il 2026 e si basa sulla massa salariale determinante dei lavoratori conteggiata per il 2024.

² Fino alla fine del 2026 la quota di proventi spettante alla popolazione comprende la quota spettante alla popolazione delle risorse non impiegate nei due anni precedenti ai sensi dell'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO₂ nella versione del 1° gennaio 2020⁵²⁴. Tale quota viene compensata, fino al 2026, nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.

³ Fino alla fine del 2026 la quota spettante alla popolazione delle risorse non impiegate nei due anni precedenti ai sensi dell'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO₂ nella versione del 1° gennaio 2020 viene dedotta dalla quota dei proventi della tassa sul CO₂ spettante all'economia.

⁵²⁴ RU 2012 6989; 2017 6825, 6839; 2019 4327

Art. 146af Coefficiente angolare della retta del valore limite e veicoli le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti

¹ Fino al 30 aprile 2025 per i piccoli importatori di automobili nonché di autofurgoni e trattori a sella leggeri si applicano i valori per il coefficiente angolare della retta del valore limite (a) ai sensi dell'allegato 4a del diritto anteriore.

² Fino al 30 aprile 2025 per gli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009⁵²⁵ e che non dispongono di una propulsione esclusivamente elettrica con elettricità o idrogeno quale fonte di energia, si applica l'articolo 17b capoverso 2 secondo il diritto anteriore.

³ Fino al 30 aprile 2025 per i trattori a sella con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, si applica l'articolo 17c capoverso 2 secondo il diritto anteriore.

Art. 146ag Domande di aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento e per provvedimenti di decarbonizzazione di impianti nel SSQE

¹ Nel 2025 le domande di cui all'articolo 127h capoverso 4 possono essere presentate entro il 31 agosto 2025.

² Nel 2025 le domande di cui all'articolo 127j capoverso 4 possono essere presentate entro il 31 luglio 2025.

Sezione 2i:⁵²⁶

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 19 novembre 2025

Art. 146ah Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per gestori di impianti

Per il 2026, i diritti di emissione per i gestori di impianti sono assegnati a titolo gratuito secondo l'articolo 46 al più tardi fino al 30 giugno 2027.

⁵²⁵ Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014, GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1.

⁵²⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 788).

Art. 146*ai* Restituzione di diritti di emissione ricevuti in eccesso per operatori di aeromobili

Se un operatore di aeromobili a cui sono stati assegnati diritti di emissione a titolo gratuito secondo l'articolo 46*f* del diritto previgente non opera voli secondo l'allegato 13 nel 2025, deve restituire all'UFAM i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell'anno entro il 30 novembre 2026.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 147

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

*Allegato I*⁵²⁷
(art. 1 cpv. 2)

Effetto riscaldante dei gas serra sul clima in CO₂eq

Gas serra	Formula chimica	Effetto in CO ₂ eq
Biossido di carbonio	CO ₂	1
Metano	CH ₄	28
Protossido di azoto, gas esilarante	N ₂ O	265
Idrofluorocarburi (HFC)		
– HFC-23	CHF ₃	12 400
– HFC-32	CH ₂ F ₂	677
– HFC-41	CH ₃ F	116
– HFC-43-10mee	CF ₃ CHFCHFCF ₂ CF ₃	1 650
– HFC-125	CHF ₂ CF ₃	3 170
– HFC-134	CHF ₂ CHF ₂	1 120
– HFC-134a	CH ₂ FCF ₃	1 300
– HFC-143	CH ₂ FCHF ₂	328
– HFC-143a	CH ₃ CF ₃	4 800
– HFC-152	CH ₂ FCH ₂ F	16
– HFC-152a	CH ₃ CHF ₂	138
– HFC-161	CH ₃ CH ₂ F	4
– HFC-227ca	CF ₃ CF ₂ CHF ₂	2 640
– HFC-227ea	CF ₃ CHFCF ₃	3 350
– HFC-236cb	CH ₂ FCF ₂ CF ₃	1 210
– HFC-236ea	CHF ₂ CHFCF ₃	1 330
– HFC-236fa	CF ₃ CH ₂ CF ₃	8 060
– HFC-245ca	CH ₂ FCF ₂ CHF ₂	716
– HFC-245cb	CF ₃ CF ₂ CH ₃	4 620
– HFC-245ea	CHF ₂ CHFCHF ₂	235
– HFC-245eb	CH ₂ FCHFCF ₃	290
– HFC-245fa	CHF ₂ CH ₂ CF ₃	858
– HFC-263fb	CH ₃ CH ₂ CF ₃	76
– HFC-272ca	CH ₃ CF ₂ CH ₃	144
– HFC-329p	CHF ₂ CF ₂ CF ₂ CF ₃	2 360
– HFC-365mfc	CH ₃ CF ₂ CH ₂ CF ₃	804
Perfluorocarburi		
– Perfluorometano – PFC-14	CF ₄	6 630
– Perfluoroetano – PFC-116	C ₂ F ₆	11 100
– Perfluorociclopropano – PFC c216	c-C ₃ F ₆	9 200
– Perfluoropropano – PFC-218	C ₃ F ₈	8 900
– Perfluorbutano – PFC-31-10	C ₄ F ₁₀	9 200
– Perfluorociclobutano – PFC-318	c-C ₄ F ₈	9 540

⁵²⁷ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 581).

Gas serra	Formula chimica	Effetto in CO ₂ eq
– Perfluoropentano – PFC-41-12	n-C ₅ F ₁₂	8 550
– Perfluoroesano – PFC-51-14	n-C ₆ F ₁₄	7 910
– Perfluorettano – PFC-61-16	n-C ₇ F ₁₆	7 820
– Perfluorottano – PFC-71-18	C ₈ F ₁₈	7 620
– Perfluorodecalina – PFC-91-18	C ₁₀ F ₁₈	7 190
– Perfluorodecalina (cis)	Z-C ₁₀ F ₁₈	7 240
– Perfluorodecalina (trans)	E-C ₁₀ F ₁₈	6 290
Esafluoruro di zolfo	SF ₆	23 500
Trifluoruro di azoto	NF ₃	16 100

Allegato 2528
(art. 146l lett. b)

Riduzioni delle emissioni all'estero non computabili

1. I seguenti certificati di riduzione delle emissioni non sono computati:

- a. certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite in uno dei Paesi meno sviluppati (*Least Developed Countries*, LDC) secondo l'elenco dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
- b. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante progetti per il sequestro biologico del CO₂ o la cattura e il sequestro geologici del CO₂;
- c. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante impianti idroelettrici con una capacità di produzione installata superiore a 20 MW;
- d. altri certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite mediante energie rinnovabili, mediante un miglioramento dell'efficienza energetica a livello dei consumatori finali o mediante la combustione in torcia del metano ovvero evitando le emissioni di metano nelle discariche, da impianti urbani di valorizzazione o di incenerimento dei rifiuti, dalla valorizzazione di rifiuti agricoli, dal trattamento di acque luride oppure dal compostaggio;
- e. certificati di riduzione delle emissioni già utilizzati;
- f. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite a partire dal 1° gennaio 2021.

2 I certificati di riduzione delle emissioni non sono inoltre computati se:

- a. le riduzioni delle emissioni sono state conseguite violando i diritti dell'uomo;
- b. le riduzioni delle emissioni hanno avuto notevoli ripercussioni sociali o ecologiche negative;
- c. gli obiettivi della politica estera o di sviluppo della Svizzera impongono il rifiuto del computo.

3 Il numero 1 lettera a non si applica ai seguenti certificati:

- a. certificati di riduzione delle emissioni nell'ambito di progetti secondo l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997⁵²⁹ registrati prima del 1° gennaio 2013;
- b. certificati di riduzione delle emissioni nell'ambito di progetti secondo l'articolo 6 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 relativi a riduzioni delle emissioni conseguite prima del 1° gennaio 2013.

⁵²⁸ Aggiornato dalla cifra II dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293), dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 25 nov. 2020 (RU **2020** 6081) e dalla cifra II n. 3 dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁵²⁹ RS **0.814.011**

*Allegato 2a*⁵³⁰
(art. 5 cpv. 1 lett. a)

Riduzioni delle emissioni e aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all'estero per le quali non sono rilasciati attestati

1. Per un progetto o un programma realizzato all'estero non sono rilasciati attestati internazionali se le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante:

- a. investimenti nell'utilizzo di combustibili o carburanti fossili per la produzione di energia o nell'estrazione di vettori energetici fossili; sono eccettuati gli investimenti che contribuiscono a un miglioramento dell'efficienza energetica senza che vengano apportate modifiche all'impianto per l'utilizzo di combustibili fossili per la produzione di energia;
- b. l'impiego di energia nucleare;
- c. l'impiego di impianti idroelettrici con una capacità di produzione installata superiore a 20 MW;
- d. progetti in grandi aziende industriali che non corrispondono allo stato attuale della tecnica sul mercato globale;
- e. attività nel settore dei rifiuti senza utilizzo materiale o energetico o senza riduzione dei rifiuti;
- f. progetti di sequestro biologico di CO₂;
- g. la riduzione della deforestazione;
- h. la degradazione dei boschi;
- i. la rinuncia all'estrazione di vettori energetici fossili;
- j. attività in contrasto con le convenzioni in materia di ambiente e diritti umani ratificate dalla Svizzera;
- k. attività che hanno notevoli ripercussioni sociali o ecologiche;
- l. attività che contraddicono gli obiettivi della politica estera o di sviluppo della Svizzera.
- m. l'impiego di carbone vegetale; è eccettuato l'impiego nel materiale da costruzione, purché siano garantiti la produzione sostenibile del carbone vegetale e un trattamento dei rifiuti edili rispettoso dell'ambiente.

2. Nel caso di attività nel settore dei rifiuti con utilizzo energetico differito dei rifiuti, il 55 per cento delle riduzioni delle emissioni viene attestato solo al momento dell'effettivo utilizzo energetico.

⁵³⁰ Introdotta dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 4 mag. 2022 (RU **2022** 311). Aggiornato dalle cifre II cpv. 1 dell'O del 29 set. 2023 (RU **2023** 581) e dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

3. Per un progetto o un programma realizzato all'estero non sono rilasciati attestati internazionali se non si procede alla consultazione delle cerchie interessate.

*Allegato 3*⁵³¹
(art. 5 cpv. 1 lett. a)

Riduzioni delle emissioni e aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati

Per un progetto o un programma realizzato in Svizzera non sono rilasciati attestati nazionali se le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante:

- a. l'impiego di energia nucleare;
- b. attività di ricerca e tecnologie in stadi di sviluppo precoci o informazione e consulenza;
- c. l'impiego di combustibili e carburanti rinnovabili per i quali non è stata attribuita alcuna garanzia di origine nel sistema di garanzie di origine per combustibili e carburanti;
- d. la sostituzione di vettori energetici fossili con vettori energetici fossili (ad es. in caldaie, veicoli e veicoli ibridi);
- e. *Abrogata*
- f. energia elettrica impiegata quale sostituto del combustibile per il calore di processo; è eccettuato l'utilizzo in pompe di calore o se è garantita l'origine dell'energia elettrica utilizzata da fonti energetiche rinnovabili;
- g. la rinuncia all'utilizzo o il sottoutilizzo;
- h. l'impiego di carbone vegetale; è eccettuato l'impiego come:
 1. concime, se il carbone vegetale impiegato soddisfa i requisiti di cui all'ordinanza del 1° novembre 2023⁵³² sui concimi in vigore al momento della ricezione della domanda e corrisponde allo spandimento massimo annuo ivi stabilito, oppure
 2. materiale da costruzione, purché sia garantita la produzione sostenibile del carbone vegetale;
- i. il ricorso a tecniche di adsorbimento e assorbimento per la produzione di freddo o calore; è escluso il ricorso a esse in caso di utilizzo decentralizzato di calore residuo disponibile in misura sufficiente secondo l'articolo 2 lettera e dell'ordinanza del 1° novembre 2017⁵³³ sulla promozione dell'energia.

⁵³¹ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 4 mag. 2022 (RU 2022 311). Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 dall'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

⁵³² RS 916.171

⁵³³ RS 730.03

*Allegato 3a*⁵³⁴
(art. 6 cpv. 3)

Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza

1 Campo d'applicazione

Il presente allegato si applica a progetti e programmi se questi comprendono:

- a. la costruzione di una nuova rete di riscaldamento a distanza con una o più fonti di calore a bilancio neutro di CO₂;
- b. l'ampliamento o la densificazione di una rete di riscaldamento a distanza esistente con fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO₂;
- c. la sostituzione o l'aggiunta di una o più fonti di calore fossili centralizzate in una rete di riscaldamento a distanza esistente con una o più fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO₂.

2 Definizioni

Ai sensi del presente allegato si intendono per:

- a. *rete di riscaldamento a distanza*: rete per la distribuzione del calore con fonti centralizzate e utilizzatori decentralizzati;
- b. *nuovi utilizzatori*: utilizzatori di calore che dopo l'inizio della realizzazione del progetto (art. 5 cpv. 3) vengono allacciati a una rete di riscaldamento a distanza nuova o esistente;
- c. *utilizzatori esistenti*: utilizzatori di calore che già prima dell'inizio della realizzazione del progetto erano allacciati a una rete di riscaldamento a distanza esistente;
- d. *costruzioni nuove*: edifici realizzati al momento dell'allacciamento alla rete di riscaldamento a distanza e che non sono utilizzatori esistenti.

3 Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni

3.1 Requisiti metrologici

Per il calcolo delle riduzioni delle emissioni di progetti e programmi si devono in particolare misurare:

⁵³⁴ Introdotta dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 21 set. 2018 (RU **2018** 3477). Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 29 set. 2023 (RU **2023** 581). Aggiornato dalla correzione del 10 nov. 2023 (RU **2023** 640), dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 2 apr. 2025 (RU **2025** 248, 267) e dalla cifra II dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

- a. il consumo di tutte le fonti di calore fossili centralizzate;
- b. il consumo di elettricità delle pompe di calore;
- c. la quantità di calore per tutti gli utilizzatori di calore, tenendo presente che le quantità di calore seguenti devono essere comprovate separatamente:
 - quantità di calore distribuite a costruzioni nuove,
 - quantità di calore distribuite a gestori di impianti esentati dalla tassa sul CO₂ secondo l'articolo 96 capoverso 2.

3.2 Limiti del sistema

I limiti del sistema del progetto o del programma devono comprendere:

- a. le fonti di calore centralizzate;
- b. la rete per la distribuzione del calore;
- c. gli utilizzatori di calore;
- d. i flussi di energia in entrata;
- e. le emissioni derivanti dal progetto o dal programma.

3.3 Scenario di riferimento

1. Nella descrizione del progetto o del programma devono essere illustrati almeno due plausibili scenari alternativi al progetto o al programma.
2. Gli scenari devono coprire un periodo di 20 anni al massimo.
3. Le probabilità di avveramento dei singoli scenari devono essere illustrate definendo come scenario di riferimento quello più probabile.

3.4 Calcolo delle emissioni di riferimento

Le emissioni totali annue nello scenario di riferimento si calcolano come segue:

$$ERif_y = (ERif_{nuovo,y} + ERif_{in\ corso,y} + ERif_{SSQE,y}) \quad (1)$$

dove:

$ERif_y$	Emissioni dello scenario di riferimento nell'anno y [t CO ₂ eq].
$ERif_{nuovo,y}$	Emissioni dello scenario di riferimento dei nuovi utilizzatori nell'anno y [t CO ₂ eq], cfr. equazione (2).
$ERif_{in\ corso,y}$	Emissioni dello scenario di riferimento degli utilizzatori esistenti nell'anno y [t CO ₂ eq], cfr. equazione (3).
$ERif_{SSQE,y}$	Parametro utilizzato per evitare doppi conteggi delle emissioni in questa sede e nel sistema di scambio di quote di emissioni; questo parametro è uguale a 0.

Se il progetto preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, il parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell'anno y per questa fornitura di calore [$t\ CO_2eq$]; questo valore è stabilito al momento della domanda di valutazione dell'idoneità del progetto e modificato durante il periodo di credito solo se si verificano modifiche nel sistema di scambio di quote di emissioni che rendono necessario un adeguamento.

I termini devono essere calcolati come segue:

$$ER_{if\ nuovo,y} = \sum_i C_{nuovo,i,y} * FE_{WV,y,z} \quad (2)$$

dove:

$C_{nuovo,i,y}$ Fornitura attesa di calore ai nuovi utilizzatori nell'anno y [MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.2.

i Tutti i nuovi utilizzatori esclusi:

- le costruzioni nuove,
- gli edifici il cui riscaldamento era già a bilancio neutro di CO_2 prima dell'allacciamento alla rete di riscaldamento a distanza e
- gli impianti i cui gestori sono esentati dalla tassa sul CO_2 secondo l'articolo 96 capoverso 2.

$FE_{WV,y,z}$ Fattore di emissione forfettario della rete di riscaldamento a distanza nell'anno y , calcolato come segue:

$5 > y - z$: 0,198 t CO_2eq/MWh ;

$5 \leq y - z < 9$: 0,154 t CO_2eq/MWh ;

$9 \leq y - z < 14$: 0,116 t CO_2eq/MWh ;

$14 \leq y - z < 20$: 0,081 t CO_2eq/MWh .

z Anno civile in cui ha avuto inizio l'attuazione del progetto secondo l'articolo 5 capoverso 3.

$$ER_{if\ in\ corso,y} = \sum_k C_{in\ corso,k,y} * FE_{in\ corso} * FR_{in\ corso,v,y} * 1/(1-WVN) \quad (3)$$

dove:

k Tutti gli utilizzatori esistenti, esclusi gli impianti, i cui gestori sono esentati dalla tassa sul CO_2 secondo l'articolo 96 capoverso 2.

$C_{in\ corso,k,y}$ Fornitura attesa di calore agli utilizzatori esistenti nell'anno y [MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.2.

$FE_{in\ corso}$ Fattore di emissione della rete di riscaldamento a distanza esistente, incluso rendimento, correlato al tipo di fonte di calore centralizzata da sostituire o alle fonti di calore centralizzate da sostituire; esso ammonta a:

	– 0,226 tCO₂/MWh per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a gas naturale – 0,312 tCO₂/MWh per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a olio da riscaldamento – 0,269 tCO₂/MWh per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a gas naturale e olio da riscaldamento – 0,113 tCO₂/MWh per progetti che sostituiscono fonti di calore fossili e rinnovabili
FR _{in corso, y, v}	Fattore di riferimento dell'anno y; è calcolato come segue: 100 % se $y - v < 20$ 80 % se $y - v \geq 20$ e < 24 60 % se $y - v \geq 24$ e < 29 40 % se $y - v \geq 29$ dove: y Anno per cui sono calcolate le riduzioni delle emissioni. v Anno di installazione della fonte di calore a combustibili fossili più vecchia da sostituire
WVN	Deduzione forfettaria del 10 % per perdite di calore della rete di distribuzione del calore.

3.5 Calcolo delle emissioni del progetto o del programma

Le emissioni annuali di un progetto o le emissioni annuali di ciascun progetto di un programma devono essere calcolate come segue:

$$EP_y = FE_{olio\ da\ riscald.} * Q_{olio\ da\ riscald.,y} / 1000 + FE_{gas} * Q_{gas,y} + FE_{elettricit\grave{a}} * Q_{elettricit\grave{a},y} + EP_{SSQE,y}$$
 (4)

dove:

EP _y	Emissioni attese del progetto nell'anno y [t CO ₂ eq].
Q _{olio da riscald.,y}	Quantità attesa di olio da riscaldamento bruciato per l'esercizio della fonte di calore centralizzata o delle fonti di calore centralizzate nell'anno y [l]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.4.
Q _{gas,y}	Quantità attesa di gas bruciato per l'esercizio della fonte di calore centralizzata o delle fonti di calore centralizzate nell'anno y [Nm ³ o in MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.5.
Q _{elettricit\grave{a},y}	Quantità di energia elettrica attesa per l'esercizio di pompe di calore centralizzate nell'anno y [kWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.6.
FE _{gas}	Fattore di emissione del gas naturale convertito in t CO ₂ eq/Nm ³ o in t CO ₂ eq/MWh secondo l'allegato 10 in funzione dell'unità utilizzata

	per Q_{gas} . Per la conversione dell'unità $\text{t CO}_2/\text{TJ}$ in $\text{t CO}_2\text{eq}/\text{MWh}$ deve essere applicato il fattore $0,0036 \text{ TJ}/\text{MWh}$.
$FE_{\text{olio da riscald.}}$	Fattore di emissione dell'olio da riscaldamento = $2,65 \text{ t CO}_2\text{eq}/1000 \text{ l}$.
$EP_{\text{SSQE},y}$	Parametro utilizzato per evitare doppi conteggi delle emissioni in questa sede e nel sistema di scambio di quote di emissioni; questo parametro è uguale a 0. Se la rete di riscaldamento a distanza preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, il parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell'anno y per questa fornitura di calore [$\text{t CO}_2\text{eq}$]; questo valore è stabilito annualmente nel rapporto di monitoraggio e corrisponde ai diritti di emissione rilasciati al gestore degli impianti nel sistema di scambio di quote di emissioni.
$FE_{\text{elettricità}}$	Fattore di emissione dell'elettricità = $29,6 * 10^{-6} \text{ t CO}_2\text{eq}/\text{kWh}$.

3.6 Calcolo delle riduzioni delle emissioni annuali

Le riduzioni delle emissioni annuali di progetti devono essere calcolate come segue:

$$RE_y = ER_{if_y} - EP_y \quad (5)$$

dove:

RE_y	Riduzione delle emissioni nell'anno y [$\text{t CO}_2\text{eq}$].
ER_{if_y}	Emissioni dello scenario di riferimento nell'anno y [$\text{t CO}_2\text{eq}$].
EP_y	Emissioni del progetto della rete di riscaldamento a distanza nell'anno y [$\text{t CO}_2\text{eq}$].

4 Requisiti per il piano di monitoraggio

4.1 Elenco degli utilizzatori di calore con forniture di calore comprovate

1. Al rapporto di monitoraggio deve essere allegato un elenco di tutti gli utilizzatori di calore. Questo elenco deve contenere le informazioni seguenti:

- nome e indirizzo degli utilizzatori;
- anno in cui gli utilizzatori sono stati allacciati alla rete di riscaldamento;
- quantità di calore in MWh fornita agli utilizzatori nel periodo di monitoraggio, suddivisa per anno civile; la quantità deve essere calcolata secondo il numero 2.4.

2. Se gli utilizzatori sono gestori di impianti esentati dalla tassa sul CO_2 secondo l'articolo 96 capoverso 2, nell'elenco devono figurare, oltre alle informazioni di cui al numero 1, anche le emissioni dello scenario di riferimento in $\text{t CO}_2\text{eq}$. Le emissioni devono essere calcolate come descritto al numero 3.4.

4.2 Misurazione della quantità di calore fornita agli utilizzatori di calore

Nella misurazione della quantità di calore fornita agli utilizzatori di calore nuovi o esistenti ($C_{\text{nuovo},l,y}$, $C_{\text{in corso},l,y}$) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

- a. deve essere misurata la quantità di calore fornita all'utilizzatore di calore / nell'anno y ;
- b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore della quantità di calore;
- c. la misurazione deve essere effettuata in chilowattora (kWh) o megawattora (MWh);
- d. la misurazione deve essere continua;
- e. la qualità deve essere garantita conformemente ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006⁵³⁵ sugli strumenti di misurazione (OStrM) e alle relative prescrizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
- f. come luogo di misurazione deve essere utilizzato il punto di fornitura presso l'utilizzatore di calore.

4.3 Età della fonte di calore fossile centralizzata da sostituire

Per determinare il fattore di riferimento deve essere considerato l'anno di fabbricazione o di installazione della fonte di calore a combustibili fossili più vecchia da sostituire.

4.4 Misurazione della quantità di olio da riscaldamento

Nella misurazione della quantità di olio da riscaldamento ($Q_{\text{olio da riscald.},y}$) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

- a. deve essere misurata la quantità di olio da riscaldamento bruciato per l'esercizio della fonte o delle fonti di calore centralizzate fossili nell'anno y ;
- b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di olio da riscaldamento o un saldo delle scorte di olio da riscaldamento;
- c. la misurazione deve avvenire in litri (l);
- d. la misurazione deve avvenire per periodo di monitoraggio o, se questo supera l'anno civile, per anno civile;
- e. la qualità deve essere garantita mediante taratura del contatore di olio da riscaldamento; altrimenti, deve aver luogo una plausibilizzazione attraverso una fonte di dati alternativa.

4.5 Misurazione della quantità di gas

Nella misurazione della quantità di gas ($Q_{\text{gas},y}$) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

- a. deve essere misurata la quantità di gas bruciato per l'esercizio della fonte o delle fonti di calore centralizzate nell'anno y ;
- b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di gas;
- c. la misurazione deve avvenire in metri cubi normali (Nm^3) o in megawattora (MWh);
- d. la misurazione deve essere continua;
- e. la qualità deve essere garantita conformemente alle disposizioni dell'OStrM e alle relative prescrizioni d'esecuzione del DFGP.

4.6 Misurazione della quantità di energia elettrica

Nella misurazione della quantità di energia elettrica ($Q_{\text{el},y}$) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

- a. deve essere misurata la quantità di energia elettrica per l'esercizio di pompe di calore centralizzate nell'anno y ;
- b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di elettricità;
- c. la misurazione deve avvenire in kilowattora (kWh) o in megawattora (MWh);
- d. la misurazione deve essere continua;
- e. la qualità deve essere garantita conformemente alle disposizioni dell'OStrM e alle relative prescrizioni d'esecuzione del DFGP.

4.7 Emissioni del progetto attese: evitare doppi conteggi con il sistema di scambio di quote di emissioni ($EP_{\text{SSQE},y}$)

1. Se il progetto preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, questo parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell'anno y per questa fornitura di calore [$\text{t CO}_2\text{eq}$].
2. Questo valore è stabilito annualmente nel rapporto di monitoraggio come i diritti di emissione rilasciati al gestore degli impianti nel sistema di scambio di quote di emissioni.

*Allegato 3b*⁵³⁶
(art. 6 cpv. 3⁵³⁷)

Requisiti per il calcolo della riduzione delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi riguardanti il gas di discarica

1. Campo d'applicazione

I requisiti del presente allegato si applicano a progetti e programmi riguardanti il gas di discarica se:

- a. questi comprendono discariche o ex discariche che senza il trattamento del gas di bassa qualità previsto causano emissioni di metano e che dispongono di una quota sufficientemente elevata di rifiuti organici;
- b. il trattamento del gas di bassa qualità previsto non è già prescritto dalla legge o da una decisione; e
- c. il trattamento del gas di bassa qualità previsto corrisponde almeno allo stato della tecnica ed è ottimizzato alla composizione attuale e futura del gas di discarica.

2. Definizioni

Ai sensi del presente allegato si intendono per:

- a. *efficienza della torcia (FE, Flare Efficiency)*: frazione di metano effettivamente bruciata durante la combustione in torcia o in generale ossidata durante i procedimenti di trattamento del gas;
- b. *degradazione aerobica*: degradazione microbiologica di materia organica in condizioni aerobiche;
- c. *degradazione anaerobica*: degradazione microbiologica di materia organica in condizioni anaerobiche;
- d. *discariche*: impianti di trattamento nei quali i rifiuti vengono depositati in modo definitivo e controllati;
- e. *gas di discarica*: gas che si forma per effetto della trasformazione biologica delle sostanze organiche contenute nelle discariche;
- f. *funzionamento della torcia a intermittenza*: combustione temporanea di gas di discarica a causa di un tenore di metano troppo basso;

⁵³⁶ Introdotto dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 21 set. 2018 (RU **2018** 3477). Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU **2023** 581). Correzione del 10 nov. 2023 (RU **2023** 640).

⁵³⁷ Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

- g. *fattore di ossidazione (OX)*: frazione di metano nel gas di scarica ossidato nello strato di copertura prima di essere rilasciato nell'atmosfera;
- h. *efficienza di aspirazione (SE, Suction Efficiency)*: frazione del gas di scarica captato con un dispositivo di captazione;
- i. *trattamento del gas di bassa qualità*: impianto per l'ossidazione di gas di scarica con concentrazione di metano inferiore al 25 per cento vol. L'ossidazione può avvenire in una torcia o in un altro dispositivo tecnico;
- j. *impianti di degassificazione esistenti*: sistemi di rilevamento del gas di scarica che devono essere sfruttati per l'alimentazione del trattamento del gas di bassa qualità e che esistevano già prima dell'inizio della realizzazione secondo l'articolo 5 capoverso 2;
- k. *impianti di degassificazione nuovi*: sistemi di rilevamento del gas di scarica finora non rilevato, che devono essere sfruttati per l'alimentazione del trattamento del gas di bassa qualità e sono allestiti dopo l'inizio della realizzazione secondo l'articolo 5 capoverso 2.

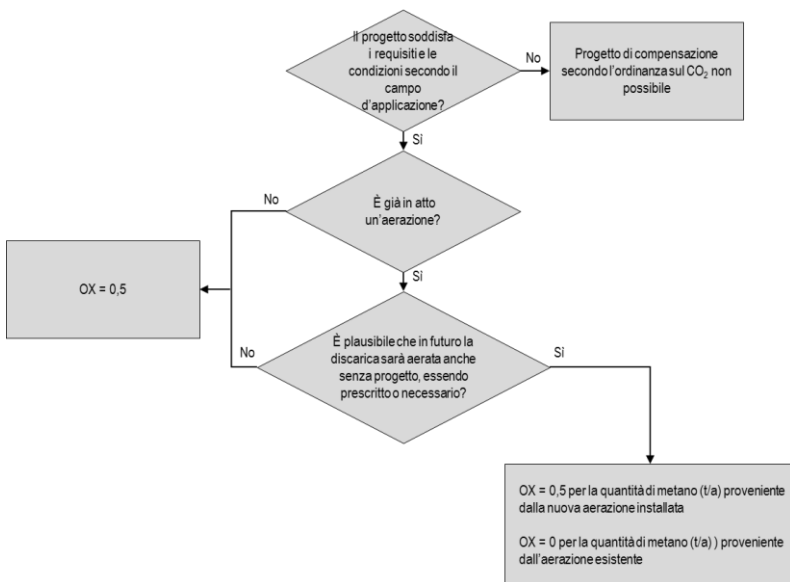
3. Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni

3.1 Limiti del sistema

1. Nei limiti del sistema del progetto o del programma devono rientrare la scarica e le emissioni fossili derivanti dal trattamento del gas di bassa qualità.
2. Non devono invece rientrare nei limiti del sistema gli accessi per il trasporto del materiale depositato.

3.2 Determinazione di un fattore di ossidazione

Per la determinazione del valore del fattore di ossidazione (OX) necessario per i calcoli delle riduzioni di emissioni deve essere utilizzato il seguente albero decisionale:



3.3 Calcolo ex ante della riduzione di metano

La riduzione di metano può essere calcolata ex ante basandosi sui dati delle misurazioni dell'ultimo triennio oppure applicando la formula seguente:

$$ER_{if\ ex\ ante, y, torcia} = (FE - OX) * SE * FOD_{CH_4, y} * GWP_{CH_4} - EP_y \quad (1)$$

dove:

$ER_{if\ ex\ ante, y, torcia}$	Riduzioni delle emissioni stimate in caso di trattamento del gas di bassa qualità nell'anno y (t CO ₂ eq).
GWP_{CH_4}	Potenziale di gas serra del metano secondo l'allegato 1.
FE	Efficienza della torcia.
OX	Fattore di ossidazione.
SE	Efficienza di aspirazione.
$FOD_{CH_4, y}$	Quantità di metano prodotta nella discarica nell'anno y, calcolata con una formula «First Order Decay» (t CH ₄); cfr. equazione (2).
EP_y	Emissioni del progetto nell'anno y.

$$FOD_{CH_4, y} = (16/12) * F * DOC_f * \sum_x \sum_j A_{j, x} * DOC_j * Exp(-k_j(y-x)) * (1 - Exp(-k_j)) \quad (2)$$

dove:

y Anno per cui sono calcolate le emissioni di metano.

x	Anno in cui nella discarica è stata depositata una determinata quantità di rifiuti $A_{j,x}$, della categoria j; da EJ fino a y.
16/12	Rapporto massa molecolare CH_4/C .
F= 0,5	Frazione di metano nella miscela metano/diossido di carbonio nel gas di discarica.
DOC_f	Frazione di carbonio biodegradabile degradato in condizioni anaerobiche (% in massa).
$A_{j,x}$	Quantità di rifiuti della categoria j depositata nell'anno x (t di rifiuti).
EJ	Primo anno in cui sono stati depositati rifiuti (anno di apertura della discarica).
j	Categoria di rifiuti.
DOC_j	Frazione di carbonio organico degradabile della relativa categoria di rifiuti (t C/t di rifiuti).
k_j	Costante di degradazione della categoria di rifiuti j (1/anno).

3.4 Calcolo ex post della riduzione di metano

Per gli impianti di degassificazione nuovi ed esistenti la riduzione di metano ex post deve essere calcolata come segue:

$$ERif_{ex\ post,y,torcia} = (FE - OX) * GWP_{CH_4} * V_{DG,y} * c_{CH_4} * D_{CH_4} - EP_y \quad (3)$$

dove:

$ERif_{ex\ post,y,torcia}$	Riduzione delle emissioni computabili, determinate ex post in base alle emissioni misurate durante il trattamento del gas di bassa qualità nell'anno y (t CO_2eq).
FE	Efficienza della torcia.
OX	Fattore di ossidazione.
GWP_{CH_4}	Potenziale di gas serra del metano secondo l'allegato 1.
$V_{DG,y}$	Portata del gas di discarica misurata all'entrata del trattamento del gas di bassa qualità nell'anno y (Nm^3); nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.
c_{CH_4}	Tenore di metano nel gas di discarica (% vol.); nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.
D_{CH_4}	Densità del metano in condizioni standard ($0,0007202\ tCH_4/Nm^3$).
EP_y	Emissioni del progetto nell'anno y.

3.5 Calcolo delle emissioni del progetto

Le emissioni del progetto derivanti dall'esercizio del trattamento del gas di bassa qualità devono essere calcolate nel seguente modo a partire dai vettori energetici impiegati:

$$EP_y = FE_{Gas} * Q_{Gas,y} \quad (4)$$

dove:

FE_{gas}	Fattore di emissione del gas utilizzato [tCO ₂ eq/Nm ³]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore secondo il numero 4.
$Q_{gas,y}$	Quantità attesa di gas bruciato nell'anno y [Nm ³]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.

4. Requisiti per il piano di monitoraggio

1. Per progetti e programmi secondo il presente allegato devono essere acclusi al rapporto di monitoraggio le misurazioni e i documenti di cui ai numeri 4.1-4.6.
2. Il calcolo delle riduzioni delle emissioni deve essere determinato in base alle misurazioni.

4.1 Efficienza della torcia

Nel rapporto di monitoraggio il valore dell'efficienza della torcia (FE) deve essere determinato come segue:

- a. deve essere stabilita la frazione di metano effettivamente bruciata durante la combustione in torcia o in generale ossidata durante i procedimenti di trattamento del gas;
- b. occorre prestare attenzione alla seguente procedura:
 1. per l'efficienza di combustione di una torcia chiusa si applica un valore forfetario del 90 per cento,
 2. i richiedenti possono anche utilizzare i dati del fabbricante se è possibile dimostrarne il rispetto,
 3. i richiedenti possono effettuare misurazioni proprie;
- c. la determinazione dell'efficienza della torcia deve avvenire come frazione (%); e
- d. la misurazione deve avvenire annualmente.

4.2 Portata del gas di scarica

Nella determinazione della portata del gas di scarica ($V_{DG,y}$) devono essere adempiti i seguenti requisiti:

- deve essere determinata la portata del gas di scarica;
- come fonte di dati devono essere utilizzati flussimetri;
- la determinazione deve avvenire in metri cubi normali (Nm^3);
- la determinazione deve essere continua; e
- il tipo e l'intervallo di calibratura degli strumenti di misura devono essere stabiliti nel primo rapporto di monitoraggio.

4.3 Tenore di metano del gas di scarica

Nella misurazione del tenore di metano (c_{CH_4}) devono essere adempiti i seguenti requisiti:

- deve essere misurato il tenore di metano nel gas di scarica;
- come fonte di dati deve essere utilizzato un analizzatore di metano;
- la misurazione deve avvenire in per cento del volume (% vol.);
- la misurazione deve essere continua; e
- il tipo e la durata della calibratura degli strumenti di misura devono essere stabiliti nel primo rapporto di monitoraggio.

4.4 Nuovi impianti di degassificazione installati

Deve essere comprovato il modo in cui il sistema di rilevamento è stato modificato e quali impianti di degassificazione secondo il numero 2 lettera k sono considerati nuovi.

4.5 Fattore di emissione del gas

Nella determinazione del fattore di emissione del gas utilizzato (FE_{Gas}) devono essere adempiti i seguenti requisiti:

- come fonte di dati deve essere utilizzato l'Inventario svizzero dei gas serra o una pubblicazione equivalente. Per il gas liquido (butano, propano) deve essere applicato l'allegato 10;
- la determinazione deve avvenire in tonnellate di equivalente di CO_2 per metri cubi normali (tCO_2eq/Nm^3) o per il gas liquido (butano, propano) in tonnellate di equivalente di CO_2 per tonnellata (tCO_2eq/t).

4.6 Quantità di gas

Nella determinazione della quantità di gas ($Q_{\text{gas},y}$) devono essere adempiti i seguenti requisiti:

- a. deve essere determinata la quantità di gas bruciato per il trattamento del gas di bassa qualità nell'anno y ;
- b. come fonte di dati devono essere utilizzati flussimetri o i giustificativi di fornitura delle bombole di gas;
- c. la misurazione deve avvenire in metri cubi normali (Nm³) o indicando il numero di bombole di gas fornite e il contenuto in litri delle stesse;
- d. la misurazione deve essere continua o avvenire alla fornitura di ogni nuova bombola di gas; e
- e. la qualità deve essere garantita secondo le specifiche del fabbricante.

Allegato 4538
(art. 25 cpv. 2)

Calcolo delle emissioni di CO₂ di veicoli in mancanza di dati di cui all'articolo 25 capoverso 2

1 Legenda

Nelle seguenti formule s'intende per:

CO₂: emissioni di CO₂ (combinata) in g/km

m: peso a vuoto del veicolo in kg

p: potenza massima del motore in kW

2 Calcolo delle emissioni di CO₂ per le automobili

2.1 Motore a benzina e cambio a comando manuale:

$$\text{CO}_2 = 0,050 \, m + 0,371 \, p + 37,751$$

2.2 Motore a benzina e cambio automatico:

$$\text{CO}_2 = 0,077 \, m + 0,226 \, p + 14,107$$

2.3 Motore a benzina e propulsione ibrido-elettrica:

$$\text{CO}_2 = 0,025 \, m + 0,392 \, p + 53,679$$

2.4 Motore diesel e cambio a comando manuale:

$$\text{CO}_2 = 0,086 \, m + 0,160 \, p - 19,698$$

2.5 Motore diesel e cambio automatico:

$$\text{CO}_2 = 0,093 \, m + 0,089 \, p - 21,938$$

2.6 Motore diesel e propulsione ibrido-elettrica:

$$\text{CO}_2 = 0,072 \, m + 0,170 \, p - 18,692$$

2.7 Propulsione ibrido-elettrica plug-in:

$$\text{CO}_2 = -0,025 \, m + 0,205 \, p + 56,308$$

2.8 Le emissioni di CO₂ di automobili con motore a combustione che non sono alimentate a benzina o diesel sono calcolate a seconda del motore con le corrispondenti equazioni utilizzate per le automobili alimentate a benzina.

2.9 Per le automobili alimentate solo a energia elettrica e le automobili alimentate solo con celle a combustibile si applica un valore di emissione di CO₂ di 0 g/km.

⁵³⁸ Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 705).

3 Calcolo delle emissioni di CO₂ per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

- 3.1 Motore diesel e cambio a comando manuale:
 $\text{CO}_2 = 0,133 \text{ m} + 0,512 \text{ p} - 113,494$
- 3.2 Motore diesel e cambio automatico:
 $\text{CO}_2 = 0,133 \text{ m} - 61,014$
- 3.3 Motore a benzina:
 $\text{CO}_2 = 0,017 \text{ m} + 0,954 \text{ p} + 61,697$
- 3.4 Le emissioni di CO₂ degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri ai quali non si applicano i numeri 3.1, 3.2 o 3.3 sono calcolate con le corrispondenti equazioni per le automobili di cui al numero 2.

4 Arrotondamento delle emissioni di CO₂

Le emissioni di CO₂ sono arrotondate alla prima cifra decimale come segue:

- a. se è uguale o inferiore a 4, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per difetto;
- b. se è uguale o superiore a 5, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per eccesso.

*Allegato 4a*⁵³⁹
(art. 28)

Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale

1 Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

- 1.1 L'obiettivo individuale delle emissioni di CO₂ per i piccoli importatori è calcolato singolarmente per ogni veicolo secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

obiettivo individuale del veicolo: $z + a * (m - M_{t-2})$ g CO₂/km

- 1.2 L'obiettivo individuale delle emissioni medie di CO₂ per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli nuovi secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

obiettivo individuale del parco veicoli nuovi: $z + a * (M_{i,t} - M_{t-2})$ g CO₂/km

- 1.3 Per le formule di cui ai numeri 1.1 e 1.2 si applicano i seguenti parametri:

- z Obiettivo relativo alle emissioni di CO₂ secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO₂:

automobili: 93,6 g CO₂/km negli anni 2025–2029; 49,5 g CO₂/km dal 2030;

autofurgoni e trattori a sella leggeri: 153,9 g CO₂/km negli anni 2025–2029; 90,6 g CO₂/km dal 2030.

- a Coefficiente angolare della retta del valore limite:

automobili: –0,0144 negli anni 2025–2029; –0,0076 dal 2030;

autofurgoni e trattori a sella leggeri:

negli anni 2025–2029: 0,1064 per veicoli o parco veicoli con un peso a vuoto superiore a M_{t-2} ; 0,0848 per quelli con un peso a vuoto inferiore o pari a M_{t-2}

dal 2030: 0,1064 per veicoli o parco veicoli con un peso a vuoto superiore a M_{t-2} ; 0,0499 per quelli con un peso a vuoto inferiore o pari a M_{t-2}

- m Peso a vuoto dell'automobile oppure dell'autofurgone o del trattore a sella leggero in kg.

- $M_{i,t}$ Peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri del grande importatore messi in circolazione per la prima volta nell'anno di riferimento, arrotondato a tre cifre decimali.

- M_{t-2} Peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno civile precedente l'anno di riferimento.

⁵³⁹ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 1° nov. 2017 (RU **2017** 6753). Nuovo testo giustifica la cifra II cpv. 2 dell'O del 2 apr. 2025 (RU **2025** 248). Aggiornato dalla cifra II dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

2 Peso a vuoto medio

2.1 Automobili

Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel:

- a. 2015: 1532 kg;
- b. 2016: 1563 kg;
- c. 2017: 1588 kg;
- d. 2018: 1601 kg;
- e. 2019: 1636 kg;
- f. 2020: 1674 kg;
- g. 2021: 1693 kg;
- h. 2022: 1727 kg;
- i. 2023: 1767 kg;
- j. 2024: 1777 kg.

2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri

Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta era nel:

- a. 2018: 2056 kg;
- b. 2019: 2067 kg;
- c. 2020: 2089 kg;
- d. 2021: 2094 kg;
- e. 2022: 2117 kg;
- f. 2023: 2110 kg;
- g. 2024: 2130 kg.

3 Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale per i veicoli pesanti

- 3.1 L'obiettivo individuale delle emissioni di CO₂ per i piccoli importatori è calcolato singolarmente per ogni veicolo secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

obiettivo di emissione individuale del veicolo in grammi di CO₂ per tonnellata-chilometro: $MPW_{sg} * (1-rf) * AW_{CO2sg} \text{ g CO}_2/tkm$

- 3.2 L'obiettivo individuale delle emissioni medie di CO₂ per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli nuovi secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

obiettivo di emissione individuale del parco veicoli nuovi in grammi di CO₂ per tonnellata-chilometro: $\sum_{sg} Share_{sg} * MPW_{sg} * (1-rf) \times AW CO_{2sg} g CO_2/tkm$

- 3.3 Per le formule di cui ai numeri 3.1 e 3.2 si applicano i seguenti parametri:
- Share_{sg} quote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi dell'importatore
- MPW_{sg} Fattore di ponderazione per chilometraggio e carico utile (all. I p.to 2.6 del regolamento [UE] 2019/1242⁵⁴⁰)
- rf Fattore di riduzione delle emissioni medie di CO₂:
negli anni 2025–2029: 15 per cento;
dal 2030: 30 per cento.
- AW CO_{2sg} 4-UD: 307,23
4-RD: 197,16
4-LH: 105,96
5-RD: 84,00
5-LH: 56,60
9-RD: 110,98
9-LH: 65,16
10-RD: 83,26
10-LH: 58,26

⁵⁴⁰ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 25a cpv. 1 lett. a.

*Allegato 4b*⁵⁴¹
(art. 26b)

Riduzione delle emissioni di CO₂ mediante l'impiego di carburanti sintetici rinnovabili

1 Calcolo della riduzione per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

$$RedST = ST * EFref * 1\,000\,000 / FL \text{ g CO}_2/\text{km}$$

- RedST Riduzione di CO₂ computando ogni volta un tipo di carburante sintetico come somma in g CO₂/km.
- ST Quantità di carburante sintetico, in kWh di energia contenuta, da computare secondo le garanzie di origine attribuite conformemente all'articolo 92c.
- EFref Fattore di emissione del carburante fossile da sostituire secondo l'allegato 10, convertito in t CO₂/kWh.
- FL Prestazione chilometrica media: 175 000 km.

2 Calcolo della riduzione per i veicoli pesanti

$$RedST = ST * EFref * 1\,000\,000 / (avgTL \times nV) \text{ g CO}_2/\text{tkm}$$

- RedST Riduzione di CO₂ computando ogni volta un tipo di carburante sintetico come valore medio del parco veicoli in g CO₂/tkm.
- ST Quantità di carburante sintetico, in kWh di energia contenuta, da computare secondo le garanzie di origine attribuite conformemente all'articolo 92c.
- EFref Fattore di emissione del carburante fossile da sostituire secondo l'allegato 10, convertito in t CO₂/kWh.
- avgTL Prestazione di trasporto media dei veicoli nel parco veicoli nuovi. Corrisponde alla media dei valori dei sottogruppi, ponderata in base alle quote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi. Le prestazioni di trasporto dei singoli sottogruppi sono pari a:
- 4-UD: 1 113 000 tkm
 - 4-RD: 1 736 280 tkm
 - 4-LH: 5 090 120 tkm
 - 5-RD: 5 600 868 tkm
 - 5-LH: 9 689 400 tkm
 - 9-RD: 3 209 080 tkm
 - 9-LH: 9 380 000 tkm
 - 10-RD: 4 882 808 tkm

⁵⁴¹ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

10-LH: 9 689 400 tkm

nV Numero di veicoli nel parco veicoli nuovi.

Allegato 4c⁵⁴²
(art. 27)

Calcolo delle emissioni di CO₂

1 Emissioni medie di CO₂ per i parchi veicoli nuovi di grandi importatori

1.1 Parco veicoli nuovi per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

- 1.1.1 Le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri sono calcolate secondo la formula seguente e arrotondate a tre cifre decimali:

$$M\ CO_2 = (1 - ZLEV) * [(\sum_V CO_{2V} / nV) - RedST / nV\ g\ CO_2 / km]$$

- 1.1.2 Al riguardo si applicano i seguenti parametri:

M CO ₂	Emissioni medie di CO ₂ del parco veicoli nuovi in g CO ₂ /km.
ZLEV	Riduzione in base al superamento delle quote prestabilite di automobili, autofurgoni o trattori a sella leggeri a basse o a zero emissioni in punti percentuali (art. 26c).
CO _{2V}	Emissioni di CO ₂ dei singoli veicoli del parco veicoli nuovi, considerando eventuali riduzioni ottenute mediante ecoinnovazioni (art. 26) e l'impiego di gas naturale e biogas (art. 26a).
nV	Numero di veicoli nel parco veicoli nuovi.
RedST	Riduzione di CO ₂ ottenuta mediante l'impiego di carburanti sintetici rinnovabili in g CO ₂ /km (art. 26b).

- 1.1.3 Per il calcolo della quota di veicoli a basse o a zero emissioni, i veicoli sono ponderati in base al loro valore di emissione, come segue:

automobili: ponderazione = 1 – CO_{2V} * 0,7/50

autofurgoni e trattori a sella leggeri: ponderazione = 1 – CO_{2V}/50

I veicoli con un valore di ponderazione negativo non sono considerati a basse o a zero emissioni.

1.2 Parco veicoli nuovi per i veicoli pesanti

- 1.2.1 Le emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi per i veicoli pesanti sono calcolate secondo la formula seguente e arrotondate a tre cifre decimali:

$$MCO_2 = (1 - ZLEV) * [\sum_{sg} (Share_{sg} * MPW_{sg} * M\ CO_{2sg})] - RedST\ g\ CO_2 / tkm$$

- 1.2.2 Al riguardo si applicano i seguenti parametri:

⁵⁴² Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

MCO ₂	Emissioni medie di CO ₂ del parco veicoli nuovi in grammi di CO ₂ per tonnellata-chilometro.
ZLEV	Riduzione in base al superamento delle quote prestabilite di veicoli pesanti a basse o a zero emissioni in punti percentuali (art. 26c).
Share _{sg}	Quote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi.
MPW _{sg}	Fattore di ponderazione dei sottogruppi per chilometraggio e carico utile (secondo l'all. I p.to 2.6 del regolamento [UE] 2019/1242) ⁵⁴³ .
M CO _{2sg}	Emissioni medie di CO ₂ per ogni sottogruppo nel parco veicoli nuovi, calcolate secondo la formula di cui all'allegato I punto 22 del regolamento (UE) 2019/1242 in base ai valori per veicolo di cui all'articolo 25a capoverso 1 lettera b, considerando eventuali riduzioni ottenute mediante l'impiego di gas naturale e biogas (art. 26a).
RedST	Riduzione di CO ₂ ottenuta mediante l'impiego di carburanti sintetici rinnovabili in g CO ₂ /tkm (art. 26b).

2 Emissioni di CO₂ di un veicolo pesante

2.1 Le emissioni di CO₂ di un veicolo pesante sono calcolate secondo la formula seguente e arrotondate a tre cifre decimali:

$$CO_2 = MPW_{sg} * CO_{2V} - RedST \text{ g } CO_2/tkm$$

2.2 Al riguardo si applicano i seguenti parametri:

CO ₂	Emissioni di CO ₂ del veicolo in g CO ₂ /tkm.
MPW _{sg}	Fattore di ponderazione del relativo sottogruppo per chilometraggio e carico utile (all. I p.to 2.6 del regolamento [UE] 2019/1242 ⁵⁴⁴).
CO _{2V}	Emissioni di CO ₂ del veicolo, calcolate secondo l'allegato I punto 2.2 del regolamento (UE) 2019/1242 in base ai valori di cui all'articolo 25a capoverso 1, considerando eventuali riduzioni ottenute mediante l'impiego di gas naturale e biogas (art. 26a).
RedST	Riduzione di CO ₂ ottenuta mediante l'impiego di carburanti sintetici rinnovabili in g CO ₂ /tkm secondo l'allegato 4b.

⁵⁴³ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 25a cpv. 1 lett. a.

⁵⁴⁴ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 25a cpv. 1 lett. a.

Allegato 5⁵⁴⁵
(art. 29 cpv. 1)

Importi delle sanzioni in caso di superamento dell'obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 della legge sul CO₂)

1 Importi delle sanzioni per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale, per ogni grammo di CO₂/km in eccesso (da 0,1 grammi), sono i seguenti:

- a. per l'anno di riferimento 2024: 95 franchi;
- b. per l'anno di riferimento 2025: 95 franchi;
- c. per l'anno di riferimento 2026: 95 franchi.

2 Importi delle sanzioni per i veicoli pesanti

Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale, per ogni grammo di CO₂/tkm in eccesso (da 0,1 grammi), sono i seguenti:

- a. per l'anno di riferimento 2025: 4250 franchi;
- b. per l'anno di riferimento 2026: 4250 franchi.

⁵⁴⁵ Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 dell'O del 20 nov. 2024 (RU **2024** 705). Aggiornato dalla cifra II dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

*Allegato 6*⁵⁴⁶
(art. 40 cpv. 1)

Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE

Un gestore di impianti che esercita almeno una delle seguenti attività deve partecipare al SSQE:

1. combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW; è eccezzuata la combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili in impianti il cui scopo principale è lo smaltimento dei rifiuti urbani secondo l'articolo 3 lettera a OPSR⁵⁴⁷;
2. raffinazione di oli minerali mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
3. produzione di coke;
4. arrostitimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici, compresi i minerali solforati;
5. produzione di ferro o acciaio mediante fusione primaria o secondaria, compresa la colata continua, con una capacità superiore a 2,5 t all'ora;
6. produzione o trasformazione di metalli ferrosi, comprese le ferro-leghe, mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra le altre cose, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio;
7. produzione di alluminio primario od ossido di alluminio;
8. produzione di alluminio secondario mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
9. produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione e la formatura in fonderia ecc. mediante unità di combustione con una potenza termica totale, compresi i vettori energetici utilizzati come agenti riducenti, superiore a 20 MW;
10. produzione di clinker di cemento in forni rotativi con una capacità di produzione superiore a 500 t al giorno o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
11. produzione di calce o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
12. fabbricazione di vetro, comprese le fibre di vetro, con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno;

⁵⁴⁶ Aggiornato dalle cifre II cpv. 1 delle O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335), del 25 nov. 2020 (RU **2020** 6081) e dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

⁵⁴⁷ RS **814.600**

13. fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno;
14. fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno;
15. essiccazione o calcinazione di gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso con una capacità di produzione complessiva per il gesso calcinato o il gesso secondario essiccato superiore a 20 t al giorno;
16. fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
17. fabbricazione di carta e cartone con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno;
18. produzione di nerofumo mediante carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
19. produzione di acido nitrico;
20. produzione di acido adipico;
21. produzione di gliosale e acido gliossilico;
22. produzione di ammoniac;
23. produzione di prodotti chimici organici di base mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili con una capacità di produzione superiore a 100 t al giorno;
24. produzione di idrogeno (H₂) e gas di sintesi con una capacità di produzione superiore a 5 t al giorno;
25. produzione di carbonato di sodio (Na₂CO₃) e bicarbonato di sodio (NaHCO₃);
26. produzione di niacina;
27. cattura di gas serra in impianti nel SSQE ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico;
28. trasporto di gas serra catturati da impianti nel SSQE in impianti di trasporto stazionari;
29. stoccaggio geologico di gas serra provenienti da impianti nel SSQE.

Allegato 7⁵⁴⁸

⁵⁴⁸ Abrogato dalla cifra II cpv. 4 dell'O del 2 apr. 2025, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

Allegato 8⁵⁴⁹
(art. 45 cpv. 1 e 48 cpv. 1^{bis})

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE e calcolo della quantità in circolazione

1 Quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE

La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l'insieme dei gestori di impianti nel SSQE è calcolata come segue:

- a. per gli anni 2025–2027:

$$Cap_i = [\sum \emptyset FZ + \sum \emptyset emissioni] * [0,717 - (i-2024) \times 0,043]$$

- b. per gli anni 2028–2030:

$$Cap_i = [\sum \emptyset FZ + \sum \emptyset emissioni] * [0,588 - (i-2027) \times 0,044]$$

Cap _i	Quantità massima di diritti di emissione svizzeri disponibili per i gestori di impianti per l'anno i.
$\sum \emptyset FZ$	Somma dei diritti di emissione assegnati in media annualmente degli impianti già considerati nel SSQE nel periodo 2008–2012 e che hanno continuato a esserlo dal 2013.
$\sum \emptyset emissioni$	Somma dei gas serra emessi in media annualmente nel periodo 2009–2011 in relazione agli impianti e alle emissioni di gas serra considerati nel SSQE dal 2013.

2 Calcolo della quantità in circolazione

- 2.1 La quantità in circolazione di cui all'articolo 48 capoverso 1^{bis} è la quantità di diritti di emissione risultante dall'offerta di diritti di emissione per impianti dedotta la domanda di diritti di emissione per impianti.
- 2.2 L'offerta di diritti di emissione per impianti è la somma dei seguenti diritti di emissione:
- 157 741 diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 e trasferiti al periodo 2013–2020 per i gestori di impianti conformemente all'articolo 138 capoverso 1 lettera a;
 - i diritti di emissione per gli impianti assegnati gratuitamente nel periodo dal 2013 fino all'anno precedente;

⁵⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 24 nov. 2021 (RU **2021** 859). Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

c. i diritti di emissione venduti all'asta nel periodo dal 2013 fino all'anno precedente.

2.3 La domanda di diritti di emissione per gli impianti è il risultato della seguente sottrazione: le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti di cui all'articolo 55 dedotti i certificati di riduzione delle emissioni consegnati per gli anni 2013–2020 a copertura di queste emissioni di gas serra.

Allegato 9⁵⁵⁰
(art. 46 cpv. 1 e 46b cpv. 1, 2 e 4)

Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE

1 Parametri di riferimento

1.1 La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata in base ai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto:

Prodotto	Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)
Coke	(...)
Minerale sinterizzato	(...)
Ghisa allo stato liquido	(...)
Anodo precotto	(...)
Alluminio	(...)
Clinker di cemento grigio	(...)
Clinker di cemento bianco	(...)
Calce	(...)
Calce dolomitica	(...)
Calce dolomitica sinterizzata	(...)
Vetro float	(...)
Bottiglie e flaconi di vetro non colorato	(...)
Bottiglie e flaconi di vetro colorato	(...)
Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo	(...)
Mattoni faccia a vista	(...)
Mattoni per pavimentazione	(...)
Tegole	(...)
Polvere atomizzata	(...)
Gesso	(...)
Gesso secondario essiccato	(...)
Pasta kraft a fibre corte	(...)
Pasta kraft a fibre lunghe	(...)
Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica	(...)
Pasta di carta recuperata	(...)
Carta da giornale	(...)
Carta fine non patinata	(...)
Carta fine patinata	(...)
Carta tissue	(...)
Testliner e fluting	(...)

550 Aggiornato dalla cifra II delle O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293), dalla cifra II cpv. 1 delle O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335), del 25 nov. 2021 (RU **2020** 6081), dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 24 nov. 2021 (RU **2021** 859) e dalla cifra II dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

Prodotto	Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)
Cartone non patinato	(...)
Cartone patinato	(...)
Acido nitrico	(...)
Acido adipico	(...)
Cloruro di vinile monomero (VCM)	(...)
Fenolo/Acetone	(...)
S-PVC	(...)
E-PVC	(...)
Soda	(...)
Prodotti di raffinaria	(...)
Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco	(...)
Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco	(...)
Getto di ghisa	(...)
Lana minerale	(...)
Cartongesso	(...)
Nerofumo (carbon black)	(...)
Ammoniaca	(...)
Cracking con vapore	(...)
Idrocarburi aromatici	(...)
Stirene	(...)
Idrogeno	(...)
Gas di sintesi	(...)
Ossido di etilene/glicoli etilenici	(...)

- 1.2 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore nel seguente modo:

(...) diritti di emissione per TJ di calore misurabile, ove solo il calore misurabile generato o importato da altri impianti, i cui gestori prendono parte al SSQE, ha diritto all'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito, purché questo calore non sia generato dall'impiego di energia nucleare e:

- all'interno dei limiti del sistema del gestore di impianti, che prende parte al SSQE, sia utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, comunque non per la generazione di energia elettrica; oppure
- sia esportato a terzi al di fuori del SSQE, fatta eccezione per le esportazioni per la generazione di energia elettrica e il trasferimento del calore importato.

- 1.3 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto né il parametro di riferimento relativo al calore, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo ai combustibili nel modo seguente:
- (...) diritti di emissione per TJ di potere calorifico se all'interno dei limiti del sistema del gestore di impianti che prende parte al SSQE si produce calore non misurabile:
- solamente negli impianti il cui scopo principale è la produzione di calore utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, ma non per generare energia elettrica; oppure
 - mediante combustione in torcia per ragioni di sicurezza.
- 1.4 Se non è applicabile nessuno dei parametri di riferimento di cui ai numeri 1.1–1.3, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito per le emissioni risultanti direttamente e immediatamente da un processo di produzione è calcolata moltiplicando le emissioni di processo per il seguente fattore:
- per gli anni 2021–2027: fattore 0,97;
 - a partire dall'anno 2028: fattore 0,91.
- 1.5 Se si utilizzano gas provenienti da processi e contenenti un elevato tenore di carbonio non completamente ossidato (gas residui), è effettuata un'ulteriore assegnazione a titolo gratuito per compensare le maggiori emissioni di CO₂ e la minore efficienza nell'uso dei gas residui rispetto al gas naturale. Questa assegnazione è effettuata solo se il gas residuo si trova al di fuori di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto ed è utilizzato all'interno dell'impianto nel SSQE per generare calore misurabile o non misurabile o per la produzione di energia elettrica.
- 1.5a Il calore generato da energia elettrica secondo i numeri 1.2 o 1.3 dà diritto all'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito.
- 1.6 Per il calore risultante dalla produzione di acido nitrico non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.
- 1.7 Se il calore utilizzato all'interno di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto è importato da terzi che non prendono parte al SSQE, risulta dalla produzione di acido nitrico o è generato dall'impiego di energia nucleare, l'assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al prodotto è ridotta di questa quantità di calore moltiplicata per il parametro di riferimento relativo al calore di (...) diritti di emissione per TJ.
- 1.7a Se gas residui vengono combusti in torcia all'interno di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto, senza che il calore risultante venga utilizzato, l'assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al prodotto è ridotta delle emissioni di CO₂ così generate. È esclusa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza.

- 1.8 Per gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l'articolo 3 lettera c OPSR⁵⁵¹, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito viene calcolata secondo il numero 1.3 per i combustibili di supporto impiegati e secondo il numero 1.4 per le emissioni risultanti dalla combustione dei rifiuti speciali. Non si applica il parametro di riferimento relativo al calore di cui al numero 1.2.

2 Calcolo generale della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

- 2.1 Per ogni elemento di assegnazione, la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è calcolata per ogni anno di partecipazione al SSQE, fatti salvi i numeri 3 e 5, conformemente alla seguente formula:

$$Assegnazione_i = PR * QA * CL_i * CBAM_i * FCI_i$$

Assegnazione_i Assegnazione nell'anno i

PR Parametro di riferimento

QA Quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento)

CL_i 1 oppure fattore di adeguamento nell'anno i secondo il numero 3.1

CBAM_i 1 oppure fattore di adeguamento nell'anno i secondo il numero 3.1a

FCI_i Fattore di correzione intersettoriale nell'anno i

- 2.2 Il parametro di riferimento viene determinato per ogni elemento di assegnazione sulla base della gerarchia dei parametri di riferimento descritti nei numeri 1.1–1.4.
- 2.3 La quota di attività si riferisce al rispettivo parametro di riferimento. Essa è stabilita alla prima assegnazione per ogni elemento di assegnazione (quota di attività storica) e corrisponde:
- per il periodo di assegnazione 2021–2025: alla media aritmetica dei valori annuali negli anni 2014–2018;
 - per il periodo di assegnazione 2026–2030: alla mediana dei valori annuali negli anni 2019–2023.
- 2.4 In mancanza di valori annuali per almeno due interi anni civili nel periodo di riferimento di cui al numero 2.3, la quota di attività storica corrisponde al valore annuale del primo anno civile intero dopo la messa in esercizio degli impianti rilevanti. Se la messa in esercizio è successiva al 1° gennaio 2021 per il periodo di assegnazione 2021–2025 o successiva al 1° gennaio 2026 per il periodo di assegnazione 2026–2030, l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per il periodo tra il momento della messa in esercizio e il 31 dicembre dello stesso anno è calcolata con la quota di attività effettiva di questo periodo.

⁵⁵¹ RS 814.600

- 2.5 In caso di modifiche permanenti delle quote di attività durante un periodo di riferimento di cui al numero 2.3, che comporterebbe una modifica annuale dell'assegnazione a titolo gratuito di cui al numero 5 di oltre 100 000 diritti di emissione, le quote di attività dell'intero periodo di riferimento di cui al numero 2.3 sono corrette tenendo conto di queste modifiche permanenti nel calcolo di cui al numero 2.1.

3 Fattori di adeguamento

- 3.1 Per i settori e i sottosettori non menzionati nell'allegato della decisione 2019/708/UE⁵⁵², le quantità calcolate secondo il numero 2 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:
- 3.1.1 per il 2021: 0,3
 - 3.1.2 per il 2022: 0,3
 - 3.1.3 per il 2023: 0,3
 - 3.1.4 per il 2024: 0,3
 - 3.1.5 per il 2025: 0,3
 - 3.1.6 per il 2026: 0,3
 - 3.1.7 per il 2027: 0,225
 - 3.1.8 per il 2028: 0,15
 - 3.1.9 per il 2029: 0,075
 - 3.1.10 per il 2030: 0
- 3.1a Per la produzione di merci menzionate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956⁵⁵³, le quantità calcolate secondo il numero 2 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:
- 3.1a.1 per il 2026: 0,975
 - 3.1a.2 per il 2027: 0,95
 - 3.1a.3 per il 2028: 0,9
 - 3.1a.4 per il 2029: 0,775
 - 3.1a.5 per il 2030: 0,515
- 3.2 Se un gestore di un impianto fornisce calore a terzi, sono determinanti i fattori di adeguamento di cui ai numeri 3.1 e 3.1a degli utilizzatori di calore.
- 3.3 Il fattore di adeguamento di cui al numero 3.1 per il calore calcolabile ammonta a 0,3 se tale calore è distribuito tramite una rete ed è utilizzato per la preparazione di acqua calda, il riscaldamento o la refrigerazione dei locali negli edifici o nelle ubicazioni i cui gestori non prendono parte al SSQE; fa eccezione il calore misurabile utilizzato direttamente o indirettamente per la fabbricazione di prodotti o la generazione di energia elettrica.

⁵⁵² V. nota a piè di pagina relativa all'art. 135 lett. d^{ter}.

⁵⁵³ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 135 lett. d^{ter}.

- 3.4 Per la fabbricazione di niacina come pure per gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all'articolo 3 lettera c OPSR, il fattore di adeguamento di cui al numero 3.1 è pari a 1.

4 ...

5 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

5.1 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l'articolo 46b capoverso 1

- 5.1.1 La quantità calcolata di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è adeguata se il valore assoluto dello scarto relativo tra la media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti e la quota di attività storica è superiore al 15 per cento. Il valore assoluto dello scarto relativo è calcolato come segue:

$$\text{ass}(X_i) = \text{ass}(mQA_i - sQA) / sQA$$

$\text{ass}(X_i)$ = valore assoluto dello scarto relativo nell'anno i

mQA_i = media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti i-1 e i-2;

sQA = quota di attività storica

- 5.1.2 Per l'adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito si applica la seguente quota di attività determinante:

- la media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti; o
- la quota di attività già determinante per l'anno precedente, se nell'anno precedente è già stato effettuato un adeguamento e il valore assoluto dello scarto relativo rimane superiore al 15 per cento ma non supera al contempo l'intervallo di almeno 5 punti percentuali immediatamente superiore o immediatamente inferiore (p. es. 20–25 %, 25–30 %).

5.1a Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l'articolo 46b capoverso 2

- 5.1a.1 La quantità di diritti di emissione calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili da assegnare a titolo gratuito è adeguata se il valore assoluto dello scarto relativo tra la media aritmetica delle quote di attività attese dei due anni precedenti e la quota di attività storica è superiore al 15 per cento. Il valore assoluto dello scarto relativo è calcolato come segue:

$$\text{ass}(Y_i) = \text{ass}(aQA_i - sQA) / sQA$$

dove: $aQA_i = [(\sum sEff_z * P_{z, i-1}) + nQA_{i-1} + (\sum sEff_z * P_{z, i-2}) + nQA_{i-2}] / 2$

$\text{ass}(Y_i)$ = valore assoluto dello scarto relativo nell'anno i

aQA_i = media aritmetica delle quote di attività attese dei due anni precedenti $i-1$ e $i-2$

$sEff_z$ = efficienza energetica storica media della produzione di ogni prodotto z avvenuta nel periodo di riferimento secondo il numero 2.3 all'interno dei limiti del sistema di un elemento di assegnazione, in TJ/tonnellata

$P_{z,i}$ = quantità della produzione di ogni prodotto z avvenuta nell'anno i all'interno dei limiti del sistema di un elemento di assegnazione, in tonnellate

nQA_i = energia utilizzata nell'anno i , non direttamente collegata alla produzione dei prodotti z , in TJ

sQA = quota di attività storica

5.1.a.2 Per l'adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito si applica la seguente quota di attività determinante:

- a. la media aritmetica delle quote di attività attese dei due anni precedenti; o
- b. la quota di attività già determinante per l'anno precedente, se nell'anno precedente è già stato effettuato un adeguamento e il valore assoluto dello scarto relativo rimane superiore al 15 per cento ma non supera al contempo l'intervallo di almeno 5 punti percentuali immediatamente superiore o immediatamente inferiore (p. es. 20–25 %, 25–30 %).

5.2 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l'articolo 46b capoverso 4

5.2.1 La quantità calcolata di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è adeguata annualmente se il valore assoluto dello scarto relativo tra la media aritmetica dei valori di un parametro considerato nel calcolo dell'assegnazione dei due anni precedenti e il valore storico dello stesso parametro supera il 15 per cento. Il valore assoluto dello scarto relativo è calcolato come segue:

$$ass(Z_i) = ass(mZPi - sZP) / sZP$$

$ass(Z_i)$ = valore assoluto dello scarto nell'anno i

$mZPi$ = media aritmetica dei valori di un parametro secondo il numero 5.2.3 dei due anni precedenti $i-1$ e $i-2$;

sZP = valore storico del parametro nel periodo di riferimento di cui al numero 2.

5.2.2 Per l'adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è il valore determinante del parametro:

- a. la media aritmetica dei valori del parametro dei due anni precedenti; o
- b. il valore determinante del parametro per l'anno precedente, se nell'anno precedente è già stato effettuato un adeguamento e se il valore assoluto dello scarto relativo rimane superiore al 15 per cento ma non supera al contempo l'intervallo di almeno 5 punti percentuali immediatamente superiore o immediatamente inferiore (p. es. 20–25 %, 25–30 %).

- 5.2.3 I parametri considerati ai fini del calcolo dell'assegnazione sono in particolare:
- a. il calore utilizzato all'interno di un elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto secondo il numero 1.7;
 - b. le emissioni generate dalla combustione in torcia di gas residui all'interno di un parametro di riferimento relativo al prodotto secondo il numero 1.7a.

Allegato 10⁵⁵⁴
(art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 2)

Carburanti le cui emissioni di CO₂ devono essere compensate

Voce della tariffa doganale ⁵⁵⁵	Designazione della merce	Fattore di emissione t CO ₂ per 1000 kg	Fattore di emissione t CO ₂ per TJ	Fattore di emissione t CO ₂ per m ³
2710.1211	Benzina e sue frazioni, nonché quota di oli minerali in miscele di questa voce, senza la benzina avio	3,15	73,80 a un potere calorifico (PCI) di 42,6 MJ/kg	2,32 a una densità* di 737 kg/m ³
ex 2710.1211	Benzina avio	3,17	72,50 a un potere calorifico (PCI) di 43,7 MJ/kg	2,27 a una densità* di 715 kg/m ³
2710.1911	Petrolio, incl. cherosene	3,14	72,80 a un potere calorifico (PCI) di 43,2 MJ/kg	2,51 a una densità* di 799 kg/m ³
2710.1912	Olio diesel nonché quota di oli minerali in miscele di questa voce	3,15	73,30 a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg	2,62 a una densità* di 830 kg/m ³
2710.2010	Quota di oli minerali in miscele di questa voce	3,15	73,30 a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg	2,62 a una densità* di 830 kg/m ³
2711.1110	Gas naturale liquefatto	2,58	56,4 a un potere calorifico (PCI) di 45,7 MJ/kg	1,16 a una densità** di 451 kg/m ³
2711.2110	Gas naturale allo stato gassoso	2,58	56,4 a un potere calorifico (PCI) di 45,7 MJ/kg	0,002 a una densità*** di 0,795 kg/m ³
ex 2711	GPL (butano, propano)	3,01	65,50 a un potere calorifico (PCI) di 46,0 MJ/kg	1,63 a una densità* di 540 kg/m ³
3824.9920	Quota di oli minerali in miscele di questa voce	3,15	73,80 a un potere calorifico (PCI) di 42,6 MJ/kg	2,32 a una densità* di 737 kg/m ³
3826.0010	Quota di oli minerali in miscele di questa voce	3,15	73,30 a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg	2,62 a una densità* di 830 kg/m ³

* a 15 °C
 ** a -161,5 °C
 *** a 0 °C, 1 bar

⁵⁵⁴ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3 dell'O del 29 mar. 2017 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815).
⁵⁵⁵ RS 632.10, allegato

Allegato 11⁵⁵⁶
(art. 94 cpv. 2)

Tariffa della tassa sul CO₂ sui combustibili: 120 franchi per tonnellata di CO₂

1 ...

2 Aliquote della tassa

Per i combustibili menzionati qui di seguito si applicano le seguenti aliquote:

Voce di tariffa doganale ⁵⁵⁷	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
		ogni 1000 kg
2701.	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili:	
	– carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:	
1100	– – antracite	283,20
1200	– – carbone fossile bituminoso	283,20
1900	– – altri carboni fossili	283,20
2000	– mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	283,20
2702.	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:	
1000	– ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	272,40
2000	– ligniti agglomerate	272,40
2704. 0000	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta	340,80
		ogni 1000 l a 15°C
2710.	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base; residui di oli:	
	– oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, diversi da quelli che contengono biodiesel e dai residui di oli:	
	– – oli leggeri e preparazioni:	
	– – – destinati ad altri usi:	
1291	– – – benzina e sue frazioni	278,40
1292	– – – white spirit	278,40
1299	– – – altri	278,40

⁵⁵⁶ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 24 nov. 2021 (RU **2021** 859). Aggiornato
dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

⁵⁵⁷ RS **632.10**, allegato

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
	– – altri:	
	– – – destinati ad altri usi:	
1991	– – – – petrolio	301,20
1992	– – – – oli per il riscaldamento:	
	– – – – – extraleggero	318,00
		ogni 1000 kg
	– – – – – medio e pesante	380,40
1993	– – – – distillati di oli minerali contenenti meno del 20% in volume prima di 300 °C, non miscelati	379,40
1999	– – – – altri distillati e prodotti:	
		ogni 1000 l a 15 °C
	– – – – – gasolio	318,00
		ogni 1000 kg
	– – – – – altri	380,40
		ogni 1000 l a 15 °C
	– oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli:	
2090	– – destinati ad altri usi (solo quota fossile)	318,00
		ogni 1000 kg
2711.	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:	
	– liquefatti:	
	– – gas naturale:	
1190	– – – altri	321,60
		ogni 1000 l a 15 °C
	– – propano:	
1290	– – – altri	182,40
	– – butani:	
1390	– – – altri	211,20
	– – etilene, propilene, butilene e butadiene:	
1490	– – – altri	234,00
	– – altri:	
1990	– – – altri	234,00
		ogni 1000 kg
	– allo stato gassoso:	
	– – gas naturale:	
2190	– – – altri	321,60
	– – altri:	
2990	– – – altri	331,30
2713.	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	– coke di petrolio:	
1100	– – non calcinato	349,20
1200	– – calcinato	349,20

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
		ogni 1000 l a 15 °C
2905.	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:	
	– monoalcoli saturi:	
	– – metanolo (alcole metilico):	
1190	– – – altro (soltanto quota fossile)	130,75
3826.	Biodiesel e sue miscele, senza oli di petrolio o di minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
0090	– altri (solo quota fossile)	318,00
...	Combustibili derivanti da altre materie prime fossili	278,40

3 Importo della tassa sul CO₂ e aliquote della tassa sui combustibili per determinate utilizzazioni stazionarie

3.1 Importo della tassa sul CO₂

La tassa sul CO₂ ammonta a 120 franchi per tonnellata di CO₂ se i combustibili sono impiegati:

- a. per la propulsione di impianti ICFC, di turbine o di motori di pompe di calore stazionarie per la produzione di calore o di calore e freddo alternati; oppure
- b. per la produzione di elettricità in impianti termici.

3.2 Aliquote della tassa

I combustibili impiegati conformemente al numero 3.1 sono assoggettati alle aliquote della tassa di cui al numero 2.

Allegato 12⁵⁵⁸
(art. 112–113b)

Utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore

1 Definizioni

- 1.1 La prospezione comprende analisi volte:
- alla caratterizzazione indiretta o diretta del sottosuolo di un presunto serbatoio geotermico, e
 - alla determinazione dell'ubicazione in superficie e del punto di arrivo di una perforazione di sondaggio.
- 1.2 Lo sfruttamento comprende il sondaggio mediante perforazioni per l'estrazione dell'acqua calda e per un'eventuale riconduzione nel serbatoio geotermico dell'acqua prelevata.

2 Costi d'investimento computabili

- 2.1 Nell'ambito della prospezione sono computabili i costi d'esecuzione, di pianificazione, di direzione del progetto e le prestazioni proprie del richiedente, purché effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
- a. l'acquisizione di nuovi geodati nell'area di prospezione;
 - b. le attività per l'acquisizione di nuovi geodati;
 - c. l'analisi e l'interpretazione.
- 2.2 Nell'ambito dello sfruttamento sono computabili i costi d'esecuzione, di pianificazione, di direzione del progetto e le prestazioni proprie del richiedente, purché effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
- a. la preparazione, la costruzione e lo smantellamento del cantiere di perforazione;
 - b. le perforazioni, compresi la tubazione, la cementazione e il completamento dell'insieme delle perforazioni di produzione, di iniezione e di monitoraggio previste;
 - c. le stimolazioni del foro di trivellazione e del serbatoio;
 - d. le prove di pozzo;
 - e. le misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa;
 - f. le prove di circolazione;
 - g. l'analisi delle sostanze rinvenute;

⁵⁵⁸ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 1° nov. 2017 (RU **2017** 6753). Aggiornata dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 24 nov. 2021 (RU **2021** 859), dalla cifra III dell'O del 23 nov. 2022 (RU **2022** 771) e dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 248).

- h. l'assistenza geologica, l'analisi dei dati e l'interpretazione.
- 2.3 I costi di pianificazione e direzione del progetto sono computati fino all'ammontare del 15 per cento dei costi d'esecuzione computabili. I costi sostenuti a monte della presentazione della domanda sono computabili.
- 2.4 Le prestazioni proprie del richiedente, come eventuali prestazioni proprie di pianificazione o esecuzione, sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovate mediante un rapporto di lavoro dettagliato.
- 2.5 Non sono computabili i costi generati nell'ambito di procedure ufficiali correlate alla prospezione e allo sfruttamento.

3 Procedura per l'ottenimento di un contributo per la prospezione

3.1 Domanda

La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell'ambiente, in particolare in merito a:

- a. stato delle attuali conoscenze nell'area oggetto dell'esplorazione mediante l'elaborazione dell'insieme di geodati, analisi e interpretazioni disponibili;
- b. prospezioni geologiche previste per la determinazione delle ubicazioni e dei punti di arrivo della perforazione e che servono all'individuazione e alla caratterizzazione di un serbatoio geotermico, nonché il plusvalore atteso in quanto ad aumento delle probabilità di uno sfruttamento efficace;
- c. piani di utilizzazione in caso di esito positivo della prospezione nonché calcoli della redditività provvisori;
- d. piani dettagliati delle scadenze e stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;
- e. misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile.

3.2 Esame della domanda

- 3.2.1 L'UFE nomina all'interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante dell'Ufficio federale di topografia (swisstopo), in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l'esplorazione in Svizzera.
- 3.2.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 3.1 in particolare in merito a:
 - a. attività di prospezione previste e gestione del progetto;
 - b. livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e tenore innovativo;

- c. in che misura le attività di prospezione accrescono le probabilità di individuazione e sfruttamento di un serbatoio geotermico;
 - d. plusvalore per l'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
 - e. gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio, nonché per l'ambiente.
- 3.2.3 Se valuta positivamente il progetto, il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su
- a. l'aumento atteso delle probabilità di individuare un serbatoio geotermico;
 - b. le scadenze delle tappe del progetto;
 - c. l'ammontare del contributo alla prospezione da concedere;
 - d. l'impiego di un rappresentante di swisstopo con funzione di accompagnamento al progetto.
- 3.3 Contratto
- Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo alla prospezione, nel contratto vengono regolamentati secondo l'articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti:
- a. le tappe principali che la persona richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
 - b. l'obbligo di informazione della persona richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
 - c. l'entità, le condizioni e la scadenza del contributo alla prospezione;
 - d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione a quest'ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
 - e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l'articolo 113b;
 - f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
 - g. ulteriori condizioni.
- 3.4 Svolgimento e conclusione del progetto
- 3.4.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di prospezione programmati.
- 3.4.2 L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di prospezione e valuta i risultati. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per l'UFE e il gruppo di esperti.
- 3.4.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 3.3 lettera a, l'UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.
- 3.4.4 Al termine delle attività, il gruppo di esperti valuta a beneficio dell'UFE i risultati dei lavori di prospezione e giudica i risultati in merito all'aumento atteso delle probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.

4 Procedura per l'ottenimento di un contributo allo sfruttamento

4.1 Una domanda di contributo allo sfruttamento può essere presentata solamente se nell'area interessata è stata precedentemente svolta una prospezione e redatto il relativo rapporto circa la probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.

4.2 Domanda

La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell'ambiente, in particolare in merito a:

- a. il programma dettagliato delle perforazioni, del completamento, delle misurazioni e delle prove di tutte le perforazioni previste;
- b. i piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;
- c. le caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto;
- d. le utilizzazioni alternative previste delle perforazioni e del serbatoio geotermico qualora i risultati non corrispondessero alle aspettative, compresi i piani di utilizzazione diretta e indiretta, precisando in particolare il loro impatto economico;
- e. le misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e le misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile;
- f. le innovazioni previste al fine di rendere promettente e affidabile lo sfruttamento di serbatoi geotermici in Svizzera;
- g. il valore delle attività di sfruttamento in riferimento all'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
- h. la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione, il suo azionariato e il grado di partecipazione degli azionisti al capitale;
- i. il finanziamento e i costi amministrativi delle fasi di sfruttamento, costruzione, ampliamento, esercizio e smantellamento;
- j. lo sfruttamento del serbatoio geotermico sulla base di un piano di utilizzazione, la descrizione degli acquirenti di calore previsti nonché il loro coinvolgimento nel progetto, inclusa la riduzione prevista delle emissioni di CO₂.

4.3 Esame della domanda

4.3.1 L'UFE nomina all'interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante di swisstopo, in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l'esplorazione in Svizzera.

4.3.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 4.2 in particolare in merito a:

- a. caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto;
 - b. livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e il tenore innovativo;
 - c. plusvalore per l'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
 - d. gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente.
- 4.3.3 In caso di valutazione positiva della domanda il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su:
- a. la temperatura attesa del serbatoio nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto;
 - b. le scadenze delle tappe del progetto;
 - c. l'ammontare del contributo allo sfruttamento da concedere;
 - d. la nomina di un membro del gruppo di esperti quale persona responsabile dell'accompagnamento del progetto.
- 4.4 Contratto
- Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo allo sfruttamento, nel contratto vengono regolamentati secondo l'articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti:
- a. le tappe principali che la persona richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
 - b. l'obbligo di informazione della persona richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
 - c. l'entità, le condizioni e la scadenza del contributo allo sfruttamento;
 - d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione a quest'ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
 - e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l'articolo 113d;
 - f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
 - g. ulteriori condizioni.
- 4.5 Svolgimento e conclusione del progetto
- 4.5.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di sfruttamento programmati.
- 4.5.2 La persona nominata dal gruppo di esperti come responsabile dell'accompagnamento del progetto segue il progetto durante i lavori di sfruttamento e valuta i risultati dei lavori, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto. Per adempiere i propri compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per l'UFE e per il gruppo di esperti.

- 4.5.3 Swisstopo mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati dopo la scadenza dei termini di seguito indicati, decorrenti dal rilevamento dei dati:
 - a. 24 mesi per la prospezione;
 - b. 12 mesi per lo sfruttamento.
- 4.5.4 Al più tardi sei mesi dopo la conclusione dei lavori di sfruttamento, il gruppo di esperti valuta i risultati dell'attività di sfruttamento.
- 4.5.5 L'UFE comunica al responsabile del progetto il risultato dell'esame, in particolare quello relativo al serbatoio geotermico.

5 Geodati

- 5.1 La persona richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo e al Cantone di ubicazione, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento effettuato secondo le disposizioni tecniche di swisstopo, i rispettivi geodati.
- 5.2 Nel quadro degli obiettivi della legge del 5 ottobre 2007⁵⁵⁹ sulla geoinformazione e dell'ordinanza del 21 maggio 2008⁵⁶⁰ sulla geologia nazionale swisstopo può utilizzare ed elaborare questi geodati; lo stesso vale per i Cantoni di ubicazione secondo le rispettive regolamentazioni cantionali.
- 5.3 Esso mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati al più tardi entro 24 mesi dalla fine della prospezione ed entro 12 mesi dalla fine dello sfruttamento.

⁵⁵⁹ RS 510.62

⁵⁶⁰ RS 510.624

Allegato 12a⁵⁶¹
(art. 112–113b)

Utilizzazione indiretta di risorse idrotermali per la produzione di calore

1 Definizioni

La valorizzazione comprende la perforazione che permette il completamento del circuito geotermico per un'utilizzazione indiretta e l'estrazione o la riconduzione dell'acqua del serbatoio geotermico.

2 Costi di investimento computabili

- 2.1 Nell'ambito della valorizzazione per un'utilizzazione indiretta sono computabili i costi d'esecuzione, di pianificazione, di direzione del progetto e le prestazioni proprie della persona richiedente, purché effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
 - a. la preparazione, la costruzione e lo smantellamento dell'area di perforazione;
 - b. la perforazione, compresi la tubazione, la cementazione e il completamento dell'insieme delle perforazioni di produzione o di riconduzione;
 - c. le stimolazioni del foro di trivellazione e del serbatoio;
 - d. le prove di pozzo;
 - e. le misurazioni del foro di trivellazione, compresa la strumentazione;
 - f. le prove di circolazione;
 - g. l'analisi delle sostanze rinvenute;
 - h. l'assistenza geologica, l'analisi dei dati e l'interpretazione.
- 2.2 I costi di pianificazione e direzione del progetto sono computati fino all'ammontare del 15 per cento dei costi d'esecuzione computabili. I costi sostenuti a monte della presentazione della domanda sono computabili.
- 2.3 Le prestazioni proprie della persona richiedente, come eventuali prestazioni proprie di pianificazione o esecuzione, sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovate mediante un rapporto di lavoro dettagliato.
- 2.4 Non sono computabili:
 - a. i costi generati nell'ambito di procedure ufficiali correlate alla valorizzazione per un'utilizzazione indiretta;

⁵⁶¹ Introdotto dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 248).

- b. i costi di investimento per la pianificazione e la realizzazione degli impianti di superficie che consentono l'utilizzazione indiretta, in particolare le pompe di calore.

3 Procedura per l'ottenimento di un contributo allo sfruttamento

3.1 Domanda

La domanda deve contenere il rapporto finale concernente l'esplorazione realizzata ai sensi dell'allegato 12 che descrive lo stato della situazione e della perforazione esplorativa nonché le caratteristiche della risorsa geotermica selezionata e individuata e che spiega i motivi per cui risulta impossibile l'utilizzazione diretta pianificata. Deve altresì fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell'ambiente, mettendo chiaramente in evidenza le differenze rispetto al progetto di utilizzazione diretta, in particolare in merito a:

- a. il nuovo programma dettagliato delle perforazioni, del completamento, delle misurazioni e delle prove di tutte le perforazioni previste;
- b. i piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;
- c. le caratteristiche attese del serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel nuovo foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto come pure le incertezze residue associate;
- d. l'uso previsto delle perforazioni e del serbatoio geotermico qualora i risultati non corrispondessero alle aspettative;
- e. le misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e le misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile;
- f. la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione, se diversi da quelli per l'utilizzazione diretta;
- g. il finanziamento e i costi amministrativi delle fasi di valorizzazione, costruzione, ampliamento, esercizio e smantellamento, compreso un elenco degli aiuti finanziari concessi per il progetto originario di utilizzazione diretta;
- h. lo sfruttamento del serbatoio geotermico sulla base di un piano di utilizzazione indiretta, le specifiche delle pompe di calore, in particolare il COP, il consumo di elettricità e la sua origine, la descrizione degli acquirenti di calore previsti nonché il loro coinvolgimento nel progetto, incluse le riduzioni previste delle emissioni di CO₂.

3.2 Esame della domanda

- 3.2.1 L'UFE nomina all'interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante di swisstopo, in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l'esplorazione in Svizzera.

- 3.2.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 3.1 in particolare in merito a:
- a. caratteristiche attese del serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto;
 - b. livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati;
 - c. gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente.
- 3.2.3 Se valuta positivamente la domanda, il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su:
- a. la temperatura attesa del serbatoio nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto;
 - b. le scadenze delle tappe del progetto;
 - c. l'ammontare del contributo alla valorizzazione da concedere;
 - d. la nomina di un membro del gruppo di esperti quale persona responsabile dell'accompagnamento del progetto.
- 3.3 Contratto
- Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo alla valorizzazione, nel contratto vengono regolamentati secondo l'articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti:
- a. le tappe principali che la persona richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
 - b. l'obbligo di informazione della persona richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
 - c. l'entità, le condizioni e la scadenza del contributo alla valorizzazione;
 - d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione a quest'ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
 - e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l'articolo 113c;
 - f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
 - g. ulteriori condizioni.
- 3.4 Svolgimento e conclusione del progetto
- 3.4.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di valorizzazione programmati.
- 3.4.2 La persona nominata dal gruppo di esperti come responsabile dell'accompagnamento del progetto segue il progetto durante i lavori di valorizzazione e valuta i risultati dei lavori, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto. Per adempiere i propri compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per l'UFE e per il gruppo di esperti.

- 3.4.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 3.3 lettera a, l'UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.
- 3.4.4 Al più tardi sei mesi dopo la conclusione dei lavori di valorizzazione, il gruppo di esperti valuta i risultati di tali lavori all'attenzione dell'UFE.
- 3.4.5 L'UFE comunica al responsabile del progetto il risultato dell'esame, in particolare quello relativo al serbatoio geotermico.

4 Geodati

- 4.1 La persona richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo e al Cantone di ubicazione, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento effettuato secondo le disposizioni tecniche di swisstopo, i rispettivi geodati.
- 4.2 Nel quadro degli obiettivi della legge del 5 ottobre 2007⁵⁶² sulla geoinformazione e dell'ordinanza del 21 maggio 2008⁵⁶³ sulla geologia nazionale, swisstopo può utilizzare ed elaborare questi geodati; lo stesso vale per i Cantoni di ubicazione secondo le rispettive regolamentazioni cantonali.
- 4.3 Swisstopo mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati 12 mesi dopo il loro rilevamento.

⁵⁶² RS 510.62

⁵⁶³ RS 510.624

*Allegato 13*⁵⁶⁴
(art. 46d, 46g e 53)

Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE

1. Gli operatori di aeromobili hanno l'obbligo di partecipazione al SSQE se effettuano i seguenti voli:
 - a. voli nazionali in Svizzera;
 - b. voli provenienti dalla Svizzera verso gli Stati membri dello SEE, inclusi voli verso regioni ultraperiferiche;
 - c. voli dalla Svizzera al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (UK).
- 1a Sono considerate regioni ultraperiferiche:
 - a. Guadalupa;
 - b. Guyana francese;
 - c. Martinica;
 - d. Mayotte;
 - e. Riunione;
 - f. Saint-Martin;
 - g. Azzorre;
 - h. Madeira;
 - i. Isole Canarie.
2. Ne sono esclusi:
 - a. i voli effettuati esclusivamente per il trasporto di monarchi in missione ufficiale e dei loro familiari più prossimi, capi di Stato, capi di governo e ministri appartenenti al governo, qualora ciò sia confermato da un relativo indicatore di stato nel piano di volo;
 - b. i voli militari, doganali e di polizia;
 - c. i voli relativi a operazioni di ricerca e salvataggio, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per attività di aeroambulanza in emergenze mediche;
 - d. i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione del 7 dicembre 1944⁵⁶⁵ sull'aviazione civile internazionale;
 - e. i voli in cui l'aeromobile ritorna al punto di partenza senza scalo intermedio previsto;
 - f. i voli di addestramento effettuati esclusivamente per acquisire o ottenere una licenza di pilota o un'autorizzazione per l'equipaggio della cabina di

⁵⁶⁴ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335). Aggiornata dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 4 mag. 2022 (RU **2022** 311) e dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 581).

⁵⁶⁵ RS **0.748.0**

pilotaggio, a condizione che ciò sia indicato nel piano di volo e che i voli non siano utilizzati per il trasporto di passeggeri o merci o per il posizionamento o il trasferimento dell'aeromobile;

- g. i voli utilizzati esclusivamente per la ricerca scientifica;
 - h. i voli destinati esclusivamente al controllo, al collaudo o alla certificazione di aeromobili o di apparecchiature di bordo e di terra;
 - i. i voli con aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore a 5700 kg;
 - j. i voli effettuati da operatori di aeromobili commerciali che, per tre quadrimestri consecutivi, effettuano meno di 243 voli ai sensi del numero 1 o le cui emissioni annue totali sono inferiori a 10 000 t di CO₂;
 - k. i voli effettuati da operatori di aeromobili non commerciali, a condizione che le emissioni annue totali dei voli effettuati da tali gestori ai sensi del numero 1 siano inferiori a 1000 t di CO₂;
 - l. ...
3. Le deroghe secondo il numero 2 lettere j e k non si applicano agli operatori di aeromobili soggetti al SSQE europeo.
4. L'assegnazione dei voli ai quadrimestri di cui al numero 2 lettera j si basa sull'ora locale di partenza di ciascun volo.

*Allegato 14*⁵⁶⁶
(art. 46d cpv. 1 e 2, 51 cpv. 1, 2 e 4, 52 cpv. 1, 6 e 7, 53 cpv. 1 e 2,
55 cpv. 2 e 130 cpv. 1)

Autorità competente per i partecipanti al SSQE

1 Gestori di impianti

L'UFAM è l'autorità competente per i gestori di impianti che partecipano al SSQE.

2 Operatori di aeromobili

- 2.1 Per gli operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE, lo Stato responsabile della loro amministrazione è definito nel regolamento (CE) n. 748/2009⁵⁶⁷.
- 2.2 È determinante per l'amministrazione degli operatori di aeromobili:
 - a. quale Stato ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio; o
 - b. il valore massimo stimato delle emissioni di CO₂ rispetto agli altri Stati del rispettivo operatore di aeromobile.
- 2.3 Se la gestione è affidata alla Svizzera, l'autorità competente è l'UFAM.

⁵⁶⁶ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

⁵⁶⁷ Cfr. nota a piè di pagina all'art. 135 lett. f.

Allegato 15⁵⁶⁸
(art. 46e e 46h)

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per il consumo di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni

1 Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti gli operatori di aeromobili

1.1 Base per il calcolo

1.1.1 La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti gli operatori di aeromobili è calcolata in base ai seguenti valori del parametro di riferimento (PR):

- a. per gli anni dal 2020 al 2023: 0,000642186914222035 diritti di emissione per tonnellata-chilometro (PR₂₀₂₀);
- b. per l'anno 2024: 0,000481640185666526 diritti di emissione per tonnellata-chilometro (PR₂₀₂₄);
- c. per l'anno 2025: 0,000321093457111017 diritti di emissione per tonnellata-chilometro (PR₂₀₂₅);

1.1.2 Dove:

- tonnellate-chilometro (tkm): distanza [km] * carico utile [t];
- distanza: distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di 95 km;
- carico utile: massa totale di merci, posta, passeggeri e bagagli trasportata.

1.1.3 Per calcolare il carico utile si applica quanto segue:

- a. il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio;
- b. l'operatore di aeromobile può applicare:
 - la massa (massa effettiva o massa standard riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato) che figura nella sua documentazione sul calcolo della massa e del bilanciamento, o
 - un valore standard pari a 100 kg per passeggero e relativo bagaglio imbarcato.

1.2 Calcolo per i singoli anni

La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti i gestori di aeromobili è calcolata come segue:

1.2.1 Quantità massima disponibile nel 2020

⁵⁶⁸ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335). Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 29 set. 2023 (RU **2023** 581). Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 2 apr. 2025 (RU **2025** 248) e dalla cifra II dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

$$Cap_{2020} = \sum tkm_{CH-SSQE} * PR_{2020} * 100 / 82$$

dove:

Cap₂₀₂₀ Limite massimo delle emissioni per il 2020

$\sum tkm_{CH-SSQE}$ Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 nel SSQE svizzero (senza voli nelle regioni ultraperiferiche)

PR₂₀₂₀ Parametro di riferimento per il 2020

- 1.2.2 Quantità massima annua disponibile negli anni dal 2021 al 2023

$$Cap_{202x} = Cap_{2020} - x * 0,022 * Cap_{2020}$$

dove:

Cap_{202x} Limite massimo delle emissioni per il 202x; con x = 1, 2, 3.

- 1.2.3 Quantità massima annua disponibile negli anni 2024–2027

$$Cap_{202x} = Cap_{2023} \text{ consolidato} + Cap(RUP)_{2023} \text{ virtuale} - (x - 3) * 0,043 * (Cap_{2020} \text{ consolidato} + Cap(RUP)_{2020} \text{ virtuale})$$

Cap_{202x} Limite massimo delle emissioni per il 202x; con x = 4, 5, 6, 7

$$Cap_{2023} \text{ consolidato} = 0,934 * 0,97 \times Cap_{2020}$$

$$Cap(RUP)_{2023} \text{ virtuale} = 0,934 * \sum tkm_{RUP} \times PR_{2020} * 0,97 / 0,82$$

$\sum tkm_{RUP}$ = Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 risultante dai voli nelle regioni ultraperiferiche (RUP)

$$Cap_{2020} \text{ consolidato} = 0,97 * Cap_{2020}$$

$$Cap(RUP)_{2020} \text{ virtuale} = \sum tkm_{RUP} * PR_{2020} * 0,97 / 0,82$$

- 1.2.4 Quantità massima annua disponibile a partire dal 2028

$$Cap_y = Cap_{2027} - (y - 2027) * 0,044 * (Cap_{2020} \text{ consolidato} + Cap(RUP)_{2020} \text{ consolidato})$$

Cap_y Limite massimo delle emissioni per l'anno y; con y = 2028, 2029, 2030

Cap₂₀₂₇ Limite massimo delle emissioni per il 2027

2 a 4 ...

5 **Calcolo della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per il consumo di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni (art. 46h)**

- 5.1 I diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l'articolo 46h capoverso 1 sono disponibili per il consumo dei seguenti carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni:

- a. carburanti per l'aviazione sintetici rinnovabili, per i quali il fattore di emissione secondo l'allegato 16 numero 3.3 lettera b è pari a zero;
- b. biocarburanti rinnovabili per l'aviazione di cui all'articolo 2 numero 34 della direttiva (UE) 2018/2001⁵⁶⁹, per i quali il fattore di emissione secondo l'allegato 16 numero 3.3 lettera a è pari a zero;
- c. altri carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni, il cui contenuto di energia non proviene da fonti fossili e che possono essere computati all'obbligo di miscelazione di cui all'articolo 28f della legge sul CO₂.

5.2 La quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili per il consumo nell'anno precedente di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni («SAF allowances») è calcolata come segue:

Assegnazione SAF allowances = $\sum \text{differenze di costo da compensare} / \text{prezzo di un diritto di emissione}$.

5.3 Le differenze di costo tra i carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni e il carburante fossile sono calcolate come segue per ognuno dei suddetti carburanti:

$$\text{Differenze di costo} = P_a - (P_f + P_{SSQE}) * Q$$

P_a: prezzo per tonnellata di carburante per l'aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni

P_f: prezzo per tonnellata di carburante fossile per l'aviazione

P_{SSQE}: risparmi nel SSQE per tonnellata di carburante per l'aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni

Q: quantità in tonnellate di carburante per l'aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni

5.4 Le differenze di costo calcolate secondo il numero 5.3 vengono compensate nella seguente misura:

- a. per i carburanti per l'aviazione secondo il numero 5.1 lettera a: 95 per cento;
- b. per i carburanti per l'aviazione secondo il numero 5.1 lettera b: 70 per cento;
- c. per i carburanti per l'aviazione secondo il numero 5.1 lettera c: 50 per cento.

5.5 Per i prezzi dei carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni, il prezzo del carburante fossile per l'aviazione e il prezzo di un diritto

⁵⁶⁹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dic. 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), versione della GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1711, versione della GU L, 2024/1711, 26.6.2024.

di emissione sono determinanti i dati pubblicati annualmente dalla Commissione europea, per l'anno precedente, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Allegato 16*⁵⁷⁰
(art. 51)

Requisiti relativi al piano di monitoraggio

1 Piano di monitoraggio per gestori di impianti

Il piano di monitoraggio deve determinare come garantire che:

- a. siano utilizzate procedure standardizzate o altri metodi consolidati per la misurazione o il calcolo delle emissioni di gas serra e del consumo di energia;
- b. le emissioni di gas serra e il consumo di energia siano rilevate nel modo più completo, coerente e accurato possibile dal punto di vista tecnico e operativo, nonché economicamente sostenibile;
- c. la misurazione, il calcolo e la documentazione delle emissioni di gas serra e del consumo di energia siano comprensibili e trasparenti;
- d. i dati necessari a verificare un adeguamento dell'assegnazione a titolo gratuito secondo l'articolo 46b siano rilevati in modo completo, coerente e accurato e siano comprensibili.

2 Piano di monitoraggio per operatori di aeromobili

2.1 Il piano di monitoraggio deve garantire che:

- a. tutti i voli per i quali devono essere raccolti dati sulle emissioni di CO₂ siano rilevati integralmente e che le emissioni di CO₂ di ciascun volo siano determinate con precisione. Le emissioni sono calcolate secondo il numero 3;
- b. i dati per determinare gli altri effetti con impatto climatico dei singoli voli siano rilevati per rappresentare l'impatto climatico delle ulteriori emissioni generate dalle operazioni di volo.

2.2 Il piano di monitoraggio deve rilevare:

- a. le informazioni necessarie per l'identificazione dell'operatore di aeromobile;
- b. le informazioni necessarie per l'identificazione degli aeromobili utilizzati nonché il tipo di carburante assegnato a ogni tipo di aeromobile;
- c. una descrizione della metodologia impiegata per garantire che siano registrati tutti gli aeromobili per i quali devono essere rilevati dati;
- d. una descrizione della metodologia impiegata per garantire che siano registrati tutti i voli sui quali devono essere raccolti dati;

⁵⁷⁰ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335). Aggiornata dalle cifre II cpv. 1 dell'O del 25 nov. 2020 (RU **2020** 6081), dell'O del 29 set. 2023 (RU **2023** 581) dell'O del 2 apr. 2025 (RU **2025** 248) e dalla cifra II dell'O del 19 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 788).

- e. una descrizione della metodologia impiegata per determinare le emissioni di CO₂ dei singoli voli.
 - f. una descrizione della metodologia impiegata per determinare la quota di carburanti rinnovabili a basso tenore di emissioni;
 - g. una descrizione della metodologia impiegata per determinare gli altri effetti con impatto climatico dei singoli voli.
- 2.3 Il piano di monitoraggio delle emissioni di CO₂ per gli operatori di aeromobili che emettono più di 25 000 t di CO₂ all'anno deve inoltre contenere le seguenti informazioni:
- a. una procedura per determinare il consumo di carburante di ciascun aeromobile;
 - b. una metodologia impiegata per colmare le lacune dei dati.
- 2.4 Se lo stato dell'operatore di aeromobile subisce una modifica ai sensi dell'articolo 52 capoverso 5 (qualifica di emettitore di entità ridotta), il piano di monitoraggio deve essere nuovamente presentato all'UFAM per verifica.

3 Calcolo delle emissioni di CO₂ degli aeromobili

- 3.1 Le emissioni di CO₂, espresse in tonnellate, sono calcolate secondo la formula seguente:
- $$\text{emissioni di CO}_2 [\text{t CO}_2] = \text{carburante consumato} [\text{t carburante}] * \text{fattore di emissione} [\text{t CO}_2/\text{t carburante}].$$
- 3.2 Devono essere utilizzati i seguenti fattori di emissione [t CO₂/t carburante] per i diversi carburanti:
- | | |
|------------------------------------|------|
| cherosene (Jet A-1 o Jet A): | 3,16 |
| Jet B: | 3,10 |
| carburante per aeromobili (AvGas): | 3,10 |
- 3.3 Il fattore di emissione dei seguenti carburanti è pari a zero:
- a. carburanti rinnovabili da biomassa, a condizione che la biomassa utilizzata soddisfi i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001⁵⁷¹;
 - b. carburanti sintetici rinnovabili, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che soddisfano i criteri di cui all'articolo 29 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001.
- 3.4 Per calcolare e notificare il fattore di emissione di una miscela di carburanti si moltiplica il fattore di emissione di cui al numero 3.2 per la quota fossile del carburante.

⁵⁷¹ V. nota a piè di pagina relativa all'all. 15 n. 5.1 lett. b.

*Allegato I*⁵⁷²
(art. 52)

Requisiti posti al rapporto di monitoraggio

1 Rapporto di monitoraggio per gestori di impianti

- 1.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
- informazioni sulle emissioni di gas serra e sul consumo di energia nonché sul loro andamento;
 - informazioni sui dati necessari per verificare un adeguamento dell'assegnazione a titolo gratuito secondo l'articolo 46b;
 - un inventario dei vettori energetici;
 - informazioni su qualsiasi modifica della capacità di produzione;
 - quantità (dati primari) e parametri applicati per calcolare le emissioni di gas serra e il consumo di energia;
 - orari di esercizio degli impianti di misurazione, informazioni su mancate misurazioni e loro considerazione nonché risultati ricostruibili delle misurazioni;
 - la prova che per i vettori energetici utilizzati le quote rinnovabili sono indicate sulle fatture e che le corrispondenti garanzie di origine nel sistema di garanzie di origine per combustibili e carburanti sono state attribuite al SSQE, a condizione che l'utilizzo di tali vettori energetici nel SSQE debba essere fatto valere con un fattore di emissione inferiore rispetto ai vettori energetici fossili;
 - la prova delle quote di biomassa dei vettori energetici che non sono rilevati nel sistema di garanzie di origine per combustibili e carburanti oppure dei materiali che sono trasformati nei processi, a condizione che il loro utilizzo sia fatto valere nel SSQE con un fattore di emissione inferiore rispetto ai vettori energetici fossili.
- 1.2 I dati sono presentati in una tabella riassuntiva e messi a confronto con i dati degli anni precedenti. L'UFAM definisce la forma del rapporto di monitoraggio in una direttiva.

2 Rapporto di monitoraggio per operatori di aeromobili

- 2.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
- le informazioni necessarie per l'identificazione dell'operatore di aeromobili;
 - le informazioni necessarie per l'identificazione dell'organismo di controllo che esamina il rapporto di monitoraggio, a meno che l'operatore di

⁵⁷² Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335). Aggiornata dalle cifre II cpv. 1 dell'O del 25 nov. 2020 (RU **2020** 6081) e dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

- aeromobili, in quanto emettitore di entità ridotta, non sia esonerato dall'obbligo di verifica;
- c. un riferimento al piano di monitoraggio approvato e una descrizione e giustificazione di eventuali scostamenti dal piano di monitoraggio;
 - d. le informazioni necessarie per l'identificazione degli aeromobili utilizzati;
 - e. il numero totale dei voli registrati;
 - f. il fattore di emissione e il consumo di carburante per ciascun tipo di carburante;
 - g. la somma di tutte le emissioni di CO₂ dei voli per i quali devono essere raccolti i dati e che sono stati effettuati dal gestore nell'anno civile, suddivise per Stato di partenza e di arrivo e per SSQE svizzero e SSQE europeo;
 - h. in caso di lacune nei dati, una descrizione dei motivi di tali lacune, il metodo utilizzato per stimare i dati sostitutivi e le emissioni da essi calcolate;
 - i. per ogni coppia di aeroporti, l'identificativo ICAO dell'aeroporto e il numero di voli per i quali devono essere raccolti i dati e le relative emissioni annue;
 - j. l'indicazione dei CO₂eq calcolati ai sensi dell'articolo 56^{bis} del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066⁵⁷³ degli ulteriori effetti con impatto climatico dei voli per i quali devono essere rilevati dati e che sono effettuati dall'operatore nell'anno civile, suddivisi per aeroporti di partenza e di arrivo.
- 2.2 Gli emettitori di entità ridotta di cui all'articolo 55 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 possono stimare il loro consumo di carburanti con uno strumento per emettitori di entità ridotta di cui all'articolo 55 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
- 2.3 Si applicano le seguenti disposizioni particolari per l'impiego di carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3:
- 2.3.1 Per le miscele di carburanti l'operatore di aeromobili può indicare la quota di carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3 con una quota fossile del 100 per cento oppure determina la quota di carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3 con la massima precisione possibile.
- 2.3.2 Gli operatori di aeromobili devono assegnare i carburanti impiegati di cui all'allegato 16 numero 3.3 ai voli soggetti al pagamento della tassa conformemente all'articolo 55 capoverso 2 in rapporto alle loro emissioni complessive

⁵⁷³ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493, GU L, 2024/2493, 27.9.2024.

a partire dalla Svizzera, a condizione che la fornitura all'aeromobile non avvenga sotto forma di carichi fisicamente identificabili.

2.3.3 In riferimento ai valori soglia per la partecipazione al SSQE, per i carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3 devono essere applicati i fattori di emissione di cui all'allegato 16 numero 3.2 ai fini della qualifica di emettitore di entità ridotta e dell'esenzione dall'obbligo di verifica.

2.3.4 Gli operatori di aeromobili devono dimostrare che:

- a. la quota di carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3 assegnata ai voli aggregati per coppie di aeroporti non supera il limite superiore di miscelazione per questi carburanti stabilito in conformità a una norma riconosciuta a livello internazionale;
- b. per i carburanti di cui all'allegato 16 numero 3.3 le quote rinnovabili sono indicate sulle fatture e le corrispondenti garanzie di origine nel sistema di garanzie di origine per combustibili e carburanti sono state attribuite al SSQE, a condizione che vogliano farseli computare nel SSQE

*Allegato 18*⁵⁷⁴
(art. 52)

Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e dei requisiti posti all'organismo di controllo

1 Obblighi dell'organismo di controllo e dell'operatore di aeromobile

- 1.1 L'organismo di controllo verifica l'affidabilità, la plausibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio nonché dei dati e delle indicazioni di cui all'allegato 18 numero 2. In particolare garantisce che i dati consentano di determinare le emissioni di CO₂.
- 1.2 L'operatore di aeromobile consente all'organismo di controllo di accedere a tutte le informazioni e a i documenti relativi all'oggetto della verifica. In particolare chiede a Eurocontrol i dati necessari alla verifica e relativi alle operazioni di volo dei suoi aeromobili e li mette a disposizione dell'organismo di controllo, oppure mette a disposizione dati equivalenti.

2 Requisiti specifici per la verifica

- 2.1 L'organismo di controllo si accerta che siano considerati tutti i voli:
 - a. di cui è responsabile l'operatore di aeromobili;
 - b. che sono stati concretamente effettuati;
 - c. per i quali devono essere rilevati dati sulla base della presente ordinanza.
- 2.2 A questo scopo l'organismo di controllo utilizza i dati concernenti i piani di volo e i dati chiesti dall'operatore di aeromobili a Eurocontrol o ad altre fonti.

3 Fasi della verifica

La verifica dei rapporti di monitoraggio prevede le fasi seguenti:

- 3.1 analisi di tutte le attività effettuate dall'operatore di aeromobili (analisi strategica);
- 3.2 controlli a campione per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni forniti (analisi di processo);
- 3.3 analisi del rischio di errore in relazione ai dati utilizzati e verifica del procedimento per ridurre tale rischio (analisi dei rischi);
- 3.4 stesura di un rapporto di verifica nel quale è indicato se il rapporto di monitoraggio soddisfa i requisiti della presente ordinanza; il rapporto deve riportare

⁵⁷⁴ Introdotto dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335). Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 248).

tutti gli aspetti rilevanti concernenti le operazioni effettuate nel quadro della verifica.

4 Requisiti posti all'organismo di controllo

- 4.1 Per l'attività di verifica affidatagli, l'organismo di controllo deve essere accreditato secondo:
- a. l'ordinanza del 17 giugno 1996⁵⁷⁵ sull'accreditamento e la designazione; oppure
 - b. il regolamento (CE) n. 765/2008⁵⁷⁶ e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067⁵⁷⁷.
- 4.2 Deve essere indipendente dall'operatore di aeromobile e svolgere i propri compiti con professionalità e obiettività.
- 4.3 Deve disporre di una comprovata competenza tecnica nella verifica dei dati sulle emissioni di CO₂ nel settore dell'aviazione e conoscere le modalità con le quali sono riunite tutte le informazioni necessarie al rapporto di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione tecnica, il calcolo e la trasmissione dei dati.
- 4.4 Deve conoscere tutte le norme rilevanti in materia, nonché le disposizioni legali e amministrative in vigore.

⁵⁷⁵ RS **946.512**

⁵⁷⁶ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio; GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1020, GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

⁵⁷⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativo alla verifica dei dati e all'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321, GU L, 2024/, 13.5.2024.

*Allegato 19*⁵⁷⁸
(art. 5 cpv. 2, 55 cpv. 1^{bis} e 66a cpv. 2)

Stoccaggio e sequestro chimico del CO₂

Per lo stoccaggio o il sequestro chimico del CO₂ devono essere adempiuti i seguenti requisiti:

- a. la permanenza dello stoccaggio o del sequestro di carbonio è garantita ed è dimostrata in modo comprensibile;
- b. la permanenza dello stoccaggio o del sequestro di carbonio deve essere verificata annualmente. Le perdite sono considerate emissioni di CO₂ e devono essere notificate all'UFAM;
- c. le perdite durante il trasporto di CO₂ catturato sono considerate emissioni di CO₂ e devono essere notificate all'UFAM;
- d. lo stoccaggio geologico deve avvenire in un sito di stoccaggio approvato e iscritto nel registro fondiario in Svizzera oppure in un sito di stoccaggio all'estero approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE⁵⁷⁹.

⁵⁷⁸ Introdotta dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

⁵⁷⁹ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 55 cpv. 1^{bis} lett. b.

Indice

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Gas serra

.....Art. 1

Sezione 2: Definizioni

.....Art. 2

Sezione 3: Quota nazionale e valori di riferimento per la riduzione delle emissioni in singoli settori

Quota nazionaleArt. 2a

Valori di riferimento per singoli settoriArt. 3

Sezione 4: ...

AbrogatoArt. 4

AbrogatoArt. 4a

Sezione 5: Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all'estero

PrincipioArt. 4b

RequisitiArt. 5

ProgrammiArt. 5a

Accompagnamento scientificoArt. 5b

Convalida di progetti e programmiArt. 6

Domanda di valutazione dell'idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestatiArt. 7

Decisione sull'idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestatiArt. 8

Menzione nel registro fondiarioArt. 8a

Proroga del periodo di creditoArt. 8b

Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggioArt. 9

Rilascio degli attestatiArt. 10

Modifiche sostanziali del progetto o del programmaArt. 11

Organismi di convalida e di controlloArt. 11a

Attestati internazionali secondo l'articolo 6 paragrafo 4 dell'Accordo di ParigiArt. 11b

Sezione 5a: Attestati per i gestori di impianti

Attestati per i gestori con impegno di riduzione	Art. 12
Attestati per i gestori di impianti con convenzione sugli obiettivi concernente l'evoluzione del consumo energetico.....	Art. 12a

Sezione 5b:**Gestione degli attestati e protezione dei dati**

Gestione degli attestati e dei dati	Art. 13
Pubblicazione di informazioni su progetti e programmi	Art. 14

Sezione 5c:**Indicazione delle emissioni nelle offerte di volo**

.....	Art. 14a
-------	----------

Sezione 6:**Coordinamento dei provvedimenti di adattamento**

.....	Art. 15
-------	---------

Capitolo 2:**Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO₂
degli edifici**

Rapporto	Art. 16
Dati relativi agli impianti di produzione di calore	Art. 16a

Capitolo 3:**Provvedimenti volti a ridurre le emissioni di CO₂
dei veicoli****Sezione 1: Disposizioni generali**

<i>Abrogato</i>	Art. 17
Automobile	Art. 17a
Autofurgoni	Art. 17b
Trattori a sella leggeri	Art. 17c
Veicolo pesante.....	Art. 17c ^{bis}
Prima messa in circolazione.....	Art. 17d
Anno di riferimento	Art. 17e
<i>Abrogato</i>	Art. 17f

Sezione 2: Importatori e costruttori

Importatore	Art. 17g
Grande importatore	Art. 18

<i>Abrogato</i>	Art. 19
Piccolo importatore.....	Art. 20
Costruttore	Art. 21
Raggruppamento di emissioni	Art. 22
Accordo di ripresa di veicoli.....	Art. 22a

Sezione 3: Basi di calcolo

Obblighi degli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri	Art. 23
Obblighi degli importatori di veicoli pesanti	Art. 23a
Fonti dei dati per il calcolo dell'obiettivo di emissione e delle emissioni medie di CO ₂ del parco veicoli nuovi.....	Art. 24
Determinazione delle emissioni di CO ₂ di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri	Art. 25
Determinazione delle emissioni di CO ₂ di veicoli pesanti	Art. 25a

Sezione 4:

Presa in considerazione delle riduzioni di emissioni di CO₂ e agevolazioni

Riduzione mediante ecoinnovazioni	Art. 26
<i>Abrogato</i>	Art. 26a
Riduzione mediante carburanti sintetici rinnovabili	Art. 26b
Agevolazioni per veicoli a basse o a zero emissioni	Art. 26c

Sezione 5:

Calcolo delle emissioni di CO₂ e dell'obiettivo individuale, nonché calcolo e riscossione della sanzione

Calcolo delle emissioni medie di CO ₂ di un parco veicoli nuovi di un grande importatore.....	Art. 27
Calcolo delle emissioni di CO ₂ di un veicolo pesante	Art. 27a
Obiettivo individuale	Art. 28
Importi delle sanzioni	Art. 29
Sanzione per i grandi importatori	Art. 30
Acconti trimestrali	Art. 31
<i>Abrogati</i>	Art. 32 e 33
Garanzie.....	Art. 34
Sanzione per i piccoli importatori.....	Art. 35

Sezione 6 ...

<i>Abrogato</i>	Art. 36
-----------------------	---------

Sezione 7 ...

<i>Abrogato</i>	Art. 37
<i>Abrogati</i>	Art. 38 e 39

Capitolo 4: Sistema di scambio di quote di emissioni**Sezione 1: Gestori di impianti**

Gestori di impianti tenute a partecipare	Art. 40
Deroga all'obbligo di partecipare	Art. 41
Partecipazione su domanda	Art. 42
Impianti non considerati	Art. 43
Uscita	Art. 43a
Decisione	Art. 44
Quantità massima di diritti di emissione disponibili	Art. 45
Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito	Art. 46
Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i gestori di impianti che partecipano per la prima volta al SSQE e per gestori di impianti con nuovi elementi di assegnazione	Art. 46a
Adeguamento della quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito	Art. 46b
<i>Abrogato</i>	Art. 46c

Sezione 1a: Operatori di aeromobili

Operatori di aeromobili obbligati a partecipare	Art. 46d
Quantità massima di diritti di emissione disponibili	Art. 46e
<i>Abrogati</i>	Art. 46f e 46g
Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per il consumo di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni	Art. 46h

Sezione 2: Vendita all'asta dei diritti di emissione

Diritto a partecipare	Art. 47
Svolgimento dell'asta	Art. 48
Informazioni richieste per la partecipazione	Art. 49
Carattere vincolante delle offerte d'asta	Art. 49a

Sezione 3: Rilevamento dei dati e monitoraggio

Rilevamento dei dati	Art. 50
Piano di monitoraggio	Art. 51
Rapporto di monitoraggio	Art. 52
Obbligo di notifica in caso di cambiamenti	Art. 53

Compiti dei Cantoni.....	Art. 54
--------------------------	---------

Sezione 4: Obbligo di consegna di diritti di emissione

Obbligo	Art. 55
Caso di rigore	Art. 55a
<i>Abrogati</i>	Art. 55b a 55d
Inosservanza dell'obbligo	Art. 56

Sezione 5:

Registro dello scambio di quote di emissioni

Principio	Art. 57
Apertura di un conto	Art. 58
Recapito e sede o domicilio	Art. 59
Rifiuto dell'apertura di un conto	Art. 59a
Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni	Art. 60
Transazioni	Art. 61
Tenuta del Registro	Art. 62
Esclusione della responsabilità	Art. 63
Blocco e chiusura del conto	Art. 64
Pubblicazione di informazioni e protezione dei dati	Art. 65

Capitolo 5:

Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

Sezione 1: Condizioni e contenuto

Condizioni	Art. 66
Contenuto dell'impegno di riduzione	Art. 66a
Impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra.....	Art. 67
Impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti.....	Art. 68
Raggruppamento per l'impegno di riduzione	Art. 68a

Sezione 2:

Domanda di determinazione di un impegno di riduzione

.....	Art. 69
<i>Abrogati</i>	Art. 70 e 71

Sezione 3:
Rapporto di monitoraggio e piano di decarbonizzazione

Rapporto di monitoraggio Art. 72
Contenuto del piano di decarbonizzazione Art. 72a
Controllo del piano di decarbonizzazione Art. 72b
Presentazione e aggiornamento del piano di decarbonizzazione.....Art. 72c

Sezione 4: Adempimento dell’impegno di riduzione

Mancato computo delle riduzioni delle emissioni..... Art. 72d
Computo di attestati all’adempimento dell’impegno di riduzione nel 2030Art. 72e
Non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra in caso di cambiamento del vettore energetico e di produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva..... Art. 72f

Sezione 5:
Adegumento e fine anticipata dell’impegno di riduzione

Obbligo di notifica in caso di cambiamenti Art. 73
Esclusione di un gestore da un impegno di riduzione di un raggruppamento Art. 73a
Adegumento dell’impegno di riduzione Art. 74
Abrogati Art. 74a e 74b
Fine anticipata dell’impegno di riduzione.....Art. 74c
Abrogato Art. 75

Sezione 6: Inadempimento dell’impegno di riduzione e garanzia della sanzione

Inadempimento dell’impegno di riduzione Art. 76
Garanzia della sanzione Art. 77
Abrogato Art. 78

Sezione 7: Pubblicazione di informazioni

..... Art. 79

Capitolo 6: ...

AbrogatiArt. 80 a 85

Capitolo 7: Provvedimenti relativi ai carburanti fossili

Sezione 1:

Compensazione delle emissioni di CO₂ di carburanti fossili

Obbligo di compensazione.....	Art. 86
Deroga all'obbligo di compensazione in caso di piccole quantità	Art. 87
Raggruppamenti di compensazione	Art. 88
Aliquota di compensazione.....	Art. 89
Misure di compensazione ammesse.....	Art. 90
Adempimento dell'obbligo di compensazione.....	Art. 91
Inadempimento dell'obbligo di compensazione	Art. 92

Sezione 2:

**Messa a disposizione e miscelazione di carburanti per
l'aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili
e sintetici rinnovabili**

Campo d'applicazione territoriale.....	Art. 92a
Prova dell'adempimento dell'obbligo di miscelazione	Art. 92b

Capitolo 7a:

**Computo della prestazione di riduzione dei
combustibili e carburanti rinnovabili**

Sezione 1: Principio

.....	Art. 92c
-------	----------

Sezione 2:

**Computo della prestazione di riduzione di gas
rinnovabile estero trasportato in condotta**

Richiesta di attestati internazionali per gas rinnovabile proveniente dall'estero trasportato in condotta	Art. 92d
Rilascio di attestati internazionali per il gas rinnovabile estero trasportato in condotta.....	Art. 92e
Condizioni per il computo della prestazione di riduzione.....	Art. 92f

Capitolo 8: Tassa sul CO₂

Sezione 1: Disposizioni generali

Oggetto della tassa.....	Art. 93
Aliquota della tassa.....	Art. 94

Prova del versamento della tassa	Art. 95
--	---------

Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO₂

Diritto alla restituzione	Art. 96
<i>Abrogato</i>	Art. 96a
Rimborso per i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili.....	Art. 96b
Domanda di restituzione	Art. 97
Periodicità della restituzione.....	Art. 98
Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione	Art. 98a
Domanda di rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione.....	Art. 98b
Periodicità del rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione.....	Art. 98c
Inadempimento dell'obbligo di investire per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione	Art. 98d
Restituzione per utilizzo a scopo non energetico	Art. 99
Periodicità della restituzione per utilizzo a scopo non energetico	Art. 100
Conservazione dei giustificativi.....	Art. 101
Importo minimo per una restituzione.....	Art. 102
Rinvio della restituzione	Art. 103

Capitolo 9:

Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO₂

Sezione 1: Calcolo dei proventi della tassa sul CO₂

.....	Art. 103a
-------	-----------

Sezione 1a:

Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici

Diritto ai contributi globali	Art. 104
Contributo complementare.....	Art. 104a
Procedura.....	Art. 105
Utilizzo delle risorse	Art. 106
Versamento.....	Art. 107

Spese di esecuzione	Art. 108
Comunicazione	Art. 109
Rendiconto.....	Art. 110
Controllo.....	Art. 111
<i>Abrogato</i>	Art. 111a

Sezione 1b:

Promozione di progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia e di progetti per la valorizzazione di risorse utilizzabili indirettamente

Diritto alla promozione	Art. 112
Domanda	Art. 113
Contributi di promozione.....	Art. 113a
Ordine di presa in considerazione.....	Art. 113b
Restituzione	Art. 113c

Sezione 1c:

Promozione di nuovi impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili o di ampliamenti considerevoli di tali impianti

Diritto alla promozione.....	Art. 113d
Domanda	Art. 113e
Contributo di promozione.....	Art. 113f

Sezione 1d:

Promozione di impianti destinati all'impiego di calore solare per il calore di processo

Diritto alla promozione.....	Art. 113g
Domanda	Art. 113h
Contributo di promozione.....	Art. 113i
Richiesta di restituzione.....	Art. 113j
Monitoraggio e pubblicazione dei dati.....	Art. 113k

Sezione 2:

Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra

Fideiussione.....	Art. 114
Garanzia della fideiussione.....	Art. 115
Obbligo di notifica e rendicontazione.....	Art. 116
Esecuzione	Art. 117

Finanziamento	Art. 118
---------------------	----------

Sezione 3: Distribuzione alla popolazione

Quota di proventi spettante alla popolazione	Art. 119
Distribuzione	Art. 120
Versamento agli assicuratori	Art. 121
Organizzazione	Art. 122
Indennizzo degli assicuratori	Art. 123

Sezione 4: Distribuzione all'economia

Quota di proventi spettante all'economia	Art. 124
Esclusione dalla distribuzione della quota dei proventi	Art. 124a
Distribuzione	Art. 125
Organizzazione	Art. 126
Indennizzo spettante alle casse di compensazione	Art. 127

Capitolo 9a:

Promozione di provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo

Principio	Art. 127a
Forma e procedura per la concessione di aiuti finanziari	Art. 127b
Condizioni per la concessione di aiuti finanziari	Art. 127c
Ammontare degli aiuti finanziari e criteri per l'ordine di priorità	Art. 127d
Fideiussioni	Art. 127e
Obbligo di notifica e presentazione di rapporti	Art. 127f
Esecuzione	Art. 127g

Capitolo 9b:

Utilizzazione dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di diritti di emissione per impianti

Sezione 1: Provvedimenti volti a prevenire i danni

Diritto alla promozione	Art. 127h
Ammontare degli aiuti finanziari	Art. 127i

Sezione 2:

Provvedimenti di decarbonizzazione di impianti

Diritto alla promozione	Art. 127j
Ammontare dell'aiuto finanziario	Art. 127k
Criteri di priorità	Art. 127l

Sezione 3:

Rapporti e versamento degli aiuti finanziari

Obbligo di notifica e presentazione di rapporti per gli aiuti finanziari.....	Art. 127 <i>m</i>
Versamento degli aiuti finanziari.....	Art. 127 <i>n</i>
Restituzione.....	Art. 127 <i>o</i>
Pubblicazione di informazioni.....	Art. 127 <i>p</i>

Capitolo 10: Promozione e informazione

Sezione 1:

Promozione della formazione e della formazione continua e del lavoro di pubbliche relazioni

Promozione.....	Art. 128
Ammontare degli aiuti finanziari.....	Art. 128 <i>a</i>

Sezione 2: Informazione

Informazione da parte dell'UFAM.....	Art. 129
Rapporti sui rischi finanziari legati al clima.....	Art. 129 <i>a</i>

Sezione 3:

Promozione di tecnologie a propulsione elettrica

Destinatari di contributi.....	Art. 129 <i>b</i>
Requisiti per la promozione.....	Art. 129 <i>c</i>
Veicoli promossi.....	Art. 129 <i>d</i>
Versamento dei mezzi di promozione.....	Art. 129 <i>e</i>
Verifica dell'impiego dei veicoli.....	Art. 129 <i>f</i>

Capitolo 11: Esecuzione

Autorità esecutive.....	Art. 130
Sistemi d'informazione e di documentazione.....	Art. 130 <i>a</i>
Inventario dei gas serra.....	Art. 131
Indennizzo per i costi d'esecuzione.....	Art. 132
Controlli e obbligo di informare.....	Art. 133
Trattamento dei dati.....	Art. 134
Coordinamento con l'Unione europea.....	Art. 134 <i>a</i>
Adeguamento degli allegati.....	Art. 135
Approvazione di decisioni minori.....	Art. 135 <i>a</i>

Capitolo 12: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Diritto previgente: abrogazione Art. 136

Modifica del diritto vigente Art. 137

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Conversione dei diritti di emissione non utilizzati Art. 138

Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni
non utilizzati del periodo 2008–2012 Art. 139

Attestati per progetti di riduzione delle emissioni in
Svizzera Art. 140

Calcolo delle emissioni di CO₂ delle automobili Art. 141

Partecipazione al SSQE Art. 142

Termine di notifica di una sede o un domicilio per i conti
personali Art. 142a

Abrogato Art. 143

Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra Art. 144

Abrogato Art. 145

Restituzione della tassa sul CO₂ Art. 146

Sezione 2a:

Disposizioni transitorie dell'8 ottobre 2014

Attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in
Svizzera Art. 146a

Certificati di riduzione delle emissioni che non possono
più essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di
emissioni Art. 146b

Sezione 2b: Disposizioni transitorie

..... Art. 146c

..... Art. 146d

..... Art. 146e

Sezione 2c:

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 25 novembre 2020

Crediti Art. 146f

Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2021 Art. 146g

Restituzione provvisoria della tassa sul CO₂ Art. 146h

Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui
provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di

riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1 ^{bis} della legge sul CO ₂	Art. 146i
Attestati e adeguamento dell'obiettivi di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti nel 2020	Art. 146j

Sezione 2d:

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 24 novembre 2021

.....	Art. 146k
-------	-----------

Sezione 2e:

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 4 maggio 2022

Computo delle riduzioni delle emissioni per progetti realizzati all'estero fino al 2021	Art. 146l
Inizio dell'attuazione per progetti e programmi all'estero o per l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera	Art. 146m
Restituzione provvisoria della tassa sul CO ₂ 2022	Art. 146n
Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1 ^{ter} della legge sul CO ₂	Art. 146o
Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione a partire dal 2022	Art. 146p
Domanda per l'impegno di riduzione 2022	Art. 146q
Attestati e adeguamento dell'obiettivi di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti nel 2021	Art. 146r
<i>Abrogato</i>	Art. 146s
Computo di diritti di emissione	Art. 146t
Adeguamento dell'obiettivo di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti negli anni 2022-2024	Art. 146u
Non considerazione delle emissioni di CO ₂ in caso di cambiamento del vettore energetico	Art. 146v

Sezione 2f:

Disposizione transitoria concernente la modifica del 25 gennaio 2023

.....	Art. 146w
-------	-----------

Sezione 2g:**Disposizioni transitorie concernenti la modifica
del 29 settembre 2023**

Veicoli già sdoganatiArt. 146x

AbrogatoArt. 146y**Sezione 2h:****Disposizioni transitorie concernenti la modifica
del 2 aprile 2025**

Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2025 Art. 146z

Contenuto dell'impegno di riduzione.....Art. 146aa

Domanda per l'impegno di riduzione 2025.....Art. 146ab

Rimborso provvisorio della tassa sul CO₂ 2025Art. 146ac

Termine di presentazione delle domande di rimborsoArt. 146ad

Distribuzione alla popolazione e all'economiaArt. 146ae

Coefficiente angolare della retta del valore limite e veicoli
le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura
di misurazione per veicoli pesanti..... Art. 146afDomande di aiuti finanziari per provvedimenti di
adattamento e per provvedimenti di decarbonizzazione
di impianti nel SSQEArt. 146ag**Sezione 2i:****Disposizioni transitorie concernenti la modifica del
19 novembre 2025**Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per
gestori di impianti.....Art. 146ahRestituzione di diritti di emissione ricevuti in eccesso per
operatori di aeromobili..... Art. 146ai**Sezione 3: Entrata in vigore**

..... Art. 147

Allegati**Effetto riscaldante dei gas serra sul clima in CO₂eq.... Allegato 1****Riduzioni delle emissioni all'estero non computabili .. Allegato 2****Riduzioni delle emissioni e aumento delle prestazioni
dei pozzi di carbonio all'estero per le quali non sono
rilasciati attestati..... Allegato 2a**

Riduzioni delle emissioni e aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati.....	Allegato 3
Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza.....	Allegato 3a
Requisiti per il calcolo della riduzione delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi riguardanti il gas di scarica.....	Allegato 3b
Calcolo delle emissioni di CO₂ di veicoli in mancanza di dati di cui all'articolo 25 capoverso 2.....	Allegato 4
Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale.....	Allegato 4a
Riduzione delle emissioni di CO₂ mediante l'impiego di carburanti sintetici rinnovabili.....	Allegato 4b
Calcolo delle emissioni di CO₂.....	Allegato 4c
Importi delle sanzioni in caso di superamento dell'obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 della legge sul CO₂)	Allegato 5
Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE	Allegato 6
<i>Abrogato</i>	Allegato 7
Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE e calcolo della quantità in circolazione	Allegato 8
Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE.....	Allegato 9

Carburanti le cui emissioni di CO₂ devono essere compensate	Allegato 10
Tariffa della tassa sul CO₂ sui combustibili: 120 franchi per tonnellata di CO₂.....	Allegato 11
Utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore	Allegato 12
Utilizzazione indiretta di risorse idrotermali per la produzione di calore	Allegato 12a
Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE	Allegato 13
Autorità competente per i partecipanti al SSQE	Allegato 14
Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per il consumo di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni	Allegato 15
Requisiti relativi al piano di monitoraggio	Allegato 16
Requisiti posti al rapporto di monitoraggio	Allegato 17
Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e dei requisiti posti all'organismo di controllo	Allegato 18
Stoccaggio e sequestro chimico del CO₂.....	Allegato 19

